



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2447

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Indice

1. DDL S. 2447 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2447	5
1.2.2. Testo approvato 2447 (Bozza provvisoria)	11
1.2.3. Testo 1	13
1.3. Trattazione in Commissione	36
1.3.1. Sedute	37
1.3.2. Resoconti sommari	38
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	39
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/11/2021	40
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 17/11/2021	46
1.4. Trattazione in consultiva	64
1.4.1. Sedute	65
1.4.2. Resoconti sommari	66
1.4.2.1. 4 ^a (Difesa)	67
1.4.2.1.1. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/11/2021	68
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	74
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021	75
1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 477 (ant.) del 17/11/2021	88
1.4.2.3. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	92
1.4.2.3.1. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 275 (pom.) del 16/11/2021	93
1.4.2.4. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	95
1.4.2.4.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271 (pom.) del 16/11/2021	96
1.5. Trattazione in Assemblea	103
1.5.1. Sedute	104
1.5.2. Resoconti stenografici	105
1.5.2.1. Seduta n. 379 del 16/11/2021	106
1.5.2.2. Seduta n. 380 del 17/11/2021	150

1. DDL S. 2447 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2447
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Titolo breve: *d-l 132/2021 -giustizia, difesa, referendum, assegno temporaneo e IRAP*

Iter

17 novembre 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3298](#)

approvato

S.2447

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [178/21](#) del 23 novembre 2021, GU n. 284 del 29 novembre 2021. Testo coordinato G.U. n. 284 del 29 novembre 2021.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia [Elena Bonetti](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **132 del 30 settembre 2021**, G.U. n. 234 del 30 settembre 2021 , scadenza il 29 novembre 2021.

Relazione tecnica pervenuta il 17 novembre 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **11 novembre 2021**; annunciato nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021.

Classificazione TESEO

DIRITTO PROCESSUALE PENALE , INDAGINI GIUDIZIARIE , TUTELA DELLA RISERVATEZZA , FORZE ARMATE , REFERENDUM , ENTRATE TRIBUTARIE

Articoli

IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), GIUDICI DELLA GIURISDIZIONE PENALE (Art.1), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.1), INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (Art.1), LINEE TELEFONICHE (Art.1), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.1), PUBBLICO MINISTERO (Art.1), CAPO DI STATO MAGGIORE (Art.2), NOMINE (Art.2), GENERALI E AMMIRAGLI (Art.2), RIASSUNZIONE E RICHIAMO IN SERVIZIO (Art.2), PROROGA DI TERMINI (Artt.3, 4, 5), EPIDEMIE (Artt.3, 5), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.3), DEPOSITO DI ATTI (Art.3), CERTIFICATI ELETTORALI (Art.3), ASSEGNI FAMILIARI (Art.4), MINORI (Art.4), FIGLI (Art.4), IRAP (Art.5), PAGAMENTO DI

IMPOSTE (Art.5)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 16 novembre 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Elvira Lucia Evangelista \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 16 novembre 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Elvira Lucia Evangelista \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 33 del 17 novembre 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 33 del 17 novembre 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [2^a \(Giustizia\)](#) in sede referente l'11 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2447

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2447

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
dal **Ministro della difesa** (GUERINI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
e dal **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)
(V. Stampato Camera n. 3298)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 novembre 2021*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: « ai fini della prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accertamento dei fatti » e le parole: « presso il fornitore con decreto motivato del giudice » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, »;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quater*. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni" ».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

*Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30
settembre 2021.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti in materia di giustizia e di
difesa, nonché proroghe in tema di referendum,
assegno temporaneo e IRAP.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
garantire la possibilità di acquisire dati relativi al
traffico telefonico e telematico per fini di indagine
penale nel rispetto dei principi enunciati dalla
Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione
europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-
746/18, e in particolare di circoscrivere le attività
di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad
oggetto forme gravi di criminalità e di garantire
che dette attività siano soggette al controllo di
un'autorità giurisdizionale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi degli articoli 36,
paragrafo 4 e 57, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonché dell'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed
urgenza di integrare le disposizioni sul
procedimento di nomina del Capo di stato
maggiore della difesa, anche in considerazione

dell'imminente scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una più ampia possibilità di scelta per il conferimento di tale carica di vertice delle Forze armate;
Ritenuta parimenti la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di *referendum* annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di *referendum* entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, in materia di assegno temporaneo per figli minori e di cui all'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di versamenti IRAP;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità e la famiglia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

1. *Identico:*

a) *identica:*

« 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti **per l'accertamento dei fatti**, i dati sono acquisiti **previa autorizzazione rilasciata dal** giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato,

sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. **Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.**

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole « tra gli ufficiali » sono soppresse le seguenti: « in servizio permanente »;
- b) dopo le parole « dell'Aeronautica militare, » sono inserite le seguenti: « in servizio permanente

della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. »;

b) *identica*:

« 3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. *Identico.*

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati ».

1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: « indica le ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « indica le specifiche ragioni ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

1. *Identico.*

ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di referendum)

1. Per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti

1-bis. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di referendum)

Identico

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

Identico

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

Identico

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Ai relativi** adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie **disponibili** a legislazione vigente.

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Cartabia, *Ministro della giustizia*

Guerini, *Ministro della difesa*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Bonetti, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia.

1.2.2. Testo approvato 2447 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2447

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 novembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, n. 132

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: « ai fini della prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accertamento dei fatti » e le parole: « presso il fornitore con decreto motivato del giudice » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, »;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del

telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quater*. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni" ».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

17 novembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (2447)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

VITALI, PAGANO

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi».

1.2

BALBONI, MALAN

Al comma 1, lett a), capoverso 3., sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi»

1.3

VITALI, PAGANO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «giudice con decreto motivato» con le seguenti: «dal Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con decreto motivato».

1.4

VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione."

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» sono inserite le seguenti: «e dei contenuti».

1.5

VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater."».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» inserire le seguenti: «e dei contenuti».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

BALBONI

Il Senato

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere "specifiche";

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nell'anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l'esiguità del numero di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che "per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano": un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle intercettazioni, affinché il ruolo di controllo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale;

— 4 —

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, che avrebbe certamente l'effetto di attivare le Amministrazioni sia nel senso del rispetto dell'obbligo di invio degli atti negoziali, che nel senso della completezza e della correttezza dell'istruttoria;
ad adottare il decreto ministeriale, il cui schema è stato trasmesso al Parlamento il 18 febbraio 2021 (Atto del Governo n. 247), che definisca le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, la determinazione delle corrispondenti tariffe e anche gli obblighi per i fornitori delle prestazioni sui livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fornite, nonché sui criteri di conservazione e di gestione dei dati raccolti.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

MININNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 656 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento dei ruoli speciali)";

b) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui alla lettera b) e per gli ufficiali in ferma prefissata, di cui alla lettera c), in misura pari al 5 per cento complessivo."».

2.2

MININNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 682 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b):

1) al numero 2) le parole "ventottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimo anno";

2) al numero 4) le parole "«superiore alla media»" sono sostituite dalle seguenti: "«nella media»";

b) al comma 5:

1) alla lettera a):

1.1) all'alinea le parole "nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per due terzi dei posti disponibili";

1.2) al numero 1):

1.2.1) all'alinea le parole "nel limite massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il trenta per cento";

1.2.2) il numero 1.1) è soppresso;

1.3) al numero 2), alinea, le parole "nel limite minimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento" e le parole ", che non hanno superato il 45° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "e che hanno compiuto quattro anni di servizio nel ruolo";

2) alla lettera b):

2.1) le parole "nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dei posti disponibili";

2.2) le parole "non hanno superato il 45° anno di età," sono soppresse;

2.3) le parole "sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni di servizio nel ruolo";

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 1) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a), numero 2) del medesimo comma. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 2) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera b) del medesimo comma."».

2.3

MININNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è soppresso».

2.4

MININNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 976 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso pubblico è stabilita al termine della fase di formazione, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso interno è stabilita al termine del concorso, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata. Il militare utilmente collocato in graduatoria che rinuncia all'immissione nel nuovo ruolo permane nel grado e ruolo precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio. I posti non ricoperti dai rinunciatari sono assegnati ai successivi concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria di merito."».

2.5

MININNO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, dopo l'articolo 977 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 977-bis

(Trasferimento a domanda)

1. Con cadenza annuale le amministrazioni diramano un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.

Art. 977-ter

(Trasferimento d'autorità)

1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell'ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento che non possono essere effettuati presso l'ente di assegnazione;

c) consenso dell'interessato;

d) incompatibilità ambientale;

e) chiusura dell'ente dove il militare è assegnato, ovvero cancellazione della posizione tabellare organica assegnata al militare, in assenza di utile impiego presso la stessa sede.

2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda.".

1.1.1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale militare in conformità alle disposizioni dell'articolo 977-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dalla presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:

- a) anzianità di servizio;
- b) numero di figli appartenenti al nucleo familiare;
- c) presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie;
- d) coniuge, ovvero l'altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non superiore a novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;
- e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;
- f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;
- g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.»

2.6

MININNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1273 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "in ordine di ruolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nell'ordine della graduatoria di merito".».

2.7

MININNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2209-*sexies* è aggiunto il seguente articolo:

"2209-*sexies*.1

(Congiungimento familiare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso una delle predette amministrazioni, ovvero a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto, a domanda, al congiungimento familiare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. L'istanza di congiungimento deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza da entrambi i dipendenti e nella stessa è possibile indicare una o più sedi di gradimento.

3. Le amministrazioni coinvolte, tenuto conto delle proprie esigenze di impiego, nonché delle sedi di gradimento indicate dai richiedenti, entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle due istanze, individuano congiuntamente almeno una coppia di sedi di servizio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti all'atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri.

4. Le amministrazioni coinvolte procedono al trasferimento dei dipendenti entro 30 giorni dalla loro accettazione delle sedi proposte. In caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, non si dà luogo ai trasferimenti e rimane preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza di congiungimento prima che siano trascorsi due anni.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali o sottufficiali piloti e navigatori di complemento.

6. I trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non comportano alcun onere a carico delle amministrazioni."».

Art. 3

3.1

MALAN, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MALAN, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;

b) al comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;

c) al comma 3, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre»;

d) al comma 7, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «15 gennaio dell'anno successivo».

2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «20 febbraio»;

b) al comma 4, le parole «10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti «10 marzo».

3.3

MALAN, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «15 settembre».

3.4

MALAN, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «13 settembre».

3.5

MALAN, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «10 settembre».

3.6

MALAN, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 33» con le seguenti: «dall'articolo 32».

3.7

MALAN, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e» con le seguenti: «dall'articolo».

3.8

MALAN, BALBONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».

3.9

MALAN, BALBONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine per la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.»

3.10

MALAN, BALBONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta» sono soppresse.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

PERILLI, DE PETRIS, MAIORINO, TONINELLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (AS 2447);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all'articolo 8, prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta";

l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

l'art. 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'art. 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che - ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione - il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità al-

la legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.

G3.2

CORTI

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi;

la Legge 9 gennaio 2019, n.3 all'articolo 1, ai commi 14 e 15 stabilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in ordine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale, per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata altresì la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in cui questi

vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

BALBONI, MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».

4.2

BALBONI, MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: «di 50 euro» con le seguenti parole: «di 100 euro».

4.3

BALBONI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

4.4

BALBONI, MALAN

Al comma 1, le parole: « 30 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

4.5

BALBONI, MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».

4.0.1

BERNINI, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Proroga in materia di limite dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-*bis*, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

4.0.2

BERNINI, GALLONE, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali durante il periodo natalizio)

1. In deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 30 novembre all'8 gennaio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di soste-

gno del reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 5

5.1

BALBONI, MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" si tiene conto della singola impresa.».

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

BERNINI, GALLONE, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP",

premessi che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novembre 2021 - 8 gennaio 2022.

EMENDAMENTI

5.0.1

MALAN, BALBONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-*bis*

(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento ese-

cutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. »

EMENDAMENTO **(al disegno di legge di conversione)**

Art. 1

X1.1

MININNO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della nor-

mativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

1-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

1-sexies. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2447
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Titolo breve: *d-l 132/2021 -giustizia, difesa, referendum, assegno temporaneo e IRAP*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 32 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 33 \(pom.\)](#)

17 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2447\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore per la 1^a Commissione, illustra il decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli. L'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa. Nello specifico, scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare al fine di ridurre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 3 proroga di un mese - dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 - il termine per il deposito delle

sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori (assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021). Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra le disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale.

Ricorda, in via preliminare, che l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) disciplina la *data retention*, ovvero l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis).

In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo, il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall'articolo 24 della legge n. 167 del 2017. Anche se l'obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (c.d. tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, appare evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell'utente, verificandosi quindi una contrapposizione tra la tutela della privacy e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento tra questi due valori è realizzato dal comma 3 dell'articolo 132 prevedendo che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) tramite il Garante.

Con l'articolo 1 del decreto legge il Governo interviene con urgenza sull'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato, infatti, il principio che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare

contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati). Nello specifico la Corte, interpellata in via pregiudiziale per un caso sorto in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una copiosa raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letta alla luce della normativa comunitaria: osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l'accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; osti ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale. Secondo la Corte è infatti essenziale che l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In considerazione della particolare delicatezza della questione, la Corte afferma che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.

La normativa nazionale, di cui all'articolo 132 del Codice, non pare conforme al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia, posto che consente l'accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato.

Inoltre, dubbi sono sorti anche in relazione alla conformità con l'ordinamento UE dell'acquisizione a seguito di semplice richiesta del PM, senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della giurisprudenza circa l'applicabilità attuale dell'articolo 132.

In linea con la recente sentenza n. 28523 del 22 luglio 2021, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo ha ritenuto di intervenire, con il decreto-legge, sull'articolo 132, comma 3, del Codice della privacy consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Si ricorda, infatti, che l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

Il decreto-legge consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi - che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica - l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola però al requisito della "gravità" della minaccia, della molestia o del disturbo.

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 132 del Codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori

presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito "sufficienti indizi"; i dati di traffico devono apparire "rilevanti" ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l'accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini. Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque l'acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle intercettazioni, per le quali l'articolo 267 del codice di procedura penale prevede "gravi indizi di reato" e richiede che il mezzo di prova sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di Giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del PM o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte (comma 3). La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-*bis*, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017). Il decreto-legge, sostituendo il comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice. Il decreto legge prevede inoltre che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il PM possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-*bis*). Il testo del decreto-legge stabilisce che se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possano essere utilizzati; la Camera ha eliminato questo periodo, avendo inserito una previsione più ampia al nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 132.

La formulazione del nuovo comma 3-*bis* ricalca il contenuto dall'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni prevede che il PM quando agisce in via d'urgenza debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore.

Inoltre, il decreto-legge inserisce nell'articolo 132 del Codice della privacy il nuovo comma 3-*ter*, che riproduce una previsione già contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 (conseguentemente soppressa), e volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti relativi al trattamento dei dati personali solo per il tramite del Garante nazionale.

La Camera dei deputati ha inserito nell'articolo 132 un ulteriore comma 3-*quater* che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge.

Il decreto-legge non prevedeva una disciplina transitoria, e dunque non disciplinava l'utilizzabilità dei dati acquisiti prima della sua entrata in vigore. La Camera è intervenuta per introdurre una specifica disciplina relativa all'utilizzabilità, a carico dell'imputato, dei dati di traffico telefonico, telematico e relativi alle chiamate senza risposta, acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (30 settembre 2021). Con l'inserimento nell'articolo 1 del decreto-legge del comma 1-*bis*, la Camera ha previsto che tali dati potranno essere utilizzati contro l'imputato solo: unitamente ad altri elementi di prova; per l'accertamento dei gravi o specifici reati per i quali il decreto-legge ora consente l'acquisizione (reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi).

La norma transitoria non disciplina dunque l'utilizzabilità di tutti i dati di traffico; per i dati che possano essere utilizzati a vantaggio dell'imputato si applica quindi la disciplina vigente al momento dell'acquisizione (*tempus regit actum*).

Infine, nel corso dell'esame presso l'altro ramo, la Camera ha inserito - nell'articolo 1 - il comma 1-*ter* con il quale interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*). Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'articolo 267, comma 1) che impone al

giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini", la Camera ha aggiunto che tali ragioni devono essere "specifiche".

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, sebbene in tempi molto ristretti.

Il [PRESIDENTE](#), tenendo conto che il decreto è all'ordine del giorno dell'Assemblea già nella seduta odierna, d'accordo con il presidente Ostellari, propone di acquisire il materiale già raccolto dalla Camera dei deputati in prima lettura e di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 17 novembre.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) chiede di fissare un termine più ampio di qualche ora.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di domani e di convocare una ulteriore seduta per il seguito dell'esame alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

(2145) OSTELLARI ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio

(2279) SANTANGELO ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Istituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Al riguardo comunica che alcuni dei soggetti intervenuti in audizione, nei giorni 4 e 11 novembre scorsi, in relazione ai provvedimenti in titolo, hanno depositato delle memorie, che verranno pubblicate nel sito internet della Commissione, al pari di eventuali ulteriori documenti che potranno essere presentati in seguito.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che sia predisposto un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome del presidente Ostellari, propone di costituire un Comitato ristretto, con un componente per Gruppo, per la redazione di un testo unificato. Del resto, anche dalle audizioni svolte è emersa l'esigenza di una sintesi tra i testi in esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Sono designati quali componenti del comitato i senatori: Balboni per il Gruppo Fratelli d'Italia, Cucca per il Gruppo Italia Viva-P.S.I., Grassi per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, Grasso per il Gruppo Misto, Toninelli per il Gruppo MoVimento 5 Stelle e Vitali per il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16 di domani, mercoledì 17 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 17/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
33ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[PARRINI](#)

indi del Presidente della 2ª Commissione

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, nonché agli ordini del giorno e l'unico emendamento al disegno di legge di conversione: tutti tali testi sono pubblicati in allegato.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre si rimette al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno.

Il sottosegretario SISTO esprime parere conforme alla relatrice sugli emendamenti, mentre chiede di accantonare la trattazione degli ordini del giorno per valutarne la possibile riformulazione.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.1.

Sull'emendamento 1.2 dichiara voto favorevole il senatore [BALBONI](#) (FdI): il testo è finalizzato a rendere omogenea la disciplina in oggetto con quella prevista per le autorizzazioni alle intercettazioni

telefoniche; ricorda, inoltre, la delicatezza della materia che, consentendo la localizzazione in un determinato momento di ogni cittadino che fa uso dei cellulari, rappresenta una grave intrusione nella loro vita privata; esprime perplessità sul fatto che si sia resa possibile l'utilizzazione di tale mezzo di ricerca della prova anche in relazione a reati con un limite edittale di pena piuttosto basso.

Previa verifica dell'esistenza del numero legale, le Commissioni riunite respingono a maggioranza l'emendamento 1.2.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 1.3, 1.4 ed 1.5, che vengono però fatti propri dal senatore [BALBONI](#) (FdI). Essi, posti separatamente ai voti, sono respinti a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Il presidente [PARRINI](#) dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BALBONI](#) (FdI) e contraria del senatore [TONINELLI](#) (M5S), l'emendamento 3.1 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite, che poi, con separata votazione, respingono anche l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BALBONI](#) (FdI), l'emendamento 3.3 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite, che poi, con separata votazione, respingono anche l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.5 il senatore [BALBONI](#) (FdI) illustra brevemente i motivi del suo voto favorevole: sottolinea di essere favorevole alla proroga del termine per la raccolta delle firme per tutti i quesiti referendari, con l'esclusione però del referendum che vorrebbe proporre la legalizzazione della cannabis. Su tale *referendum* il suo Gruppo è, nel merito, contrario, ritenendo che l'effetto sarebbe quello della legalizzazione non del consumo personale, già da tempo legalizzato col *referendum* del 1993, ma dell'utilizzazione di queste sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il presidente della 1a Commissione [PARRINI](#) avverte che si recherà in Assemblea per comunicare, in avvio dei relativi lavori, che le Commissioni riunite non hanno ancora completato l'*iter* del disegno di legge in titolo e richiedono un breve rinvio. Assume la presidenza il presidente della 2a Commissione [OSTELLARI](#), che concede ai Gruppi una discussione sul complesso degli emendamenti prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.5.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) lamenta l'ostacolo che pretestuosamente l'emendamento vorrebbe creare, nei confronti di una procedura democratica come quella referendaria: la mancata comunicazione dei certificati elettorali da parte dei Comuni - su cui gravava un termine di 48 ore, abbondantemente disatteso - ai Comitati referendari (che di conseguenza non sono stati in grado di trasmettere le firme alla Cassazione), costituisce un disservizio gravissimo, del quale è ingiusto far ricadere gli effetti su centinaia di migliaia di firmatari. E' ancora più grave, poi, che tale effetto si intenda conseguire scientemente, nei confronti di un *referendum* soltanto, per motivi esclusivamente politici.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide l'opinione espressa nel precedente intervento del senatore Balboni.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) denuncia l'utilizzo dello strumento emendativo per fermare solo una campagna elettorale, con un evidente scopo politico. Laddove si parla di procedura, è ingiusto dare ingresso a considerazioni di stretto merito, vieppiù quando sono foriere di evidenti disparità di

trattamento. Semmai, andrebbe valutato favorevolmente l'ordine del giorno n. 2.

Dopo un commento del senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ed un breve intervento del senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) (secondo cui sono in gioco le regole e non i contenuti), la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) esclude la possibilità di una proroga selettiva. Le risponde il senatore [MALAN](#) (*FdI*), secondo cui la norma è la regola e la proroga è l'eccezione: dinanzi all'utilizzo dello strumento eccezionale, già avvenuto, l'emendamento - in modo perfettamente legittimo - introduce un mero criterio temporale.

Anche il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che, semmai, l'incostituzionalità è nel sistema delle proroghe, non nella norma: i quesiti referendari presentati entro il 15 avevano, dopo il 30 settembre, il problema dei Comuni che non hanno adempiuto alla consegna nelle 48 ore dei certificati elettorali richiesti dai Comitati referendari.

Sull'emendamento 3.5 il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) rende dichiarazione di voto favorevole.

Le Commissioni riunite respingono, quindi, a maggioranza l'emendamento 3.5. Analogo esito si registra per gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, posti separatamente ai voti.

Con l'astensione del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 4.1 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite. Indi, con separate votazioni, risultano respinti anche gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Sull'emendamento 4.5 il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la propria astensione.

Sull'emendamento 4.5 interviene anche in dichiarazione di voto favorevole il senatore [BALBONI](#) (*FdI*): si tratta, a suo dire, di una proposta che, introducendo un apposito numero verde, intende venire incontro alle esigenze dei soggetti più deboli. Essi non sempre vengono adeguatamente informati circa la possibilità di far valere diritti loro riconosciuti dall'ordinamento.

Le Commissioni riunite respingono a maggioranza l'emendamento 4.5.

Sull'emendamento 4.0.1 il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la propria astensione, dopo di che l'emendamento viene respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Sull'emendamento 4.0.2 interviene favorevolmente il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), che invita il Governo a dare l'opportunità assunzionale ivi prevista per il settore turistico, consentendogli per un mese una possibilità di rilancio economico.

Dopo che la relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) e il GOVERNO ribadiscono i pareri contrari, il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la propria astensione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) rende dichiarazione di voto favorevole - aggiungendo la propria firma e quella dei senatori Malan e Maffoni - all'emendamento 4.0.2, ritenendo che esso venga incontro alle esigenze degli imprenditori che negli ultimi tempi hanno difficoltà a trovare manodopera nei giovani che non vogliono impegnarsi nel mondo del lavoro: ciò avviene probabilmente per via dell'istituto del reddito di cittadinanza che consente a molti giovani di poter rimanere comodamente seduti sul divano di casa piuttosto che attivarsi diligentemente della ricerca di un lavoro; definisce pertanto il provvedimento istitutivo del reddito di cittadinanza "criminogeno".

Le Commissioni riunite respingono a maggioranza l'emendamento 4.0.2.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [MALAN](#) (Fdl) e [PAGANO](#) (FIBP-UDC) e con l'astensione del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), viene respinto a maggioranza anche l'emendamento 5.0.1.

L'emendamento 1.1 Conv. è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa agli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

L'ordine del giorno n. 1 è riformulato dal senatore [BALBONI](#) (Fdl) in un testo 2, pubblicato in allegato, su invito del sottosegretario SISTO, che vi aveva condizionato l'accoglimento del Governo. In tale nuova formulazione l'ordine del giorno n. 1 (testo 2) è accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno n. 2 è riformulato dal senatore [PERILLI](#) (M5S) in un testo 2, pubblicato in allegato, su invito del sottosegretario SISTO, che vi aveva condizionato l'accoglimento del Governo. In tale nuova formulazione l'ordine del giorno n. 2 (testo 2), al quale dichiara di aggiungere firma la senatrice [PIARULLI](#) (M5S), è accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) fa proprio l'ordine del giorno n. 3, riformulandolo in un testo 2 che sottopone al sottosegretario Sisto per sormontare i timori espressi in ordine al suo impatto economico.

Il sottosegretario SISTO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno n. 4 è riformulato dal senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) in un testo 2, pubblicato in allegato, su invito del sottosegretario SISTO, che vi aveva condizionato l'accoglimento del Governo. In tale nuova formulazione l'ordine del giorno n. 4 (testo 2), è accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori, con il voto contrario del senatore [BALBONI](#) (Fdl), mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere la possibilità di svolgere relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2447](#)

Art. 1

1.1

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi».

1.2

[Balboni](#), [Malan](#)

Al comma 1, lett a), capoverso 3., sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi»

1.3

[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «giudice con decreto motivato» con le seguenti: «dal Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con decreto motivato».

1.4

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione."

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» sono inserite le seguenti: «e dei contenuti».

1.5

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater."».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» inserire le seguenti: «e dei contenuti».

G/2447/1/1 e 2 (testo 2)

[Balboni](#)

Il Senato

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere "specifiche";

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nell'anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l'esiguità del numero di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che "per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano": un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non

pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle intercettazioni, affinché il ruolo di controllo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, con particolare riferimento ai contratti di noleggio dei sistemi di intercettazione.

G/2447/1/1 e 2

[Balboni](#)

Il Senato

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere "specifiche";

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nell'anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l'esiguità del numero di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che "per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano": un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle intercettazioni, affinché il ruolo di controllo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, che avrebbe certamente l'effetto di attivare le Amministrazioni sia nel senso del rispetto dell'obbligo di invio degli atti negoziali, che nel senso della completezza e della correttezza dell'istruttoria;

ad adottare il decreto ministeriale, il cui schema è stato trasmesso al Parlamento il 18 febbraio 2021 (Atto del Governo n. 247), che definisca le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, la determinazione delle corrispondenti tariffe e anche gli obblighi per i fornitori delle prestazioni sui livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fornite, nonché sui criteri di conservazione e di gestione dei dati raccolti.

Art. 2

2.1

[Mininno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 656 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento dei

ruoli speciali)";

b) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui alla lettera b) e per gli ufficiali in ferma prefissata, di cui alla lettera c), in misura pari al 5 per cento complessivo."».

2.2

[Mininno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 682 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b):

1) al numero 2) le parole "ventottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimo anno";

2) al numero 4) le parole "«superiore alla media»" sono sostituite dalle seguenti: "«nella media»";

b) al comma 5:

1) alla lettera a):

1.1) all'alinea le parole "nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per due terzi dei posti disponibili";

1.2) al numero 1):

1.2.1) all'alinea le parole "nel limite massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il trenta per cento";

1.2.2) il numero 1.1) è soppresso;

1.3) al numero 2), alinea, le parole "nel limite minimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento" e le parole ", che non hanno superato il 45° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "e che hanno compiuto quattro anni di servizio nel ruolo";

2) alla lettera b):

2.1) le parole "nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dei posti disponibili";

2.2) le parole "non hanno superato il 45° anno di età," sono soppresse;

2.3) le parole "sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni di servizio nel ruolo";

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 1) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a), numero 2) del medesimo comma. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 2) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera b) del medesimo comma."».

2.3

[Mininno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è soppresso».

2.4

[Mininno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 976 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso pubblico è stabilita al termine della fase di formazione, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso interno è stabilita al termine del concorso, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata. Il militare utilmente collocato in graduatoria che rinuncia all'immissione nel nuovo ruolo permane nel grado e ruolo precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio. I posti non ricoperti dai rinunciatari sono assegnati ai successivi concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria di merito."».

2.5

Mininno

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, dopo l'articolo 977 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 977-bis

(Trasferimento a domanda)

1. Con cadenza annuale le amministrazioni diramano un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.

Art. 977-ter

(Trasferimento d'autorità)

1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell'ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento che non possono essere effettuati presso l'ente di assegnazione;

c) consenso dell'interessato;

d) incompatibilità ambientale;

e) chiusura dell'ente dove il militare è assegnato, ovvero cancellazione della posizione tabellare organica assegnata al militare, in assenza di utile impiego presso la stessa sede.

2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda.".

1.1.1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale militare in conformità alle disposizioni dell'articolo 977-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dalla presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:

- a) anzianità di servizio;
- b) numero di figli appartenenti al nucleo familiare;
- c) presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie;
- d) coniuge, ovvero l'altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non superiore a novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;
- e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;
- f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;
- g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.»

2.6

[Mininno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1273 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "in ordine di ruolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nell'ordine della graduatoria di merito" .».

2.7

[Mininno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2209-*sexies* è aggiunto il seguente articolo:

"2209-*sexies*.1

(Congiungimento familiare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso una delle predette amministrazioni, ovvero a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto, a domanda, al congiungimento familiare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. L'istanza di congiungimento deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza da entrambi i dipendenti e nella stessa è possibile indicare una o più sedi di gradimento.

3. Le amministrazioni coinvolte, tenuto conto delle proprie esigenze di impiego, nonché delle sedi di gradimento indicate dai richiedenti, entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle due istanze, individuano congiuntamente almeno una coppia di sedi di servizio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti all'atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri.

4. Le amministrazioni coinvolte procedono al trasferimento dei dipendenti entro 30 giorni dalla loro accettazione delle sedi proposte. In caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, non si dà luogo ai trasferimenti e rimane preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza di congiungimento prima che siano trascorsi due anni.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali o sottufficiali piloti e navigatori di complemento.

6. I trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non comportano alcun onere a carico delle amministrazioni." .».

Art. 3

3.1

[Malan](#), [Balboni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Malan](#), [Balboni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;
- b) al comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;
- c) al comma 3, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre»;
- d) al comma 7, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «15 gennaio dell'anno successivo».

2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «20 febbraio»;
- b) al comma 4, le parole «10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti «10 marzo».

3.3

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «15 settembre».

3.4

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «13 settembre».

3.5

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «10 settembre».

3.6

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 33» con le seguenti: «dall'articolo 32».

3.7

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e» con le seguenti: «dall'articolo».

3.8

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».

3.9

[Malan](#), [Balboni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine per la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.»

3.10

[Malan](#), [Balboni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «I sindaci debbono rilasciare tali

certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta» sono soppresse.»

G/2447/2/1 e 2 (testo 2)

[Perilli](#), [De Petris](#), [Maiorino](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Piarulli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (AS 2447);

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all'articolo 8, prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta";

l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

l'art. 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

impegna il Governo

a valutare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel più breve tempo possibile, auspicando che il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca ritardo imputabile ai sottoscrittori.

G/2447/2/1 e 2

[Perilli](#), [De Petris](#), [Maiorino](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (AS 2447);

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal

15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all'articolo 8, prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta";

l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

l'art. 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'art. 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che - ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione - il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità alla legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.

G/2447/3/1 e 2 (testo 2)

[Corti, Pillon](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi;

la Legge 9 gennaio 2019, n.3 all'articolo 1, ai commi 14 e 15 stabilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in ordine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale, per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata altresì la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in cui questi vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3.

G/2447/3/1 e 2

[Corti](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi;

la Legge 9 gennaio 2019, n.3 all'articolo 1, ai commi 14 e 15 stabilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in ordine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale, per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata altresì la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in cui questi vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3.

Art. 4

4.1

[Balboni, Malan](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».

4.2

[Balboni](#), [Malan](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: «di 50 euro» con le seguenti parole: «di 100 euro».

4.3

[Balboni](#), [Malan](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

4.4

[Balboni](#), [Malan](#)

Al comma 1, le parole: « 30 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

4.5

[Balboni](#), [Malan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».

4.0.1

[Bernini](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Proroga in materia di limite dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

4.0.2

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali durante il periodo natalizio)

1. In deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 30 novembre all'8 gennaio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

G/2447/4/1 e 2 (testo 2)

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP",

premessi che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novembre 2021 - 8 gennaio 2022.

G/2447/4/1 e 2

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#),

[Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP",

premessi che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novembre 2021 - 8 gennaio 2022.

Art. 5

5.1

[Balboni](#), [Malan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*«5-*bis*. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" si tiene conto della singola impresa.».*

5.0.1

[Malan](#), [Balboni](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

*«Articolo 5-*bis**

(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. »

Art. 1

1.1 conv

Mininno

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per

l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

1-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

1-sexies. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2447
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Titolo breve: *d-l 132/2021 -giustizia, difesa, referendum, assegno temporaneo e IRAP*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4^a (Difesa)

[N. 123 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

5^a (Bilancio)

[N. 476 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 477 \(ant.\)](#)

17 novembre 2021

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 275 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 271 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] (Difesa)

1.4.2.1.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
123ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La presidente **PINOTTI** (PD) relatrice del provvedimento, evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia sul disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 132 del 2021, che contiene una serie di misure in materia di giustizia, assegno temporaneo per figli minori, versamenti IRAP e proroga dei termini in materia di referendum. In materia di difesa la norma più significativa è quella relativa alla modifica dei presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della Difesa. Scopo dell'intervento legislativo è consentire il conferimento di tale incarico anche a Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in "servizio automatico" (ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare). Fino ad ora questi ufficiali erano infatti esclusi dalla nomina perché considerati non più in "servizio permanente".
Come precisato nella relazione illustrativa, con la nuova disposizione s'intende ampliare la platea dei possibili candidati alla nomina, evitando anche situazioni di possibili disparità di trattamento. D'ora in poi, dunque, il Capo di stato maggiore della difesa, potrà essere scelto oltre che - come oggi - tra tutti i generali di corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente, anche tra quelli che, già ricoprendo la carica di vertice nell'ambito della propria Forza armata, legittimamente si trovano a svolgere le loro funzioni di comando nella posizione di richiamo in servizio "automatico" previsto a normativa vigente. La seconda norma di interesse per la Commissione difesa è il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

La previsione consente la riduzione, per un periodo transitorio, dei periodi di comando necessari per l'avanzamento degli ufficiali.

Per gli anni dal 2021 al 2023, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal Codice dell'ordinamento militare ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento sono ridotti di 30 giorni.

Stanti i contenuti del provvedimento, propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

La presidente [PINOTTI](#) rileva l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale ([n. 314](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che la senatrice Donno ha già svolto la sua relazione. Ricorda altresì come la Commissione bilancio abbia espresso un parere non ostativo, a patto che venga specificato che l'esame parlamentare è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le risorse, che corrispondono nella sostanza all'acquisizione di una delle due unità previste. Lascia quindi la parola alla rappresentante del Governo per alcuni ulteriori elementi di valutazione su questo aspetto.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI evidenzia come per il programma pluriennale in esame la progettualità si sviluppi su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento dei sistemi interessati e al completamento delle componenti della Marina Militare interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 sottoposto ad approvazione è l'intero programma, sul presupposto che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltretutto quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solo in quanto soddisfatta *in toto*. In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive, evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare - con intervento contemporaneo - l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, consente di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nell'impiego operativo. Ricorda che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente nella cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura

finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento, rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno - tanto in ottica finanziaria che quantitativa - assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

La [PRESIDENTE](#), sottolineando l'importanza del chiarimento del Governo, chiede alla relatrice di formulare una proposta di parere.

La relatrice [DONNO](#) (M5S) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame, inserendo, come in occasione di precedenti programmi, e per dar conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, la raccomandazione al Governo di fornire adeguata informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con condizione del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (n. 317)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Rinvio del seguito dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda come il senatore Fusco abbia già svolto la sua relazione. Propone, concorde il relatore, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa dei prescritti pareri.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 7 dicembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali.

La finalità del programma, denominato SMD 5/2021, è quella di sottoporre ad un aggiornamento avionico la flotta dei velivoli C-27J, già in uso da anni, al fine di superarne talune obsolescenze tecnologiche e di prolungarne la vita operativa. Si ricorda che il velivolo in questione, sviluppato a seguito di un'iniziativa di collaborazione industriale fra l'Alenia Aerospazio (ora divenuta Leonardo S.p.A.) e la statunitense Lockheed Martin, è una piattaforma da trasporto tattico medio/leggero, destinato principalmente alle operazioni di *airlift* in teatro operativo, su piste corte e a ridosso delle zone di operazioni. Altro effetto dell'aggiornamento sarà quello di adeguare la flotta dei velivoli C-27J agli attuali standard operativi e alle nuove normative di sicurezza degli spazi aerei europei e

statunitensi, garantendo l'interoperabilità e l'efficacia del supporto alle componenti terrestri con specifico riguardo a quello delle "Operazioni Speciali". La scheda illustrativa che accompagna il provvedimento sottolinea come il programma - del quale si presume l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2030 - sia riferito all'acquisizione di un primo sistema (velivolo e sistema missione palettizzato) in configurazione prototipica, successivamente implementato per esprimere la massima capacità operativa prevista dall'Esigenza Operativa approvata e che porterà alla realizzazione degli assetti MC-27J *Praetorian* e ad almeno 4 sistemi missione sviluppati su base ATOS (*Airborne Tactical Observation Surveillance System*), che saranno progressivamente portati alla piena capacità. Il programma prevede inoltre l'incremento del Supporto Logistico per il mantenimento dell'efficienza e operatività dei velivoli modificati e del Sistema di Missione, l'acquisizione delle parti di ricambio e dei consumabili per l'effettuazione di attività manutentive straordinarie, la risoluzione delle obsolescenze, l'adeguamento infrastrutturale e infostrutturale, nonché requisiti addestrativi del personale.

Per quanto concerne i settori industriali coinvolti nell'attività produttiva, la scheda illustrativa sottolinea come il velivolo MC-27J sia realizzato interamente dalla Leonardo S.p.A. sulla base della piattaforma C-27J, già in uso. I settori industriali principalmente interessati sotto il profilo tecnologico ed innovativo in ambito aeronautico sono quelli di sviluppo hardware/software per l'avionica di bordo e la simulazione nei domini virtuali (simulatore di volo). Per la realizzazione del sistema di missione della componente identificazione, comunicazione e *data link* tattici, saranno coinvolte altre aziende dell'indotto aeronautico, in continuità con quanto avvenuto per gli assetti C-27J in linea. La realizzazione di tale progetto dovrebbe vedere il coinvolgimento dell'industria nazionale anche per tutte le attività di supporto, assicurando un positivo impatto sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all'indotto nel campo della filiera aeronautica con specifico riguardo ai sistemi avionici e di comunicazione.

L'onere previsionale complessivo del programma, come evidenziato dalla scheda tecnica SMD, è stimato in 99 milioni di euro e si svilupperà in 3 Fasi auto-consistenti. La spesa per le prime due Fasi (rispettivamente di 10 e di 70 milioni di euro) graverà sui capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02). La Fase 3, viceversa, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni euro.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 il programma pluriennale per lo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle Operazioni Speciali, per una flotta di tre assetti, venga riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 70), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a Presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) ([n. 99](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda come, nella scorsa seduta, la relatrice Casolati abbia svolto la sua relazione e il sottosegretario Mulé abbia fornito alcuni chiarimenti sulla procedura di nomina. Ricorda di aver

citato, nella scorsa seduta, il disegno di legge n. 1152 recante delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare. L'intervento di semplificazione previsto con quella delega potrebbe auspicabilmente intervenire anche sulla procedura di nomina in esame auspicabilmente superando l'ambiguità di una carica elettiva che deve poi essere confermata addirittura dal Consiglio dei Ministri che non ha marginale discrezionale della scelta. Rinnova quindi la preghiera a tutti i colleghi a sollecitare i propri Capigruppo per calendarizzare il provvedimento in Aula, appena conclusa la sessione di bilancio. Informa altresì che il senatore Castiello ha fornito un suo appunto informale, di carattere giuridico, sulla questione relativa alla legittimità del conferimento dell'incarico di Presidente all'avvocato Costantino Vespasiano per un periodo di quattro anni, essendo il candidato in pensione. Nel ringraziarlo per il suo lavoro di approfondimento, gli chiede di riassumere brevemente le sue conclusioni.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) evidenzia la validità delle conclusioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero della difesa in merito alla nomina in questione. Pur nella complessità della norma è infatti chiaro che l'U.I.T.S. rappresenti un ente pubblico, ma a base associativa. Proprio il diritto di elettorato, attivo e passivo, che discende dalla base associativa dell'ente, risulta il profilo meritevole di maggiore tutela. L'atto governativo è un mero atto ricognitivo della manifestazione della volontà assembleare, integrativo dell'efficacia della nomina decisa dall'assemblea. Rileva come l'opposta tesi deprimerebbe oltremisura l'autonomia assembleare, mortificando quella natura dell'U.I.T.S. Sottolinea infine che la deroga in questione è stata applicata, senza contrasti, nel caso della nomina del Presidente della Lega Navale Italiana, dell'ACI e della Aero Club d'Italia, enti pubblici aventi anche carattere di federazione sportiva e, quindi, associativo.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULE', nel ricordare come la nomina proposta sia a titolo gratuito, esprime apprezzamento per la ricostruzione giuridica del senatore Castiello.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), chiedendo di poter disporre, analogamente a quanto deciso dalla omologa Commissione della Camera dei deputati, di un tempo addizionale per la formulazione del parere.

La [PRESIDENTE](#) propone dunque, concorde la relatrice, di rinviare ad una successiva seduta la conclusione dell'esame.

La Commissione conviene.

SULLA RECENTE VISITA AL CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE UNICO DELLA DIFESA

La [PRESIDENTE](#) riferisce sulla visita che, nella giornata di giovedì 11 novembre, insieme alla senatrice Donno e al senatore Gasparri, ha svolto a Gaeta, presso il Centro di dematerializzazione unico della Difesa, struttura industriale dell'Agenzia Italiana Difesa. Sottolinea l'importanza della struttura, che costituisce una risorsa per il Paese, consentendo, in linea con quanto previsto dal PNRR, di accelerare sulla via della digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Rimarca come peraltro siano emersi problemi in relazione alla carenza di personale, che rischia di compromettere le prospettive industriali dell'ente.

Interviene la senatrice [PETRENGA](#) (FdI) per sottolineare che analoghe preoccupazioni di ordine occupazionale emergono anche in relazione ad un'altra struttura dell'Agenzia Italiana difesa, lo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea come la problematica sia ben presente. Sottolinea l'opportunità di approfondire la questione, per preservare e rafforzare questi importanti siti industriali.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
476ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come

risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura

localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso "3-ter", che occorre valutare gli eventuali costi per l'attività di formazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo, per l'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie sui luoghi di lavoro, di un'ulteriore quota dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pregiudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che l'attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie sul luogo di lavoro presentata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane necessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di determinate funzioni.

Con riferimento all'articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera *b*)), prevedere espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di apposita relazione tecnica. Altresì, conformemente all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all'articolo 8, recante, tra i criteri di delega, alla lettera *d*), la creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitutive dell'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui dal 2025 fino all'anno 2036, e stabilisce la procedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L'articolo 13 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole: "parte investimenti" andrebbero sostituite dalle seguenti: "parte capitale", e che dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze," andrebbero inserite le seguenti: "per l'anno 2022,".

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di copertura di cui all'articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale 2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresì che l'accantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferimento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilancio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 4.6); all'articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.4); all'articolo 9, al comma 3, siano sopprese le parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.5); all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in seduta); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2)).

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.2.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull'articolo 9, comma 2, del testo. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.8, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario su parte dell'articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.22, in tema di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si valuti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che incrementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sindacali. Occorre valutare l'emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra le materie oggetto di contrattazione l'orario di lavoro, i turni di servizio, gli incentivi, le aspettative sindacali e l'aggiornamento. Si valutino gli eventuali profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incrementano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rappresentatività sindacale. Occorre valutare altresì gli emendamenti 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rappresentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2447\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della neutralità

finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Ministro della salute l'adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nei locali al chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.1000.

Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente l'individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe proposte 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero di unità di personale di cui può avvalersi l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, la proposta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e 9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.100.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico venga effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analogo al 9.100/36 e 9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analogo al 9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analogo al 9.100/45 e 9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Comporta altresì maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che incrementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresì, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2), ne chiede l'accantonamento per favorire il dovuto approfondimento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento 3.0.1000/1.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura dell'emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in

merito agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull'emendamento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all'inidoneità della copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.

Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere l'esame degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresì esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, evidenzia come l'approvazione di tali proposte possa comportare il rischio dell'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ragioneria Generale dello

Stato recante l'integrazione delle risposte precedentemente depositate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ([n. 317](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;

- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza."

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;
- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 477 (ant.) del 17/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
477^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2021 ([n. 315](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione)

dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria GUERRA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, nel prendere atto che la relazione tecnica conferma la neutralità finanziaria del provvedimento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo appena espresso alle Commissioni riunite in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi formulati sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione della relatrice, che prospetta l'espressione di un parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una serie di modifiche volte a sopprimere le disposizioni derivanti dall'approvazione, presso la Commissione di merito, di emendamenti che avevano già ricevuto un parere contrario per i profili finanziari.

Anticipando la valutazione sugli emendamenti, precisa che la valutazione contraria sul comma 2 e su parte del comma 3 dell'articolo 9 può essere superata con l'approvazione degli emendamenti del relatore 9.7 e 9.8.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo un supplemento di riflessione in ordine alla richiesta di soppressione del comma 6 dell'articolo 13, rilevando che, trattandosi della riduzione del contributo minimo degli iscritti alle associazioni sindacali tra militari, non sembra che la disposizione possa avere un impatto sulla finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce che la riduzione del contributo sindacale minimo incide sulla determinazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e, di conseguenza, sul riconoscimento di distacchi e permessi sindacali retribuiti, nonché su permessi e aspettative sindacali non retribuiti. Conferma pertanto l'avviso contrario sul punto.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui si associa la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), alla luce del dato testuale esprime perplessità sui presunti effetti finanziari negativi del comma 6 dell'articolo 13.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) osserva che la condizione posta al testo è diretta a evitare la proliferazione di associazioni scarsamente rappresentative, anche in relazione all'incremento del numero di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), dopo aver ricapitolato le valutazioni sul testo, richiama le questioni poste con riguardo agli emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti, concorda con il relatore sulla proposta di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario.

Si pronuncia quindi in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 5.2, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

Come già anticipato, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 9.7 e 9.8, che consentono di superare il parere contrario, rispettivamente, sul comma 2 e su parte del comma 3 dell'articolo 9.

Formula una valutazione non ostativa, altresì, sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 13.12, 13.13, 13.14, 13.16, 13.17 e 14.5 segnalati dalla relatrice, nonché sulle restanti proposte.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il [PRESIDENTE](#), la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base delle delucidazioni fornite dal Governo e alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 4, comma 1, lettera h), sia soppressa la parola: "legale";
- all'articolo 9, il comma 2 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.7;
- all'articolo 9, il comma 3 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.8;
- all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (conformemente all'emendamento 9.9);
- all'articolo 13, sia soppresso il comma 6.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.7, 11.8, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.4.2.3. 11[^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 275 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
275^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Ha la parola per illustrare gli aspetti di competenza il relatore [CARBONE](#) (*IV-PSI*), il quale dà conto dell'articolo 4 del decreto-legge in esame, che dispone la proroga di un termine nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

In conclusione propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esame e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) espone i contenuti dello schema di regolamento in esame, recante la disciplina relativa al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021.

In riferimento al Titolo I, segnala innanzitutto gli articoli da 1 a 3, che istituiscono il ruolo del personale dell'Agenzia, distinto nelle aree "manageriale e alte professionalità" e "operativa", mentre gli articoli da 4 a 7 delineano dettagliatamente gli ambiti di attività dei diversi segmenti professionali. Passa quindi al Titolo II, riguardante la disciplina delle assunzioni e i requisiti dei candidati ai vari profili, nonché le procedure per il passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale e alte professionalità e l'inquadramento del personale, già appartenente a pubbliche amministrazioni, assunto a tempo determinato.

Dopo aver dato conto degli obblighi e dei divieti concernenti il personale recati dal Titolo III, riferisce in ordine al Titolo IV, il quale dispone in materia di orario di lavoro, anche in relazione al lavoro straordinario, alla flessibilità, alla banca delle ore e alla banca del tempo.

Segnala successivamente il Titolo V, recante la disciplina relativa a congedi, aspettative, assenze, accertamenti, rimborsi e indennizzi, il Titolo VI, che prevede la programmazione di iniziative volte all'inserimento, alla formazione e allo sviluppo professionale, il Titolo VII, volto a disciplinare il sistema di valutazione interno, e il Titolo VIII, contenente le disposizioni riguardanti gli avanzamenti. Dopo essersi soffermato sulle disposizioni di cui al Titolo IX, concernenti assegnazioni, trasferimenti, incarichi e distacchi, anche relativamente all'attribuzione delle posizioni organizzative di carattere manageriale, segnala i titoli X, XI e XII, riguardanti rispettivamente le sanzioni disciplinari, le cause estintive del rapporto d'impiego e l'acquisizione del personale a contratto e di quello proveniente da altri enti.

Richiama poi l'attenzione sul Titolo XIII, contenente le disposizioni in materia di trattamento economico, basate sul rinvio alle pertinenti disposizioni del regolamento del personale della Banca d'Italia.

Richiama infine i titoli XIV e XV, recanti disposizioni transitorie, varie e finali.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che il termine per l'approvazione del parere è posto a martedì 30 novembre. Informa quindi che la 1a Commissione ha trasmesso osservazioni non ostantive.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) segnala il carattere di urgenza dello schema di regolamento in esame, necessario alla tutela della sicurezza nazionale.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva la sussistenza di tempi congrui per il confronto delle diverse componenti politiche con il relatore ai fini della definizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
271^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo, con una osservazione riferita all'emendamento 9.100, che introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi 5-bis e 5-ter che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

In particolare, propone di far rilevare che il citato articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

In assenza del relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), il presidente [STEFANO](#) (PD) presenta uno schema di parere non ostativo, sul disegno di legge in titolo, di conversione del cosiddetto decreto fiscale.

Per quanto riguarda i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, rileva che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la "lotteria dei corrispettivi", al credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19.

Rileva, al riguardo, che il comma 13 dell'articolo 5 del disegno di legge estende l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il contributo a fondo perduto per le *start-up*, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (Misto) preannuncia il suo voto di astensione, rilevando che, salve le molte disposizioni meritevoli del provvedimento, tra cui quelle di sostegno al reddito, il mero inasprimento del dispositivo sanzionatorio non è adeguato a combattere il fenomeno infortunistico che ha radici in una diffusa cultura dell'approssimazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, sottoscritto nel 2017, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021.

Ricorda che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e operante come centro specializzato in materia di asilo. L'EASO ha lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS).

Fra i compiti specifici dell'EASO, figurano in particolare quelli di incoraggiare lo scambio e la

condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

L'Accordo in ratifica, composto di 16 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza, assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale, previdenziale e sanitaria, per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14). Infine, l'articolo 15 stabilisce che le controversie relative all'applicazione dell'Accordo, qualora non risolte in via negoziale, saranno riferite alla Corte di giustizia dell'UE.

La citata Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, che forma parte integrante dell'Accordo, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, in particolare relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme e alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri addizionali derivanti dall'esito delle controversie ai sensi dell'articolo 15 si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, non rilevando profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni circa la provenienza e l'entità numerica del personale dell'Ufficio romano di EASO, oggetto dell'Accordo.

La relatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di svolgere gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, composto di 7 articoli, recanti misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP. Rileva che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo soprattutto gli articoli 1 e 5. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati, specificamente elencati, e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice.

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, la Camera ha apportato alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge. Ha anche introdotto una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati elencati. Un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere "specifiche".

Tale intervento normativo mira a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 marzo 2021, *H.K.*, causa C-746/18, in cui si afferma, infatti, il principio secondo cui l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, da cui sia possibile trarre precise conclusioni sulla vita privata, può essere autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La Relatrice ritiene, quindi, che le predette disposizioni rendano coerente l'ordinamento interno con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, non ravvisando profili di contrarietà delle disposizioni in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in assenza del relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 13 articoli in

materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dai regolamenti previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento del disegno di legge, il quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: - hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c.; - trovano fondamento in convenzioni; - sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Viene anche estesa l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 3 sanziona con la nullità le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 prevede che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo, condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza cioè tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5 reca la disciplina dell'equo compenso. In particolare, specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria; stabilisce il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista; prevede l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali.

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali. In tali casi, i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe.

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 13 la clausola finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409

La 14a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo; valutato in particolare l'emendamento 9.100, che sostituisce l'articolo 9 del decreto-legge, relativo a disposizioni in materia di tutela di dati personali e che modificano in più parti il decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. codice della *privacy*);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: l'emendamento 9.100 introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi *5-bis* e *5-ter* che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

Al riguardo, si osserva tuttavia che il citato articolo 36, paragrafo 4, non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La 14^a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili; considerato, in particolare, per i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la "lotteria dei corrispettivi", al credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19; rilevato, al riguardo, che il comma 13 dell'articolo 5 del disegno di legge, estende l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il contributo a fondo perduto per le *start-up*, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2447

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP;
considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice;
considerato che l'intervento normativo si prefigge di conformare la legislazione italiana ai principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 marzo 2021, *H.K.*, causa C-746/18, relativa a un procedimento penale estone. La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha affermato che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica (con ciò applicando il principio di proporzionalità) e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati;
valutato quindi che il provvedimento rende coerente l'ordinamento interno con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2447
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Titolo breve: *d-l 132/2021 -giustizia, difesa, referendum, assegno temporaneo e IRAP*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 379](#)

Dibattito connesso

16 novembre 2021

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 novembre 2021 alle ore 16:00

[N. 380](#)

Dibattito connesso

17 novembre 2021

Sui lavori del Senato

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. né articoli aggiuntivi, dell'art. unico del ddl n. 2447, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. né articoli aggiuntivi, dell'art. unico del ddl n. 2447, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 210, contrari 30, astenuti 0, votanti 240, presenti 241

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 379 del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

379a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 380 del 17 novembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,54).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 11 novembre 2021 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» (2447).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 11 novembre 2021 è stato presentato il seguente disegno di

legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» (2449).

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul disegno di legge di bilancio (ore 16,59)

Stralcio degli articoli 58, 59, 64, 90, comma 2, e 93, comma 3, del disegno di legge n. 2448

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul disegno di legge di bilancio».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2448 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».

Invito il senatore Segretario a darne lettura.

TOSATO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegata al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, si segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo

del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2022, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di bilancio appare nel complesso in linea con le prescrizioni della legge 31 dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica, fatta eccezione per le disposizioni segnalate nel predetto parere.

Dispongo pertanto lo stralcio di tali disposizioni che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

Disegni di legge, assegnazione

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Deferisco il disegno di legge n. 2448 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) alla 5a Commissione in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni in sede consultiva dovranno comunicare i propri rapporti alla 5a Commissione entro martedì 23 novembre.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi o ad integrare i propri ordini del giorno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario della settimana corrente e approvato il calendario dei lavori fino al 25 novembre.

Nella seduta di oggi il Presidente renderà le comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio (comunicazioni già rese).

Restano confermati, a partire dalla giornata di domani, gli altri argomenti già previsti nel calendario della settimana corrente: disegni di legge in materia di libertà sindacale del personale militare, approvato dalla Camera dei deputati; decreto-legge capienze; decreto-legge in materia di giustizia e proroghe, approvato dalla Camera dei deputati.

La settimana prossima sarà riservata ai lavori delle Commissioni, che dovranno comunicare i propri rapporti sul disegno di legge di bilancio alla 5a Commissione permanente entro martedì 23 novembre.

Nella mattinata di giovedì 25 novembre l'Aula del Senato sarà impegnata per un'iniziativa celebrativa della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'Assemblea potrà essere convocata giovedì 25, alle ore 16, per la discussione dei disegni di legge per il contrasto delle molestie sui luoghi di lavoro, ove conclusi dalle Commissioni.

I Capigruppo hanno stabilito che, a partire dalla prossima chiama per la fiducia al Governo, verranno ripristinate le modalità di votazione con appello nominale vigenti prima dell'emergenza da Covid-19, anche ad evitare incresciosi episodi come quello che la settimana scorsa ha riguardato il senatore Bagnai. Pertanto, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario esprimerà ad alta voce il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 25 novembre:

Martedì	16	novembre	h. 16,30-20	-
Mercoledì	17	"	h. 9,30-20	Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio (*)
Giovedì	18	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1893 e connessi - Libertà sindacale personale militare (approvato dalla Camera dei deputati) - Disegno di legge n. 2409 - Decreto-legge n. 139, Capienze (scade il 7 dicembre) - Disegno di legge n. 2447 -

				Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 29 novembre</i>)
--	--	--	--	--

(*) Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5^a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni in sede consultiva dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione permanente entro martedì 23 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2447 (Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe) dovranno essere presentati entro le ore 16 di mercoledì 17 novembre.

La settimana dal 22 al 26 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Nella mattinata di giovedì 25 novembre l'Aula del Senato sarà impegnata per un'iniziativa celebrativa della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'Assemblea potrà essere convocata giovedì 25 novembre, alle ore 16, per la discussione, ove conclusi dalle Commissioni, dei disegni di legge per il contrasto delle molestie sui luoghi di lavoro.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2409

(Decreto-legge n. 139, Capienze)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2447

(Decreto-legge n. 132, Giustizia e proroghe)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'

L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle ritiene che la trasparenza sia alla base della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la trasparenza deve perciò contraddistinguere l'operato della classe politica per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

C'è una vicenda che da giorni è oggetto di attenzione da parte dei *media* e che ha contorni opachi e certamente poco trasparenti; una vicenda che chiama in causa esponenti politici di rilievo e si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open. Negli atti di questa inchiesta si prospetta infatti un vero e proprio dossieraggio ai danni del MoVimento 5 Stelle e di suoi esponenti di rilievo. In una *e-mail* inviata nel 2017 dal giornalista Rondolino al senatore Renzi, di cui allora era consulente, si legge infatti: «Caro Matteo, eccoti un primo appunto sulla struttura di propaganda antigriolina». «Sarebbe utile vederci per iniziare la Lunga Marcia». «Notizie, indiscrezioni e rivelazioni mirate a distruggere la reputazione e l'immagine pubblica di Grillo, Di Maio, Di Battista, Raggi, Casaleggio Travaglio e Scanzi». Per realizzare questo bisogna «creare una piccola, combattiva redazione» con «due giornalisti di inchiesta e un investigatore privato di provata fiducia e professionalità (a costo medio-alto)». Questa *e-mail* fu poi inoltrata dal senatore Renzi al suo collaboratore Marco Carrai.

Signora Presidente, chiaramente la magistratura farà il suo corso, ma quello che stupisce - me lo faccia dire - è il silenzio totale delle altre forze politiche su questo tema. (*Applausi*). Non una parola di biasimo, non una richiesta di chiarimenti, non un cenno di solidarietà nei nostri confronti, nei confronti di colleghi che siedono in quest'Aula e che sembrano essere stati oggetto di quel dossieraggio. (*Applausi*). Un silenzio che sta diventando imbarazzante.

Il tema della trasparenza si collega anche ai lauti compensi come conferenziere che il senatore Renzi pare ricevere da soggetti italiani e internazionali: dimostrazione plastica del rischio che il confine tra politica e affari, tra cosa pubblica e tornaconto personale si può assottigliare fino a scomparire. Quindi, a tutti presenti e a tutte le forze politiche chiedo il massimo impegno affinché parole come disciplina, onore e trasparenza siano realmente applicate. (*Applausi*).

A questo riguardo, signora Presidente, dovremmo adottare un codice di condotta per i senatori che metta al centro la trasparenza, così come è già stato fatto alla Camera, perché in questo momento storico serve un segnale chiaro al Paese. Del resto, anche l'organo del Consiglio d'Europa che si occupa di lotta alla corruzione ha sollecitato il nostro Paese ad adottare una vera e seria legge sul conflitto di interessi.

Una legge sul conflitto di interessi targata MoVimento 5 Stelle è in discussione alla Camera, mentre un altro disegno di legge è stato qui depositato dal nostro collega Ferrara. Allora lavoriamoci insieme, confrontiamoci, acceleriamo e dimostriamo ai cittadini che la politica e il Parlamento hanno la forza e la volontà di rimuovere le opacità e le zone grigie di cui il nostro Paese è incrostato.

Il MoVimento 5 Stelle, oltre a chiedere di adottare un codice deontologico e di appoggiare la nostra proposta sul conflitto di interessi, ha anche chiesto, in Commissione di vigilanza Rai, l'audizione dell'amministratore delegato, proprio per chiarire i rapporti del nostro servizio pubblico con i soggetti imprenditoriali coinvolti in questa inchiesta.

Vorrei avanzare un'altra richiesta, Presidente, un'esortazione al senatore Renzi a non fare richiesta di immunità. (*Applausi*). Del resto, era lo stesso senatore che qualche anno fa si... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Castellone. (*Commenti*). Ha terminato? Va bene, termini.

CASTELLONE (*M5S*). Il senatore Renzi si diceva contrario all'immunità. E allora: adozione del codice deontologico, approvazione della legge sul conflitto di interessi e non ricorso all'immunità da parte del senatore Renzi. Queste sono le proposte del MoVimento 5 Stelle per tutelare davvero il confronto democratico, perché senza coscienza morale il nostro Paese non ha futuro. (*Applausi*).

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, io non avevo e non ho nulla di pronto come la senatrice Castellone, che naturalmente ha letto ciò che magari Travaglio le ha scritto. (*Applausi. Commenti*).

Sinceramente, Presidente, io credo che... (*Commenti*). Noi abbiamo lasciato parlare senza interrompere, presidente Taverna.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato tutti in silenzio. Adesso ascoltiamo quello che dice il presidente Faraone. Prego.

FARAONE (*IV-PSI*). Inviterei la presidente Taverna a non ritornare ai vecchi fasti. Ci piaceva forse di più in quel modo. Sinceramente vederla composta oggi, anzi vederla fintamente composta oggi fa un po' ridere.

Però, Presidente, quello che vorrei dire in maniera molto tranquilla e che vorrei anche sottolineare è l'aspetto di chi, con l'intervento di oggi, ha chiesto solidarietà. È abbastanza ridicolo, Presidente, che il MoVimento 5 Stelle stia chiedendo alle forze politiche presenti in quest'Aula solidarietà per aver subito niente di più di quello che loro hanno fatto in questi anni a tutti noi. (*Commenti*). Presidente, tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, hanno subito dal MoVimento 5 Stelle quello che la senatrice Castellone sta dicendo di aver subito, cioè abbiamo subito la creazione... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ognuno ha potuto esprimere il proprio parere. Mi pare che prima ci sia stato silenzio da parte di tutti. Pregherei di far parlare il presidente Faraone, per cortesia. Questo modo di dissentire non fa parte della dialettica parlamentare; ognuno può dire quello che crede. Prego, dica quello che vuol dire. Prego, continui.

FARAONE (*IV-PSI*). Presidente, abbiamo subito, tutti noi parlamentari di tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, la creazione di profili falsi su Facebook da parte del MoVimento 5 Stelle per insultare ognuno di noi. (*Commenti*).

Signor Presidente, abbiamo subito *fake news* create dal MoVimento 5 Stelle e dalla piattaforma Rousseau per insultare noi, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, il Partito Democratico (ricordiamo le parole su Bibbiano) e Italia Viva. Tutte le forze politiche, trasversalmente, sono state insultate con informazioni false, *fake news* e insulti continui e costanti. I *social* sono stati utilizzati come manganelli nei confronti di donne e uomini perbene da una forza politica che è entrata in Parlamento, con così tanti senatori, utilizzando l'arma della denigrazione nei confronti dei parlamentari, colpevoli soltanto di essere tali. (*Applausi*). Infatti, è stato detto per anni che fare il parlamentare voleva dire essere criminale. (*Commenti*). Sono venuti qui contro la casta e oggi la rappresentano.

Sinceramente, non accetto di sentir loro chiedere solidarietà per qualcosa che non è stato fatto, se non da loro, nella storia della Repubblica italiana. (*Applausi*). L'unico movimento che è cresciuto con l'uso del manganello mediatico si chiama MoVimento 5 Stelle. (*Commenti*). Vadano a chiedere solidarietà a qualcun altro.

In più, signor Presidente, abbiamo chiesto, con il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, di poter approfondire (li si che c'è tanto da approfondire, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle) cosa è successo in merito a De Donno, al Venezuela, ai ventilatori e a tante cose su cui il MoVimento 5 Stelle non dice una parola. (*Commenti*). Venezuela e De Donno: ci dicano loro, che sono per la trasparenza, che cosa è successo... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Pellegrini Marco, la invito a sedersi.

FARAONE (*IV-PSI*). Su tutto questo stanno zitti.

Sinceramente, reputo l'intervento della senatrice Castellone una caduta di stile. Non si capisce su cosa la senatrice Castellone è intervenuta. Ha attaccato frontalmente un senatore della Repubblica su argomenti su cui dovrebbero soltanto tacere perché non hanno assolutamente di che cosa argomentare. Concludo questo mio intervento, che non avrei voluto fare, ma sono stato costretto. Tra l'altro, è stato un intervento molto faticoso perché i senatori del MoVimento 5 Stelle non hanno alcun rispetto per i colleghi. Purtroppo ci sono stati tanti schiamazzi e interruzioni, ma siamo abituati perché la vera natura è questa. *(Commenti)*. Chi è stato parlamentare nella passata legislatura sa qual è la loro vera natura. *(Commenti)*. Oggi hanno messo cravatte e giacche e fanno gli istituzionali, ma conosciamo la loro natura. Altro che solidarietà! *(Applausi. Commenti)*.

[DE CARLO](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo dopo questa poco piacevole diatriba tra alleati di Governo che ci vede spettatori. Ad entrambe le parti avremmo qualcosa da dire, ma ci concentriamo su cose molto più importanti.

Vorrei stigmatizzare quanto sta accadendo nel mio territorio, nella Provincia di Belluno, con due imprese, la ACC e l'Ideal Standard, che versano ormai da tempo in una crisi aziendale; imprese che necessitano - in maniera velocissima per la ACC e veloce per Ideal Standard - di un intervento dello Stato, attraverso Fincantieri, che metta in sicurezza gli 800 posti di lavoro che oggi risultano a rischio. Ricordo - ad esempio - che una delle aziende, ovvero la ACC, è in amministrazione controllata, ma non ha ricevuto ad oggi alcun tipo di finanziamento, neanche dopo l'approvazione del famoso articolo 37 del decreto sostegni, che di fatto, dallo scorso anno, consentirebbe anche alle imprese in amministrazione controllata di ricevere delle risorse.

Lo voglio ricordare perché tale questione non riguarda solo il Comune di Borgo Valbelluna, che vedrebbe la perdita di 800 posti di lavoro. Faccio, tra l'altro, un piccolo inciso: si tratta, paradossalmente, del Comune di due Ministri dell'attuale Governo, ovvero il ministro per i rapporti con il Parlamento, D'Incà, e il ministro dell'economia e delle finanze, Franco. Ebbene, una frazione come quella di Trichiana, che ha 2.500 abitanti e che ha un Ministro quasi ogni 1.000 abitanti, non riesce a vedere la luce rispetto alle due aziende citate, che sono in fortissima crisi. Lo scorso sabato c'è stata una grande manifestazione di piazza, proprio sotto il Comune di Borgo Valbelluna, che ha un sindaco coraggioso, ma quasi logorato dal grandissimo lavoro che sta compiendo e a cui va tutta la mia solidarietà. Questo sindaco non è nemmeno della mia parte politica, è esattamente dell'altra parte, ma gli riconosco una grandissima capacità di mettere attorno a sé tutte le istituzioni e di lottare a favore degli operai. È solo grazie agli operai che oggi queste due imprese, senza un soldo dallo Stato, riescono quantomeno a continuare un minimo di produzione, anche grazie agli accordi con i fornitori, che addirittura finanziano la loro attività, pagando prima le commesse: è il caso dell'Electrolux. Credo dunque che l'intervento dello Stato sia più che mai doveroso.

Avevamo chiesto al ministro Giorgetti la possibilità di incontrarlo: l'appuntamento sarebbe stato per oggi alle ore 16... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, la invito a concludere, per cortesia.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, la ringrazio per la cortesia, ma il tema, riguardante 800 famiglie e 800 posti di lavoro, è talmente importante che credo che un supplemento di tempo sia non dico doveroso, ma quanto mai gradito.

Signor Presidente, dunque la ringrazio e faccio appello al ministro Giorgetti affinché chiuda questa benedetta situazione, attraverso l'intervento di Fincantieri, per quanto attiene alla ACC e Ideal Standard, facendo sì che la proprietà ceda un marchio importante, come Ceramica Dolomite, per fare in modo che due imprese del territorio, così strategiche, possano continuare a vivere. *(Applausi)*.

[BRIZIARELLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché ieri è stato pubblicato il «XII Atlante dell'infanzia a rischio in Italia», a cura di Save the Children, il primo dell'era post-Covid. Il quadro devastante che ne emerge si inserisce in una situazione di fragilità per il nostro

Paese, che merita sicuramente l'attenzione di tutto il Parlamento e che sicuramente non può ridursi al semplice intervento odierno. Questo è un appello che lancia a tutti i colleghi, al di là dei colori politici di appartenenza.

Ci sarebbe da intervenire per ore sui dati che sono riportati in quel documento e io ne ho scelti alcuni. Il primo e il più evidente è che, in quindici anni, è calato di 600.000 unità il numero dei bambini da zero a diciotto anni. Si dirà che si parla da tanti anni dell'inverno demografico, tanto che nel 2008 ne scriveva Piero Angela, insieme a Lorenzo Pinna, nel libro «Perché bisogna fare più figli», a proposito dei rischi del calo demografico per il nostro Paese, di cui parlava a prescindere dalle appartenenze di qualsiasi tipo. La situazione è oggi drammaticamente peggiorata. Sono però un milione e 300.000 i bambini che, nel nostro Paese, vivono in povertà assoluta: non nelle *bidonville* o lontano da qui migliaia di chilometri, ma nelle nostre città.

Il 6 per cento dei bambini da uno a quindici anni ha sperimentato la fame, e cioè la povertà alimentare, per l'impossibilità per i propri genitori di fornire loro anche solo un pasto a base proteica nel corso della giornata. Non sono le pagine di Erri De Luca, che descriveva ne «Il giorno prima della felicità» la vita nella Napoli del Dopoguerra, ma sono dati che si riferiscono all'Italia di oggi, all'Italia del 2021. Ebbene, oltre al tema della sussistenza, c'è quello dei servizi: solo un bambino su sette nel nostro Paese ha accesso agli asili nido. Ovviamente è un dato su scala nazionale che peggiora in molte Regioni d'Italia.

Fra pochi giorni, il 20 novembre, ricorre la Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Ebbene, quando giusto trent'anni fa, nel 1991, il nostro Paese ha firmato quella Convenzione, l'ha fatto pensando magari ai Paesi in via di sviluppo, a situazioni difficili presenti altrove. Invece ci ritroviamo trent'anni dopo con queste situazioni in casa nostra, qui, ora. È a questo che dobbiamo dare risposta da subito con la legge di bilancio e in parte è stato fatto: aumenteranno i contributi per la realizzazione degli asili nido, cui sono destinati 2,375 miliardi di euro, ma si tratta non solo di questo, ma anche di cambiare completamente la prospettiva. Non si può pensare di mantenere dei figli o addirittura di farne altri con il reddito di cittadinanza o con misure di mera sussistenza. (*Applausi*). Bisogna dare la possibilità di pensare a un futuro per sé e i propri figli. Anche questa è libertà, perché altrimenti si è liberi soltanto di imprecare e di morire di fame, e questo in Italia, nel 2021. (*Applausi*).

[L'ABBATE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, vorrei portare alla vostra attenzione una problematica territoriale. Ieri ho partecipato a una riunione con l'ASI di Brindisi, l'Associazione per lo sviluppo industriale della città e di tutto il territorio brindisino, e a questo proposito ringrazio anche il neopresidente Vittorio Rina del lavoro che sta svolgendo; riunione nella quale abbiamo posto l'attenzione su alcune particolarità.

Innanzitutto, è importante dire che, anche se molto spesso a proposito della Puglia sentite parlare delle problematiche che riguardano un'altra città, Taranto, anche Brindisi ha bisogno di molta attenzione. Dobbiamo ricordare che in quella realtà abbiamo una delle centrali Enel più grandi in Italia, che è la Federico II, e quindi parliamo di decarbonizzazione. Abbiamo bisogno veramente di avere un'attenzione per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riguardo ai possibili rilevanti progetti di sostenibilità per supportare un territorio.

Sicuramente si è parlato di attrarre nuove aziende anche importanti, ma a tal fine bisogna prima di tutto rendere attrattivo il territorio, e quindi supportarlo per creare delle infrastrutture, altrimenti chi verrà ad investire in quella zona già particolare? Un'attenzione particolare deve essere data al sito SIN che deve essere bonificato, perché quelli sono i terreni messi a disposizione.

L'altro elemento su cui abbiamo posto attenzione è che è evidente che, per evitare che siano connessi gli stessi errori del passato, che vediamo sia sul territorio brindisino, sia in altri territori italiani o del mondo, occorre portare aziende che non siano inquinanti e, quindi, realtà produttive, attività antropiche che portino sicuramente lavoro e sviluppo del territorio sostenibile e attento alla salute della popolazione, onde evitare di creare ulteriori impatti ambientali.

Vorrei concludere il mio intervento formulando un sincero augurio di buon lavoro a tutto il consiglio

di amministrazione dell'ASI e ribadendo al Governo la nostra disponibilità e quella mia personale a dare supporto al territorio per portare avanti uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista.
(*Applausi*).

[PIARULLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIARULLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi, la recente apertura della questura e dei comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza nella Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) sembra aver attenuato solo in parte il problema della criminalità in quel territorio. La BAT, tra l'altro, è confinante con Corato, l'ultimo paese della Città metropolitana di Bari, che è risultato uno dei paesi in cui si assiste al maggior numero di furti d'auto, a cui si aggiungono altri tipi di reati. Tutto questo avviene anche grazie al fatto che quella di Barletta-Andria-Trani è una Provincia cuscinetto fra quelle di Bari e Foggia, in cui la criminalità organizzata è fortemente radicata. L'ultima recente notizia è quella dei sequestri lampo a scopo di estorsione, sebbene anche di poche ore, nei confronti di imprenditori. Questo dato deve fare ulteriormente riflettere su quanto l'asticella della criminalità si stia alzando.

Sensibilizzo, pertanto, tutte le istituzioni competenti, i prefetti e le Forze dell'ordine, a rispondere anche al grido d'allarme che è stato lanciato dal procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, che ha consegnato alla stampa un *reportage* contenente tutte le indicazioni precise della situazione che sta investendo la BAT e il circondario del tribunale di Trani.

Rivolgo un appello a tutte le autorità competenti, al ministro dell'interno Lamorgese e al ministro della difesa Guerini, affinché possano veramente avere un'interlocuzione con tutte le autorità preposte al fine di arrivare a una soluzione e soprattutto dare serenità a coloro che vivono in questi territori.

(*Applausi*).

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, soltanto pochissimi giorni fa in quest'Aula abbiamo votato e convintamente approvato il prolungamento della nostra Commissione di inchiesta sui fatti del Forteto. Lo abbiamo fatto penso per motivi diversi, ma tutti quanti convinti che non si possa ulteriormente tollerare quella che è una maniera ormai sistematica di colpire i diritti dei bambini. Sabato prossimo, il 20 novembre, sarà il trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il tema vero è che si sommano, ai danni di questi ragazzi, violenze che a volte maturano nel contesto familiare a violenze non meno gravi - a mio avviso anche più gravi - che maturano in un contesto istituzionale o para-istituzionale, come i fatti del Forteto confermano di giorno in giorno, mano a mano che il nostro approfondimento prosegue.

La cosa drammatica, Presidente, che pongo alla sua attenzione è che, se il Forteto rappresenta una storia che si è conclusa - male, ma si è conclusa, perché con sedici suicidi di adolescenti e di giovani possiamo francamente dire che si è conclusa male - oggi si ripetono fatti ed eventi simili, non in maniera "comunitaria", com'è accaduto al Forteto, ma sicuramente concreti. Parlo di bambini che vengono allontanati dalle famiglie, parcheggiati in case famiglia, con tutta una serie di problemi che un'altra Commissione potrà approfondire, ma soprattutto senza che siano restituiti alla famiglia; in molti casi, con l'effetto paradossale, descritto nell'interrogazione [3-02832](#) che ho presentato, che questi ragazzi vengono poi affidati al genitore inizialmente accusato di violenza. Come a dire: una madre rimprovera o comunque denuncia un padre per i giochi erotici, per non parlare di violenza, con la figlia; dopodiché, dopo una lunga permanenza, confusa e pasticciata, nelle case famiglia, la bambina viene affidata al padre, ignorando le istanze che riguardano la possibile disponibilità dei nonni e tante altre cose.

Sembra quasi che questi lavori non ci insegnino nulla. Io mi chiedo come sia mai possibile che il Ministero della giustizia non risponda mai alle nostre interrogazioni su questi punti e non senta mai il bisogno di fare chiarezza su situazioni che hanno un indice di drammaticità non immaginario o immaginifico, ma reale, concreto e documentato. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 novembre 2021**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,40)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Bruzzone, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, Dell'Olio, De Poli, Di Marzio, Faggi, Fazzone, Florida, Galliani, Ghedini, Iwobi, Licheri, Lomuti, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Ripamonti, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Anastasi, Cangini e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Fedeli.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

Con lettera in data 11 novembre 2021, la Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Dessì ha costituito all'interno del Gruppo la componente "PARTITO COMUNISTA".

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Con lettera in data 12 novembre 2021, i senatori Paragone, Giarrusso e Martelli hanno comunicato che la componente del Gruppo Misto "Italexit-Partito Valore Umano" cambia la propria denominazione in "Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano".

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Ministro della difesa

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (2447)

(presentato in data 11/11/2021)

C.3298 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (2450)

(presentato in data 12/11/2021)

C.2746 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (2451)

(presentato in data 12/11/2021)

C.2823 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (2452)

(presentato in data 12/11/2021)

C.2824 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'economia e delle finanze

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (2448)

(presentato in data 11/11/2021);

Ministro dell'economia e delle finanze

Consultazione sindacale in via telematica per la tutela dei lavoratori in relazione alle crisi d'impresa (2448-bis)

(presentato in data 16/11/2021)

Derivante da stralcio art. 58 del DDL S.2448;

Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizione in materia di concessione di integrazioni salariali ordinarie (2448-ter)

(presentato in data 16/11/2021)

Derivante da stralcio art. 59 del DDL S.2448;

Ministro dell'economia e delle finanze

Consultazione sindacale in via telematica per il trattamento straordinario di integrazione salariale (2448-quater)

(presentato in data 16/11/2021)

Derivante da stralcio art. 64 del DDL S.2448;

Ministro dell'economia e delle finanze

Differimento del termine per l'utilizzo del sistema di allerta COVID-19 (2448-quinquies)

(presentato in data 16/11/2021)

Derivante da stralcio art. 90, comma 2 del DDL S.2448;

Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni per la realizzazione di una rete di connessione per gli ordini e le federazioni delle professioni sanitarie (2448-sexies)

(presentato in data 16/11/2021)

Derivante da stralcio art. 93, comma 3 del DDL S.2448:

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (2449)

(presentato in data 11/11/2021);

Senatore Aimi Enrico

Istituzione della Giornata nazionale dello studente (2453)

(presentato in data 15/11/2021);

Senatore Damiani Dario

Istituzione della Zona Franca Giovani (2454)

(presentato in data 16/11/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rufa Gianfranco

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 (2281)

previ pareri delle Commissioni 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 15/11/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Montecchi Michela ed altri

Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (2338)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 15/11/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Falco Gregorio

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (2373)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 15/11/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Pirro Elisa ed altri

Misure dirette al riconoscimento della filiazione (2284)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità')

(assegnato in data 16/11/2021);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Damiani Dario

Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (2302)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 15/11/2021);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Faggi Antonella ed altri

Istituzione del progetto «Èthos» per l'educazione al rispetto degli altri e alla non violenza (2283)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità'), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 15/11/2021);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Binetti Paola ed altri

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (2423)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/11/2021);

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. De Falco Gregorio, Sen. Nugnes Paola

Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione (2398)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 15/11/2021).

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Ministro economia e finanze Franco

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (2448)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 16/11/2021);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro economia e finanze Franco

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (2449)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 12/11/2021);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Dep. Benamati Gianluca ed altri

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (2434)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1494 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 15/11/2021);

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro giustizia Cartabia ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (2447)

previ pareri delle Commissioni 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.3298 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/11/2021).

Affari assegnati

In data 12 novembre 2021 sono stati deferiti alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sulle problematiche concernenti le modalità di attuazione della strategia *Farm to Fork* e le sue ricadute nell'agricoltura italiana (Atto n. 1004);

l'affare sulle problematiche concernenti il recepimento del Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari, con particolare riferimento agli articoli 120 e seguenti (Atto n. 1005).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 9 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un "Sistema di sistemi" di combattimento aereo di 6^a generazione - *Future Combat Air System* (FCAS) (n. 327);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della Rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land e sea based* della Marina Militare a supporto del controllo delle frontiere (n. 328).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono

stati deferiti - in data 15 novembre 2021 - alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 novembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - la proposta di nomina a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dell'avvocato Francesca Balzani (n. 100) e della professoressa Mariacristina Rossi (n. 101).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono state deferite - in data 15 novembre 2021 - alla 11^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2021/0630/I relativa alle "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati". La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1006). Il Ministro della salute, con lettere in data 8 e 11 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale dell'8 ottobre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 24 settembre 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; ha altresì trasmesso l'ordinanza dell'8 ottobre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 2021, n. 241 (Atto n. 1007)

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 15 ottobre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 1008);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 22 ottobre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 1009).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero dell'istruzione, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Antonella Mastrogianni a componente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (n. 52).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di *performance* collegati, aggiornata al 31 marzo 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CCLIX*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 novembre 2021, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. LII, n. 4*).

Il Ministro della salute, con lettera in data 11 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXLII, n. 4*).

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 10 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle Amministrazioni e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta nel 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CLXIV, n. 36*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020 (COM(2021) 963 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna - EGF/2021/004 ES/Aragón automotive (COM(2021) 683 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 6 settembre al 7 novembre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Lombardia concernente la condanna degli episodi di violenza politica di qualsiasi parte e tutela della libertà di opinione.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 67).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 22 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10, lettera d), e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il parere, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 settembre 2021, concernente valutazioni del CNEL sull'andamento della congiuntura economica - II Sessione semestrale 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto 1003).

Interrogazioni

[ALFIERI](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso

che:

nel corso degli ultimi mesi, con la ripresa delle attività economiche e produttive dopo le chiusure a seguito della pandemia da COVID-19, e il conseguente ritorno a una situazione di normalità nel settore degli scambi commerciali via mare, si è verificato un brusco aumento, di oltre il 400 per cento, dei costi dei noleggi marittimi per il trasporto di merci alla rinfusa;

a tale aumento dei prezzi ha concorso anche la decisione, adottata da diversi armatori, di sostituire nel periodo di *lockdown* le navi più vetuste, al fine di adeguare le flotte alla normativa nazionale e sovranazionale, sempre più stringente, per il contrasto all'inquinamento marittimo e alle emissioni di gas climalteranti;

in aggiunta, il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), contribuisce ad alimentare la crisi sul lato dell'offerta, in quanto, prevedendo che la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro è applicabile solo agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, impedisce il ricorso a cabotaggi extraeuropei;

la crisi sul lato dell'offerta potrebbe comportare gravi carenze nell'approvvigionamento di beni essenziali al mercato europeo, causando l'uscita dal mercato di numerose imprese incapaci di far fronte all'aumento dei prezzi, generando tendenze oligopolistiche nel settore dei noleggi marittimi e, più in generale, mettendo a repentaglio la ripresa economica successiva alla pandemia;

nel quadro descritto, avvicinandosi la stagione invernale, desta particolare preoccupazione l'approvvigionamento del cloruro di sodio (bene fondamentale largamente impiegato con funzione antighiaccio per garantire la continuità dei trasporti stradali, ferroviari e aerei) che necessita del trasporto navale per raggiungere tutto il territorio nazionale in quanto prodotto principalmente in Sicilia, Sardegna e Puglia;

considerato che:

il trasporto marittimo è essenziale per il trasporto di merci tra le aree del Mezzogiorno e quelle settentrionali, nonché il resto dell'Unione europea, a causa della conformazione geografica e orografica della penisola italiana;

l'aumento dei prezzi dei noleggi si trasferisce anche sul trasporto su gomma, in quanto, per garantire l'afflusso di merci da e verso le isole, i mezzi di trasporto terrestri devono essere imbarcati,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di contenere le conseguenze negative sull'intero settore del trasporto marittimo derivanti dall'aumento dei prezzi e consentire a quante più aziende possibile di rimanere sul mercato, garantendo all'economia italiana il costante approvvigionamento delle merci di cui necessita per affrontare al meglio il periodo di ripresa successivo alla pandemia da COVID-19.

(3-02933)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

lunedì 15 novembre 2021 hanno preso servizio in diversi istituti del Ministero della cultura, chiamate a svolgere funzioni dirigenziali non generali, 28 unità di personale interno che non hanno superato un apposito concorso pubblico per ricoprire tale ruolo ma si sono giovate della deroga introdotta dal decreto-legge n. 80 del 2021 che facilita il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza; le circolari di reclutamento (n. 259 e n. 261 DG OR) erano state pubblicate il 23 e 24 settembre 2021;

così facendo, non solo è stato innalzato al 30 per cento il limite massimo di dirigenti non abilitati, che era già stato aumentato dall'8 al 15 per cento con il decreto-legge n. 104 del 2020 sul presupposto che al Ministero mancassero 93 dirigenti, cioè pressappoco metà del totale, ma la selezione è avvenuta, per la prima volta, con il solo invio del *curriculum vitae* al direttore generale di settore ("Ministero della Cultura, l'infornata dei 28 dirigenti a chiamata diretta di Franceschini" su "il Fatto Quotidiano");

la guida di alcune Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio affidata a funzionari architetti e storici dell'arte senza esperienza negli uffici di tutela territoriale dimostra quale peso abbia avuto la

discrezionalità concessa, nell'occasione, ai direttori generali, oltre a rimarcare l'assurdità dell'aumento delle Soprintendenze mediante improvvide divisioni di territori prima gestiti unitariamente; considerato che:

in materia di nomine dirigenziali, lo stato di eccezione è vigente, al Ministero, già dal primo dei tre mandati (finora) ricoperti dal ministro Franceschini, tanto che dal 2014 nessuna posizione dirigenziale è stata assegnata mediante concorso pubblico ma solo con nomine fiduciarie, ricorrendo cioè all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nomine che non vengono meno alla caduta del titolare del dicastero;

gli stessi dirigenti dei musei e istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, che fanno capo alla Direzione generale musei, sono stati scelti sempre e solo mediante selezioni a carattere non concorsuale che, senza prove scritte e dopo "orali" quanto meno opinabili, prevedono, da parte della commissione giudicatrice, esterna, la proposta finale di tre nomi al Ministro o al direttore generale (a seconda che siano istituti di prima o seconda fascia), demandando loro la scelta definitiva; non meno delicata, perché caricata dalle "riforme Franceschini" di pesanti responsabilità multidisciplinari, è la scelta dei soprintendenti, messi a capo delle cosiddette soprintendenze olistiche per replicare l'esperienza tentata (e fallita) già un secolo fa dall'allora Ministero dell'istruzione pubblica (si veda "Casagrande M., Soprintendenze Uniche 1923 archeologia di un fallimento" su "Academia.edu");

valutato che, sempre per quanto risulta:

al rischio paventato da più parti di non bandire più concorsi interni, i soli in grado di garantire vera professionalità e competenza, il vertice del Ministero risponde, come se ciò potesse offrire garanzie e lenire preoccupazioni, dando per imminente l'avvio del corso concorso selettivo di formazione per la qualifica di dirigente tecnico, autorizzato fin da agosto 2020 e da svolgersi presso la fondazione Scuola per i beni e le attività culturali, più nota come Scuola del patrimonio;

a norma del comma 5 dell'art. 24 della legge n. 126 del 2020, il corso concorso è bandito dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione e da essa coordinato in accordo con la Scuola del patrimonio, collaborazione che non promette nulla di buono, perché, se la prima è in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la seconda è una fondazione di diritto privato controllata dal Ministero fin qui di modesta qualità formativa e con un corpo docente reclutato per lo più a chiamata diretta, senza procedure meritocratiche o regolare concorso. Essa configura uno strano ibrido: finanziata interamente e riccamente con fondi pubblici, è sempre stata gestita in modo gentilizio-clientelare ("Beni culturali, l'ente che ha preso 23 mln per 1 corso in 5 anni" su "il Fatto Quotidiano"); non avere riservato, inoltre, il corso concorso ai funzionari tecnico-scientifici interni dotati di specializzazione o dottorato e con un numero di anni di esperienza, per consentire invece l'accesso a chiunque sia in possesso dei suddetti titoli (art. 24, comma 8), persone che potrebbero, cioè, pur non avendo esperienza di direzione di progetti e lavori nel campo della tutela e valorizzazione, o addirittura senza alcuna esperienza lavorativa specifica nel pubblico o nel privato, essere nominate alla direzione di soprintendenze e altri uffici ministeriali dopo un semplice corso di 12 mesi è un azzardo ulteriore che non può non generare preoccupazione, dal momento che la riserva di posti per il personale del Ministero avente i titoli di accesso è limitata al 10 per cento (art. 24, comma 10),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non condivida la necessità di eliminare il rischio insito nel sistema di reclutamento "semplificato" adottato per la prima volta per le 28 posizioni dirigenziali appena assegnate, che, replicando la discutibile esperienza delle selezioni per direttore di museo autonomo in modalità riforma, appare estremamente vulnerabile ad infiltrazioni e influenze negative dello *spoils system* e della politica, tanto che i legami amicali e familiari di alcuni dei 28 prescelti sono già di dominio pubblico con sommo disdoro per l'amministrazione senza che basti invocare il corso concorso per giustificare o ridurre l'anomalia;

se, circa la selezione dei 28 neodirigenti, sia in grado di riferire il numero totale dei partecipanti e di precisare quanti, tra costoro, fossero già dirigenti Ministero (data la presenza di incarichi importanti come la direzione di 4 soprintendenze per città metropolitane), nonché il numero dei candidati esterni

al dicastero; se, inoltre, alludendo il bando a generici "risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza", e relativa valutazione, si siano tenute in alcun conto anche le esperienze lavorative e, al riguardo, quanti candidati ne avessero maturate all'estero; se abbia avuto alcun peso, in fatto di "esperienza pregressa nel settore", quella maturata nelle strutture per le quali il candidato faceva richiesta e se per "conoscenza dei compiti specifici della struttura" si sia inteso anche l'effettivo servizio all'interno di quella. Come, inoltre, le commissioni giudicatrici abbiano inteso dettagliare criteri di selezione e punteggi, per formare le graduatorie e quale sia il profilo professionale dei vincitori, quanti abbiano meno di 10 anni di servizio nel Ministero e quanti abbiano già prestato servizio in strutture analoghe a quelle loro assegnate;

se non riconosca l'opportunità e l'urgenza di portare a compimento i concorsi pubblici in corso per il reclutamento di addetti a vigilanza e accoglienza e bandirne di nuovi per tutte le altre posizioni lavorative, invece di continuare ad impegnare le energie dei vertici amministrativi per legittimare quelle che gli interroganti considerano procedure discrezionali di selezione dei dipendenti in ingresso o di aspiranti, legittimamente, a progressioni di carriera.

(3-02934)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta agli interroganti che il 24 novembre 2010 il direttore regionale della Sardegna dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali firmò la dichiarazione di interesse culturale storico artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, di un piccolo olio su tela di proprietà della signora Gabriella Meloni, domiciliata a Capoterra (Cagliari). Secondo la relazione storico-artistica predisposta *ad hoc* da uno dei funzionari della Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano, datata 27 ottobre 2010 e parte integrante del decreto di vincolo (n. 147), si tratta del ritratto di tale Norma Medea Taci, realizzato nel 1900 da Amedeo Modigliani (1884-1920);

l'unica immagine del "Ritratto di Medea" finora pubblicata è d'insieme e si riferisce al lato dipinto della tela, dunque non lascia riconoscere la data di esecuzione, il monogramma e la firma, apposta a tergo, elementi citati nella suddetta relazione soprintendenziale; tutte le circostanze ivi riferite, invece, compresa l'ipotesi che Modi abbia ricavato il ritratto da una fotografia della ragazza, morta ventenne di meningite tubercolare nel 1898, sono state ricostruite dalla proprietaria del ritratto e dal torinese Cristian Parisot, sì che la relazione si fonda esclusivamente sul credito loro prestato; considerato che:

la "scoperta" del "Ritratto di Medea", presunta opera giovanile di Amedeo Modigliani rimasta ignota fino al 2005, era stata resa pubblica in occasione della mostra "Modigliani a Venezia, tra Livorno e Parigi", che in versione ampliata toccò anche Cagliari. Curatore dell'esposizione e del catalogo, dato alle stampe dalla Franco Delfino Editore di Sassari, fu lo stesso Parisot, ma gli atti ricavati dagli archivi di Roma e Cagliari che gli avrebbero permesso di ricostruire la storia del legame tra le famiglie toscane Taci e Modigliani nella Sardegna nel secondo '800 non sono menzionati espressamente in quel testo, men che meno con l'indicazione degli estremi per poterli consultare, né sono pubblicate riproduzioni di sorta. L'attendibilità della saga del Modigliani sardo è dunque tutta da dimostrare; mancano, del resto, a tutt'oggi, prove documentali della presenza di Amedeo nell'isola, dove potrebbe non avere mai messo piede, mentre sono reali e ben documentate le vicende scabrose che hanno coinvolto Parisot: "contestato custode dell'Archivio Modigliani condannato in Francia per falso e truffa nel 2008" (si veda "Amedeo Modigliani in Sardegna, una storia che sa di leggenda" su "nemesismagazine");

nel 2020 la Meloni ha pubblicato a sua volta, per i tipi della casa editrice già ricordata, la monografia "Modigliani a Iglesias, fra storia economia e arte", dove ricostruisce le vicissitudini del presunto ritratto della prozia Medea Taci per poi tentare di accreditare l'idea che lo stile peculiare di Amedeo adulto sia stato influenzato dalla cultura tradizionale sarda conosciuta in gioventù (si veda Carlo Delfino Editore su "Facebook"). Quanto alla fotografia dei "primi anni del 1900" pubblicata nel suddetto volume, che vedrebbe insieme Amedeo e il padre Flaminio, in realtà, le fattezze del presunto Flaminio, dal confronto con lo scatto che nel 1884 lo ritrarrebbe, quarantaquattrenne, insieme alla

moglie Eugènie incinta dell'ultimogenito, non sembrano compatibili con quelle del sessantenne che era nel 1900: se il giovane seduto è Amedeo, l'adulto in piedi alle sue spalle non è Flaminio, oppure, se l'adulto è Flaminio, il giovane seduto non è Amedeo;

valutato che:

la "patente" di autenticità conferita di fatto, nel 2010, al "Ritratto di Medea" dal Ministero della cultura, con un vincolo che non lascia trapelare alcun dubbio circa la paternità del dipinto, ha contribuito, certo involontariamente, ad accreditare la favola delle estati trascorse da Amedeo adolescente nell'Iglesiente e delle sue (perdute) opere "sarde" di quegli anni;

in realtà, la vasta proprietà terriera della ditta di famiglia, il Salto di Gessa (in agro di Buggerru), acquistata nel 1862 e comprensiva del borgo agricolo di Grugua, dove sorse la casa padronale, era stata sequestrata ai Modigliani dopo il fallimento del marzo del 1884; Flaminio avrebbe continuato a soggiornare e curare i propri interessi nell'isola fino al 1895, quando il salto fu diviso e venduto (Amedeo aveva allora 11 anni), per poi lasciare la Sardegna e dedicarsi al commercio di spezie;

autoriproducendosi e gonfiandosi progressivamente, la favola del Modigliani sardo ha consentito anche di "valorizzare" oltre misura ciò che resta del borgo di Grugua e, in particolare, la villa Modigliani ivi superstite, che si vorrebbe "costruita tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento in stile Liberty" (si veda "Amedeo Modigliani Archivi" su "La Provincia del Sulcis"), senza cogliere la contraddizione tra tale ipotesi, valida solo per la ristrutturazione (novecentesca) che l'ha trasformata in un edificio a tre piani, e l'asserita frequentazione da parte di Modi;

il valore dei terreni e degli immobili del borgo, divisi e assegnati ai contadini dall'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna nel secondo dopoguerra, si è moltiplicato all'ombra del *brand* Modigliani, al punto da innescare controversie legali finite nelle aule dei tribunali. Una di queste coinvolge i signori M.S. e R.A., proprietari della cosiddetta villa Modigliani, e la signora S.P., erede di uno degli assegnatari del 1971, ma (come da sentenza del 2010) non della villa, che invece rivendica, spalleggiata dall'Istituto Amedeo Modigliani di Spoleto, presieduto da Luciano Renzi, dov'è membro del *concept board* e che la descrive come: "appassionata di arte e proprietaria della casa in Sardegna di Flaminio Modigliani, padre dell'artista";

nel *tour* virtuale realizzato dall'I.A.M. nel 2020, a proposito della casa di Grugua ricostruita in 3D si legge: "La villa qui simboleggiata è stata la residenza in Sardegna di Flaminio Modigliani, padre dell'artista, dove il giovane Amedeo villeggiava con la famiglia e dove ha realizzato le sue prime opere pittoriche come il ritratto di Medea Taci". E sulla pagina dedicata: "Casa tecnologica Modigliani in Sardegna all'interno dell'originaria proprietà immobiliare di Flaminio Modigliani, padre dell'artista. Un progetto culturale che avrà anche la forza di riqualificare una zona importante della Sardegna, generare occupazione, attrarre turismo internazionale e legarsi alle più antiche tradizioni culturali e artigiane dell'isola" (si veda "istitutoamedeomodigliani"). Disporre della villa significa, evidentemente, poter continuare ad alimentare questo falso mito, aprire la strada alla "scoperta" di nuovi inediti e favorire speculazioni immobiliari milionarie;

non stupisce, allora, che la signora S.P. abbia sollecitato la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ad avviare il procedimento per la verifica dell'interesse culturale della "ex Casa Modigliani", e che l'avvocato M.P., nel pubblicare con grande enfasi sulla propria pagina "Facebook" la risposta datata 29 luglio 2021 della suddetta Soprintendenza, si compiaccia sia per l'incarico assunto dal proprio studio legale sia per l'imminente costituzione di "una Fondazione e una Società al fine di realizzare un Resort di lusso",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di farsi promotore della necessaria revisione del vincolo apposto nel 2010 al "Ritratto di Medea" limitatamente ai dati sulla paternità del dipinto, sottoponendolo ad una commissione di esperti e a tutti gli esami diagnostici oggi possibili, al fine di sottrarre il Ministero, per il futuro, alla responsabilità di avere avallato menzogne sulle quali eventuali manipolatori possano costruire immotivate fortune critiche, editoriali e immobiliari.

(3-02935)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - Al Ministro della cultura. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 12 novembre 2021 il portale *web* di "Finestra sull'arte" ha pubblicato un articolo, a firma della redazione, dal titolo: "La Braidense ha solo 2 bibliotecari e rischia di chiudere. Bradburne: 'siamo abbandonati'";

vi si dà conto puntualmente, come in altri contributi comparsi su testate diverse ("L'allarme di Bradburne: 'Le biblioteche nazionali rischiano di chiudere'" su "la Repubblica"; "La Braidense riparte da Umberto Eco (e dalla piccola Nicole)" su "La Stampa"), del nutrito programma di attività 2021-2022 della biblioteca nazionale Braidense di Milano: mostre, concerti, incontri, presentazioni di libri. L'architetto e museologo canadese James Bradburne, direttore dell'attigua Pinacoteca di Brera, tenta così di stare al passo con gli altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, votati dalle "riforme Franceschini" ad attrarre frotte di visitatori, e di farlo anche attraverso la storica biblioteca che, tuttavia, rischia di restare indietro, perché penalizzata sia dalla sua intrinseca estraneità alla logica turistica che, ammette il direttore, ha corrotto i musei ("Sos Braidense, Bradburne: 'Manca personale, la biblioteca a rischio chiusura'" su "leggo"), sia per la drammatica carenza di personale; l'articolo dà spazio, infatti, anche al nuovo allarme di Bradburne, dopo quello lanciato a febbraio 2020, sul pericolo di un'imminente chiusura della Braidense determinato dal fatto che i dipendenti "superstiti" rispetto alla cifra *record* del 2005, quando erano 145, di cui 33 bibliotecari (o 22, secondo un'altra intervista), oggi sono solo 33, di cui appena 2 bibliotecari (ridotti ad uno dal 2022), mentre le incombenze aumentano, anche perché lasciti e donazioni vanno ad incrementare costantemente il patrimonio librario dell'istituto;

considerato che:

paradossalmente, la spiegazione del problema, teste Bradburne, che denuncia un'analogia deriva anche di altre biblioteche di importanti musei statali (quali la Reale di Torino, la Pilotta di Parma e l'Estense di Modena) causata dall'azzeramento dei fondi che sarebbe intervenuto dal 2016, sta nel fatto che "le biblioteche non attirano turisti, cosa che invece fanno i musei". Da qui dimenticanza e trascuratezza per le prime, mentre le forze si concentrano sui secondi, intesi quali attrattori per turisti invece che in modo costituzionalmente orientato;

la terapia proposta dal direttore "milanese" a fronte dell'abbandono che lamenta di avere subito dal Ministero, per quanto umanamente comprensibile, è però anch'essa incostituzionale. Invoca, infatti, quale soluzione immediata, "l'autonomia di scegliere le persone con concorsi locali", tanto più che, aggiunge, "non ci servono funzionari piovuti dal cielo che non conoscono i libri delle nostre biblioteche". Bradburne dà per sottinteso, in altre parole, che alla carenza di personale dipendente del Ministero non si sia fatto fronte, fin qui, a causa della natura delle procedure concorsuali previste dalla legge italiana e non della mancata volontà politica di destinare risorse ed energie alle nuove assunzioni, attivando e portando a compimento i concorsi pubblici;

eppure, teste il resoconto di Paola Pastorini su "Leggo", lo stesso Bradburne si dice al corrente che Franceschini "è consapevole di questo problema, ma non è sulla sua agenda né su quella di Brunetta";

la disapplicazione dell'articolo 97 della Costituzione, cioè del principio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, sarebbe quindi il rimedio al mancato avvio o all'eterno ritardo accumulato dai concorsi a carattere nazionale banditi per rispondere alle necessità dell'amministrazione dei beni culturali, peraltro non senza la previsione di deroghe che, tuttavia, non contemplano la fattispecie indicata dal canadese;

valutato che:

è di dominio comune che, in tutto il Paese, la situazione delle biblioteche statali non legate a musei autonomi ma rimaste in capo alla Direzione generale delle biblioteche e diritto d'autore sia ormai seriamente compromessa, se non disperata, analogamente a quella degli archivi di Stato, soprattutto a causa della richiamata carenza di personale ad ogni livello di responsabilità. Lungi dal dare segnali di ripresa e di continuità, si moltiplicano, all'orizzonte del Ministero, i motivi di preoccupazione;

lo stato di eccezione in cui versa l'intero comparto dei beni culturali dal 2014 sembra avere dato sfogo ad ogni genere di aberrazione in tutti i settori (bibliotecario e archivistico compresi): dalle scelte quantomeno opinabili in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali, con abuso degli incarichi *ad interim* e dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla ricerca di personale

a tempo determinato fondata su requisiti incoerenti, come dimostrano, da ultimo, i criteri di messa a bando di 150 incarichi di collaborazione con la Direzione generale per gli archivi ("Direzione generale per gli archivi - Bandi di gara"),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario smentire pubblicamente che siano strade praticabili, per fare fronte alla penuria di personale del Ministero, tanto l'idea di consentire ai direttori generali di attribuire discrezionalmente funzioni dirigenziali non generali a personale non abilitato quanto quella di permettere ai direttori degli istituti con autonomia speciale di assumere da sé le unità mancanti senza passare per i concorsi pubblici;

se non voglia adoperarsi per far sì che il Ministero torni a disporre di una pianta organica all'altezza delle sfide (vecchie e nuove) poste dalla tutela e dalla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici senza dover sopportare, immeritadamente, di essere svilito con l'adozione di soluzioni estemporanee che rischiano, invece di risolverlo, di rendere irreversibile il malfunzionamento attuale della macchina amministrativa, sempre che non sia proprio questo l'obiettivo del Ministro.

(3-02936)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta agli interroganti che nel 2017 la sezione del Tigullio dell'associazione "Italia Nostra" abbia segnalato il lebbrosario di Bana-S. Lazzaro, alla periferia di Rapallo (Genova), lungo Via Romana, per l'inserimento nella cosiddetta Lista Rossa, in quanto l'immobile comprensivo di cappella e dedicato a san Lazzaro di Betania, trasformato poi in casa rurale e oggi di proprietà privata, risulta diruto e collabente, quindi ad imminente rischio di distruzione (si veda "Lazzaretto di Bana a Bana/S. Lazzaro (Rapallo): segnalazione per la Lista Rossa" su "italianostra"); l'associazione si era già rivolta alla Soprintendenza territorialmente competente nel 2014, chiedendo, senza esito, la messa in sicurezza (si veda "Lazzaretto di Bana: Italia Nostra chiede l'intervento della Soprintendenza" su "TeleRadioPace TV");

situato in una radura e lambito dal torrente S. Maria, il cosiddetto ex Lazzaretto di Bana, ben documentato dalle fonti bibliografiche e d'archivio, assoggettato a vincolo architettonico nel 1938 con provvedimento 07/00108602 aggiornato il 15 novembre 2006 ("Vincoli Architettonici, Archeologici e Paesaggistici" su "liguriavincoli"), sorge lungo l'antica via di Bana: una strada medievale, acciottolata, verosimilmente anteriore alla sua costruzione, che si fa risalire alla metà del Quattrocento e all'iniziativa del facoltoso rapallese Giacomo d'Aste. Affidato ai rettori dell'Ospedale Pammatone di Genova, già sul finire del XVI secolo il complesso appariva in cattive condizioni di conservazione; una cronologia pressoché analoga a quella del lebbrosario si ipotizza per l'affresco superstite sulla parete esterna del lato corto est dell'edificio rurale superstite, che ha perduto il tetto nel 2007 e il cui solaio del primo piano ha ceduto a sua volta. La pittura a fresco, ammalorata anch'essa, raffigura la Madonna con il Bambino fra due coppie di Santi taumaturghi; si riconoscono Lazzaro e Giacomo a sinistra della Vergine, mentre a destra si disponevano Biagio e un quarto soggetto, ignoto perché interamente perduto;

considerato che la Soprintendenza territorialmente competente e gli enti locali non hanno ritenuto di acquistare l'ex lebbrosario nelle occasioni in cui la proprietà è stata messa in vendita. Non ha avuto miglior fortuna la colletta promossa nel 2015 dal presidente della Proloco "Terraemare" con l'obiettivo di farne la propria sede, nonché una fattoria didattica. "Italia Nostra", invece, ha espressamente affermato la necessità di preservare il bene culturale dal prevedibile collasso, prima di progettare per esso una destinazione compatibile con la sua natura e dignità;

valutato che:

l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), proibisce espressamente il distacco non autorizzato dalla Soprintendenza "di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista". L'inibizione si riferisce ad edifici pubblici e privati, vincolati o meno. L'articolo citato tuttavia non vieta espressamente alcuna operazione incompatibile con la conservazione dei manufatti elencati che non sia il distacco, a cominciare da qualsivoglia restauro maldestro;

nel caso di immobili non assoggettati a tutela, il vuoto normativo è tale da consentire persino di abbandonare di fatto gli affreschi, stemmi alla distruzione causata dal crollo della parete retrostante, senza imputarne la responsabilità ad alcuno; nel caso di manufatti vincolati, invece, lo stesso Ministero della Cultura è tenuto, *ex art. 32*, a sostituirsi alla proprietà se questa non garantisce la messa in sicurezza e la conservazione del bene, salvo rivalersi a posteriori, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e se non ritenga di dover sollecitare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia ad attivarsi per quella messa in sicurezza dell'"ex Lazzaretto di Bana" che il Codice le impone e "Italia Nostra" aveva sollecitato all'ufficio di tutela del Ministero fin dal 2014, proprio in considerazione del fatto che trattasi di un immobile vincolato: un tassello di memoria collettiva per il suo pregio intrinseco (architettonico e artistico), ma anche relazionale, in quanto testimonianza della storia religiosa, sanitaria e rurale del territorio.

(3-02937)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti la Biblioteca universitaria di Pisa (BUP), ospitata nel palazzo della Sapienza dal 1823 e dipendente direttamente dal Ministero della cultura, è chiusa da poco meno di 10 anni a causa dell'inagibilità per i presunti danni strutturali subiti dall'edificio quattrocentesco in occasione dal terremoto dell'Emilia del 29 maggio 2012, senza che alcuna iniziativa del direttore Daniele Cianchi o di qualsivoglia soggetto politico o civico, non esclusa l'associazione "Amici della BUP", da allora, abbia ottenuto l'effetto di evitare il paventato smembramento delle collezioni e consentirne il rientro nella sede originale, compreso l'appello rivolto al Presidente della Repubblica all'inizio di ottobre 2021 ("Biblioteca Universitaria una lettera a Mattarella" su "Il Tirreno-Pisa"); considerato che:

in attesa di recuperare i propri spazi grazie ai lavori di messa in sicurezza dell'immobile frettolosamente dichiarato inagibile dal rettore e dal sindaco Filippeschi ("Biblioteca universitaria, ennesima vergogna" su "lanazione"), lavori che sono stati occasione di infiniti rimandi di competenze tra il Ministero, proprietario, e l'università, nonché in assenza di spazi attrezzati e sicuri che alcun ente fosse disposto a mettere a disposizione, le collezioni della biblioteca erano state disseminate tra Pisa e l'archivio di Stato di Lucca;

lo scorso autunno, però, venendo meno per un'urgente ristrutturazione il deposito pisano di via San Frediano, dove peraltro potranno rientrare solo due terzi dei volumi usciti, per una parte dei libri della biblioteca è stato necessario programmare lo spostamento a Piacenza, distante 230 chilometri, essendosi aggiudicata l'azienda Plurima S.p.A. il "servizio di trasloco, ricerca, riproduzione del materiale librario nei depositi Bup di Pisa e di Lucca in outsourcing" messo a bando dalla direzione della biblioteca. A Lucca, invece, dove l'archivio ospita i libri più richiesti dall'utenza, prestito e consultazione sono stati sospesi ad aprile 2021 ("Biblioteca Universitaria Libri in partenza per Piacenza" su "msn");

considerato inoltre che:

dopo una vicenda infinita, che è stata rappresentata in vari atti di sindacato ispettivo, la situazione è disarmante, perché la consultazione è praticamente sospesa, è attiva solo una sala di lettura dislocata in un edificio universitario (ma riattato a carico del Ministero), il personale dell'istituto si assottiglia senza essere sostituito, tutti i libri sono ospitati in sedi diverse, spesso precarie e costose, né, in quasi 10 anni, è stato presentato alcun progetto per la gestione della biblioteca universitaria di Pisa da parte del Ministero a guida Franceschini;

il 24 settembre 2021, Adriano Prospero, presidente onorario degli "Amici della BUP", ha rilasciato un'interessante intervista ad Eleonora Mancini, che da anni scrive sull'argomento per conto de "La Nazione", dove focalizza lucidamente il problema asserendo che la biblioteca "non solo non è mai tornata nella sua sede originaria ma quando ha provato a bussare alla porta dei poteri cittadini e di quelli nazionali si è dovuta accorgere che era accaduto un fatto grave: la città se n'è dimenticata e se n'è dimenticato il ministero della cultura". "Grave per la città", prosegue Prospero, "che aveva nella Sapienza e nella sua biblioteca un luogo di incontro e di vita civile che aveva funzionato per secoli

come il vero centro della vita cittadina. Gravissima per un Ministero della cultura che sembra dimentico di questa realtà non museale né spettacolare da curare in modo particolarmente attento anche se non ci corre denaro, perché è qui che si formano le giovani generazioni di un popolo di laureati oggi ancora in Italia vergognosamente elitario perché troppo al di sotto delle percentuali europee";

da ultimo, dopo l'audizione del direttore Cianchi nella commissione cultura della conferenza università e territorio (CUT), tutte le forze politiche cittadine hanno firmato un documento che sollecita i componenti della conferenza ad assumersi le responsabilità di loro spettanza in ordine al problema irrisolto della biblioteca universitaria ("Biblioteca universitaria Fronte comune per salvarla" su "lanazione");

valutato che, confermando quanto si legge in un comunicato stampa di Invitalia del 12 luglio 2019 ("Biblioteca universitaria di Pisa, *on line* la gara per i lavori di ristrutturazione"), nelle interviste rilasciate dal direttore Cianchi nel 2021 si sostiene che "i lavori interessano solo il primo piano" ("La Biblioteca lasciata da sola" su "lanazione"; "Sapienza Riapre il cantiere della biblioteca" su "lanazione"), benché nel 2016 fossero stati stanziati 3 milioni di euro per l'intero immobile, articolato su tre piani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare che gli interventi previsti dal progetto di ristrutturazione della biblioteca universitaria di Pisa riguardano esclusivamente il primo piano e spiegare le ragioni di una scelta che, senza meno, aumenterebbe i costi e allungherebbe i tempi di attesa;

se possa riferire quale sia la previsione per gli altri due piani e, in generale, precisare quando si suppone che i lavori di ristrutturazione saranno ultimati e quando i 3 piani della biblioteca potranno nuovamente ospitare i libri e ad essere fruibili dall'utenza;

se sia vero che, a lavori finiti, non tutti i libri potranno tornare in biblioteca e, in tal caso, con quali criteri saranno selezionati quelli da riaccogliere e quale destinazione avranno, invece, quelli esclusi dalla selezione;

se esista un progetto del Ministero per la Biblioteca universitaria di Pisa e quando pensi che si possa ripristinare un servizio pubblico che, interrotto da quasi un decennio, continua a pesare finanziariamente sul bilancio del dicastero.

(3-02938)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della cultura e della transizione ecologica.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che il 6 novembre 2021 Gian Antonio Stella abbia pubblicato su "il Corriere della Sera" l'articolo intitolato "L'Italia e la sfida per conciliare nuove pale eoliche e antica bellezza", dove, tra gli altri esempi di localizzazioni sconsigliate per nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, richiama anche il "Parco eolico Tuscania", proposto da anni dalla Società Wpd San Giuliano S.r.l. a nord e a sud dell'antica cittadina del Viterbese, cioè rispettivamente nelle località Mandria Casaletto e San Giuliano. Avversato energicamente da residenti e associazioni ambientaliste, il *mega* impianto si compone di ben 16 aerogeneratori per complessivi 90 MW, alti ciascuno 250 metri, cioè, osserva Stella, 19 in più del più alto grattacielo italiano, e un diametro di 170 (si veda "L'Italia e la sfida per conciliare nuove pale eoliche e antica bellezza" su "Corriere");

l'incidenza di simili progetti su quello che il noto giornalista definisce il "nostro futuro paesaggistico, agricolo, culturale e anche turistico" richiederebbe, sottolinea, posto che "La bellezza, per l'Italia, è un bene non trattabile", decisioni condivise, invece che imposte dal vertice politico a costo di "sbloccare" le pratiche portandole in Consiglio dei ministri. La convenienza per il committente, allettato da incentivi più che generosi, va infatti sempre bilanciata con l'interesse della comunità (locale e nazionale), che deve fare i conti con i valori costituzionali primari sanciti all'articolo 9, guarda caso sempre più spesso messo in discussione;

il dato percentuale irrisorio (inferiore all'1,5 per cento) del contributo dato della fonte energetica rinnovabile (FER) eolico al soddisfacimento dei consumi elettrici totali del Paese, però, e la consapevolezza che, nel caso di specie, gli aerogeneratori del "Tuscania" coroneranno il sito

archeologico di Vulci e saranno visibili dall'Argentario a Bolsena, fanno apparire ingiustificato l'assalto al territorio;

se non bastasse, le previsioni circa la superficie di suolo agricolo che, da qui al 2030, in Italia, sarà sacrificata al fotovoltaico e all'eolico per raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che richiede 70 gigawatt di capacità in più, sono, del resto, spaventose: tra 200 e 400 chilometri quadrati per il primo e 365 per il secondo, benché l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale attesti, nell'edizione 2021 del rapporto sul consumo di suolo (si veda "Rapporto consumo di suolo 2021" su "snpambiente"), che oltre il doppio della potenza richiesta dal PNIEC potrebbe essere ottenuta installando pannelli sui tetti degli immobili esistenti, nei piazzali associati a parcheggi e aree produttive/commerciali, nei siti contaminati e in aree dismesse; considerato che:

in sede di Valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale, gli abitanti della Tuscia, dei quali Stella ha raccolto gli umori e l'appello, hanno proposto, nel 2020, numerose osservazioni al progetto, temendo che l'impatto di un'opera come il "Parco eolico Tuscania", sito nel comune omonimo, con opere di connessione che coinvolgono anche la località Cioccatello in agro di Arlena di Castro (Viterbo), ma così mastodontico da modificare incisivamente e irreversibilmente il paesaggio dell'alto Lazio, possa stravolgere l'identità di un territorio che sente di avere, ed ha, ben altre vocazioni;

recentemente, cittadini e associazioni sono stati chiamati di nuovo a controdedurre, e a stretto giro (entro l'11 novembre), le revisioni apportate dai proponenti ad una mole abnorme di atti, senza che peraltro sia chiaro se le modifiche proposte facciano riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con delibera n. 5/2021 e pubblicato in data 10 giugno 2021 o a quello precedentemente in vigore, oggi annullato, su cui la committenza ha svolto gran parte degli studi finora presentati, bisognosi evidentemente di aggiornamento, oltre che di validazione da parte di attori istituzionali terzi; da qui la richiesta "corale" che il progetto, viziato anche da refusi e semplificazioni, sia quanto meno ripresentato e fatto oggetto di adeguata pubblicità;

valutato che:

le preoccupazioni degli abitanti della vasta zona interessata dalle conseguenze della eventuale realizzazione del "Parco eolico Tuscania", preoccupazioni per l'impatto prodotto dall'opera, nel raggio di 15 chilometri dalle torri eoliche, sia sulla loro salute, a causa dell'inquinamento acustico dato dalla sommatoria del nuovo a quello dei campi eolici già esistenti (dalle emicranie ai disturbi del sonno, fino ai disagi psichici), sia sul turismo e le altre attività economiche che attraggono in un dato territorio soggetti non residenti, sia sul valore degli immobili, sia sull'avifauna e la biodiversità, non possono essere liquidate con superficialità in nome del mero profitto, come tenta di fare la ditta proponente, né può esserlo l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente;

ragionando poi in un'ottica di pianificazione nazionale e regionale, i residenti sospettano che con gli impianti già in essere e quelli approvati in procinto di essere costruiti, il Viterbese abbia già la quantità di FER necessarie e sufficienti per dare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti prodotti dai gas climalteranti: in tema di fotovoltaico, ad esempio, la provincia rifornisce il sistema nazionale con il 2,6 di potenza installata, secondo il Rapporto statistico GSE 2020;

infine, la perseveranza della Società Wpd San Giuliano S.r.l., apparentemente per nulla "scoraggiata" dalle severe criticità paesaggistiche e ambientali rilevate sulla zona scelta per il "Parco eolico Tuscania", è sembrata ai residenti, e sarebbe una beffa ulteriore, dipendere soprattutto dalla vicinanza alla stazione elettrica Tuscania Terna 150/380 kV di località Campo Villano, punto di consegna finale alla Rete di Trasmissione Nazionale e per la quale è previsto un ulteriore ampliamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di adoperarsi per far valere il principio che la tutela del paesaggio è prevalente su ogni altro interesse giuridicamente rilevante, sia pubblico sia privato, e assecondare perciò la richiesta dei cittadini che si oppongono al "Parco eolico Tuscania" di convincere il proponente ad adottare la cosiddetta opzione o alternativa "zero", prevista dalla stessa Wpd (*ex lege* n. 152 del 2006) nelle integrazioni, ma finora mai presa realmente in considerazione.

(3-02939)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 3 novembre 2021 il Parlamento ha approvato all'unanimità la legge sulle malattie rare con un chiaro ed evidente riferimento ai farmaci orfani, sia per quanto riguarda la ricerca, indispensabile ad individuarne di nuovi, sia per quanto riguarda la immediata disponibilità dei farmaci approvati dall'AIFA per i pazienti che ne hanno bisogno;

il 13 novembre sulla stampa specializzata è apparsa una notizia che ha sollevato grande perplessità, soprattutto tra le associazioni di pazienti con malattia rara;

dalla notizia si apprende che l'AIFA avrebbe sospeso l'accesso al Fondo per il rimborso dei farmaci orfani perché il Fondo, sostenuto da un contributo delle aziende, ha visto negli ultimi anni diminuire le risorse disponibili, per cui non ha più la capienza per soddisfare le richieste dei pazienti;

la legge n. 326 del 2003 ha previsto la costituzione di un Fondo nazionale presso AIFA per l'impiego di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di terapia, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie. Il Fondo è costituito dal 50 per cento del contributo che le aziende farmaceutiche versano su base annuale ad AIFA. Tale contributo è corrispondente al 5 per cento delle spese annuali per attività di promozione, che le aziende farmaceutiche destinano ai medici;

l'AIFA si è giustificata infatti sostenendo che le risorse di questo Fondo dal 2010 ad oggi si sono praticamente dimezzate, passando dai 20 milioni iniziali ai 10,5 milioni del 2021. In cambio è fortemente aumentato il livello delle richieste di accesso al Fondo, che negli ultimi due anni hanno superato i 50 milioni di euro per anno. La richiesta di accesso al fondo è nominale e quest'anno oltre 2.000 pazienti ne hanno fatto richiesta;

per questo, sempre secondo l'AIFA, si rende necessario sospendere, sia pure temporaneamente, anche le attività correnti di valutazione delle richieste di accesso al Fondo e avviare un profondo ripensamento volto a ridefinire le regole e i criteri da utilizzare;

immediatamente si sono sollevate le voci preoccupate di quelle associazioni di pazienti le cui patologie non sono ancora coperte da farmaci specifici, facilmente reperibili sul mercato; le associazioni sono infatti convinte che sospendere questo fondo dedicato al rimborso di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare, creerà gravi disagi ai pazienti con malattia rara, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire presso l'AIFA, perché non sospenda il fondo in questione, dal momento che per molti pazienti costituisce una oggettiva possibilità di cura di cui non possono attualmente fare a meno;

se non intenda destinare al suddetto fondo, sia pure in via provvisoria, le risorse necessarie ad un suo corretto funzionamento sempre a garanzia del diritto alla salute di tutti i malati, compresi i "rari".

(3-02940)

[MONTEVECCHI](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

in un recente articolo de "L'Espresso", dal titolo "Paradosso Italia: è record di siti dell'Unesco ma gli archeologi non possono lavorare", viene evidenziata la nota situazione di carenza di personale del Ministero della cultura con le evidenti conseguenze negative sul lavoro degli enti periferici;

in particolare, l'articolo sottolinea come in Italia sia presente il maggior numero di siti UNESCO tra quelli distribuiti nei 167 Paesi e nonostante ciò vi sia una persistente e grave insufficienza di personale per la loro tutela e più in generale per la salvaguardia di tutto il patrimonio culturale del Paese;

considerato che:

quest'anno il Consiglio superiore dei beni culturali, a fronte di una crescita delle posizioni apicali, ha denunciato l'aumentare della carenza di personale nelle soprintendenze del 10 per cento rispetto a 5 anni fa;

gli addetti ai lavori hanno sempre sottolineato la gravità di una tale carenza e del ricorso a forme di volontariato anche per attività di tutela delicate che per loro natura dovrebbero essere eseguite solo da professionisti;

per la figura dell'archeologo, in particolare, sono note le problematiche relative agli esigui numeri del personale assunto dal Ministero, al frequente ricorso a contratti a termine con paghe sottostimate e

all'impossibilità materiale per gli stessi di svolgere le innumerevoli attività a cui sono destinati (si pensi solo alla necessità di partecipare alle attività di archeologia preventiva);

valutato che:

il decreto-legge n. 77 del 2021, recante "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, ha previsto, nel solco della transizione ecologica, un'ulteriore riduzione dei termini procedurali autorizzativi comportando inevitabilmente un aumento del carico di lavoro del personale preposto (si cita, ad esempio, la riduzione dei termini prevista dall'articolo 44 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico);

ad opinione delle interroganti, un'estrema accelerazione procedurale potrebbe configurarsi non rispettosa del dettato costituzionale di tutela del patrimonio culturale laddove oggettivamente impossibile da effettuarsi a causa di una nota e persistente carenza di personale qualificato presso gli organismi preposti,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo stia adottando per dotare gli organi ministeriali preposti al rilascio di autorizzazioni e alle operazioni di indagine di "archeologia preventiva" di un adeguato contingente di personale e, più in generale, per porre rimedio alla grave carenza di organico che affligge i settori dedicati alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale;

in che modo intenda declinare, all'interno dei progetti di competenza previsti nel PNRR, azioni per la valorizzazione delle figure professionali dei beni culturali e per attuare un piano di manutenzione preventiva programmata.

(3-02941)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplina gli aiuti per il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di investimento e lo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore;

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'applicazione del regime di aiuto alle imprese di cui alla suddetta legge n. 181 nelle aree di crisi industriale complessa;

con la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 111, la Regione Siciliana ha presentato istanza di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, per il territorio del comune di Gela e per le aree di localizzazione delle aziende dell'indotto quale area di crisi industriale complessa;

tale istanza ha trovato accoglimento con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015 che riconosce l'area di crisi industriale complessa di Gela, mentre con decreto ministeriale 1° ottobre 2015 lo stesso ha provveduto alla perimetrazione dell'area di crisi industriale, la quale ricomprende il comune di Gela e altri 22 comuni;

il 23 ottobre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana, il libero consorzio comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. hanno firmato un accordo di programma per il rilancio e la riconversione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Gela;

le risorse originariamente stanziati per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela sono pari a 25 milioni di euro, di cui 15 milioni a valere sulle risorse del programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e 10 milioni di euro a valere sul piano azione coesione, programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Siciliana;

con la circolare direttoriale 6 febbraio 2019, n. 37925, si è aperto il bando rivolto alle aziende per l'accesso agli aiuti per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela. Il bando ha visto la presentazione di sei domande di finanziamento, di cui solo una è andata a buon fine;

considerato che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 si è provveduto alla rimodulazione

delle risorse stanziare per l'area di crisi industriale di Gela, in quanto quelle originariamente previste erano divenute inutilizzabili in quanto si trattava di fondi europei legati alla programmazione 2014-2020;

il 23 ottobre 2021 è scaduto l'accordo di programma e, a quanto risulta all'interrogante, il Ministero è intenzionato a rinnovarlo;

considerato altresì che, in ragione del peggioramento della situazione economica siciliana, dal 2022 la normativa europea per gli aiuti di Stato consentirà all'amministrazione di finanziare una percentuale maggiore degli investimenti che le imprese vorranno fare nel territorio regionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno arrivare nel più breve tempo possibile al rinnovo dell'accordo di programma per Gela, senza cui non si potranno riattivare tutte le azioni di stimolo per il tessuto imprenditoriale, nonché pianificare campagne informative sulle opportunità offerte dalla legge n. 181 del 1989, propedeutiche alla riapertura del bando per l'area di crisi industriale complessa di Gela più efficace e che riesca realmente ad attrarre le imprese del territorio e non; quale sia lo stato di avanzamento della procedura di rinnovo dell'accordo di programma.

(3-02942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ARRIGONI](#), [VALLARDI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [CANDURA](#), [CAMPARI](#), [TOSATO](#), [PIANASSO](#), [ALESSANDRINI](#), [BERGESIO](#), [URRARO](#), [ZULIANI](#), [FAGGI](#), [LUNESU](#), [AUGUSSORI](#), [DORIA](#), [PIZZOL](#), [RIVOLTA](#), [PISANI Pietro](#), [RICCARDI](#), [FERRERO](#), [PERGREFFI](#) -

Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

è di fondamentale importanza garantire il benessere dei corpi idrici, purtuttavia si evidenzia come l'applicazione del "deflusso ecologico" a partire dal 1° gennaio 2022, previsto dalla direttiva "Acque" 2000/60/CE, non migliorerebbe ma anzi peggiorerebbe la qualità delle acque interne, creando difficoltà all'equilibrio ambientale del nostro Paese;

la realtà italiana è caratterizzata infatti da regimi fluviali non compatibili con gli algoritmi utilizzati per determinare i deflussi minimi che sono calibrati sulle condizioni idrologiche dei Paesi dell'Europa centrosettentrionale;

in alcuni fiumi occorrerebbe rilasciare un quantitativo d'acqua di 2 o addirittura 3 volte superiore rispetto all'attuale, riducendo il livello di riempimento dei laghi e avendo meno disponibilità di acqua per l'irrigazione e per le reti di canali;

le sperimentazioni condotte in ambiti idrografici strategici, per simulare gli effetti dell'applicazione del deflusso ecologico, mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

solo nella provincia di Treviso, le sperimentazioni effettuate stimano in 530 milioni di euro i danni dovuti alla riduzione di prelievi dal fiume Piave, con un calo del 70 per cento nella presenza d'acqua all'interno del reticolo idraulico, conseguenti riduzioni nell'irrigazione, nella produzione di energia idroelettrica, e ricadute negative in ambito ambientale e turistico;

l'applicazione del deflusso ecologico determinerebbe altresì una devastazione ambientale degli ambiti lacustri montani e l'incremento del rischio di incendio boschivo dovuto al fatto che i laghi montani sarebbero vuoti per gran parte dell'anno obbligando la flotta aerea ad ala fissa di contrasto agli incendi boschivi a tempi di intervento enormemente maggiori;

Enel Green Power ha stimato solo nel Veneto una minore produzione di 930 gigawattora all'anno di energia idroelettrica causata dalla riduzione dell'accumulo idrico nei bacini montani e il conseguente ridimensionamento del sistema dei pompaggi idroelettrici che rappresentano una risorsa strategica per il sistema elettrico nazionale, oltre che un'importante quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;

l'energia idroelettrica è infatti in grado di decarbonizzare la produzione di energia elettrica e contribuisce pertanto al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici in attuazione del PNIEC (piano nazionale integrato energia e clima) e della direttiva 2018/2001/UE, cosiddetta RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recentemente recepita con decreto legislativo;

l'energia idroelettrica, a differenza di quella prodotta da fotovoltaico e eolico, è programmabile e

contribuisce pertanto a garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico e la stabilità della rete;

nello scorso mese di settembre 2021 la produzione idroelettrica italiana è risultata inferiore del 23 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

l'applicazione del deflusso ecologico contribuirebbe a ridurre ulteriormente questa quota impattando negativamente sulla produzione idroelettrica di tutto l'arco alpino;

considerato che nel piano nazionale di ripresa e resilienza, i consorzi di bonifica ed irrigazione hanno avuto ammessi progetti esecutivi per un miliardo e 600 milioni di euro, anche per adeguare la condizione idrica dei territori ai parametri indicati dalla direttiva Acque, ma sul capitolo acqua ci sono disponibili solo 520 milioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per: a) dare la possibilità ai distretti idrografici di definire il deflusso ecologico in relazione alla specificità dei vari contesti, ammettendo, qualora il costo economico e sociale diventasse spropositato, le deroghe previste dalla stessa direttiva Acque sui valori dei quantitativi d'acqua da rilasciare in alveo; b) accelerare la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche, per aumentare la capacità di acqua piovana trattenuta dai bacini idrici, contribuendo alla corretta gestione del deflusso ecologico; c) adeguare la condizione idrica dei territori ai parametri indicati dalla direttiva; d) programmare nuovi investimenti per la salvaguardia idrogeologica del territorio considerando l'implementazione di un piano nazionale invasi.

(4-06267)

[PARAGONE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'*hotel* "Michelangelo" costruito tra il 1958 e il 1969 con 17 piani ed alto circa 60 metri, che conta complessivamente 305 camere, capacità ricettiva massima di 500 ospiti, 2 bar, un ristorante e 17 sale congressi, ubicato nei pressi della stazione Centrale di Milano, uno tra i più importanti alberghi del capoluogo meneghino, famoso anche a livello internazionale, chiuderà definitivamente per decisione della nuova proprietà, subentrata dal 1° agosto 2019, la quale, peraltro, ha già aperto in data 2 novembre 2021 una procedura di licenziamento collettivo (*ex artt.* 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 e successive modifiche) di tutto il personale in forza (erano 101 a ottobre 2020, ora sono 49 dipendenti a tempo indeterminato), a seguito della cessazione e dismissione di ogni attività alberghiera e congressuale entro gennaio 2022, con contestuale restituzione al Comune di Milano della licenza delle attività turistico-alberghiere, a fronte di una radicale trasformazione edilizia dell'immobile in una struttura destinata a uffici o superfici commerciali, attraverso lavori di ristrutturazione di durata non inferiore a 36 mesi;

stando a quanto risulta all'interrogante, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del *lockdown* e delle misure restrittive che hanno colpito diversi settori produttivi e le relative posizioni professionali, anche in ambito del lavoro subordinato, i dipendenti dell'*hotel* Michelangelo sono stati sospesi dall'attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal marzo 2020, sino al 16 ottobre 2021, ricorrendo all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale del fondo salariale FIS, assegno ordinario con causale COVID-19, con utilizzo di fondi pubblici stanziati dal Governo con i decreti-legge "cura Italia", "ristori" e "sostegni";

il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il 22 marzo 2020, in occasione dell'annuncio per l'utilizzo del Michelangelo come albergo *post* COVID, dichiarava pubblicamente che la struttura fosse già in chiusura prima della pandemia, tuttavia, stando a quanto riferito all'interrogante, a suo tempo, né lo stesso sindaco né la sua Giunta avrebbero risposto alle richieste dei dipendenti formalizzate per iscritto e inviate loro, circa l'informativa relativa al progetto edile ed urbanistico, nonché di ristrutturazione dell'immobile adibito ad attività alberghiera e congressuale;

la società Michelangelo S.r.l. (già Matteotti 12 S.r.l. quale società controllante e incorporante per fusione Ecce S.r.l. hotel Michelangelo), quale attuale proprietaria dello stabile, opera nell'ambito della compravendita e riqualificazione immobiliare e, peraltro, il 31 luglio 2019 (modifica dell'atto costitutivo di variazione dell'oggetto sociale) avrebbe ampliato l'attività sociale dell'*hotel* da albergo a

immobiliare;

nel progetto comune di fusione per incorporazione della società Ecce a socio unico nella società controllante Matteotti 12 ai sensi degli articoli 2501-*bis* e 2501-*ter* del codice civile, presentato ai soci, documento datato 31 marzo 2020, depositato e reperibile dall'archivio ufficiale delle camere di commercio, risulterebbe chiaramente nell'atto includente la relazione del collegio sindacale, quale organo incaricato dalla revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 5, del codice civile), che in riferimento al conto economico non sarebbe previsto nessun importo economico per il personale per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, così come nel prospetto relativo al *cash flow*, sempre riportato nel suddetto piano, ciò probabilmente a testimoniare che la nuova proprietà avesse già deciso la chiusura dell'attività alberghiera e congressuale dell'*hotel*;

nella procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale in forza della struttura alberghiera, inviata peraltro oltre che alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, anche a Polis Lombardia (istituto regionale per il supporto alla politiche della Lombardia), nell'allegato relativo al numero dei dipendenti in esubero, suddiviso per profili professionali e settore aziendale, in palese violazione della normativa *ex art. 4*, comma 3, della legge n. 223 del 1991, nonché della legge sulla *privacy* GDPR regolamento (UE) 679/2016, sarebbero stati inseriti anche nomi, cognomi e retribuzioni individuali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare, urgentemente e per quanto di competenza, se vi sia stato un utilizzo improprio di denaro pubblico attraverso l'erogazione dei fondi stanziati dal Governo a seguito dell'autorizzazione e della concessione alla società Michelangelo S.r.l. (già società Ecce e Matteotti 12) dell'ammortizzatore sociale del fondo salariale FIS, assegno ordinario con causale COVID-19, dal marzo 2020 sino al 16 ottobre 2021, visto che i ristori economici statali avevano la finalità di intervenire per supportare gli effetti della crisi economica per le imprese e i lavoratori derivanti dalla pandemia e non per erogare fondi pubblici in favore di società che, presumibilmente, avevano già deciso precedentemente di cessare l'attività, in favore di operazioni immobiliari con la conseguente perdita di tutti i posti di lavoro;

se intendano verificare se vi sia stata una violazione della normativa in materia di procedura di licenziamento collettivo, ai sensi della legge n. 223 del 1991, e di *privacy*, ai sensi del GDPR;

se intendano adottare un sistema di politiche attive a supporto dell'occupazione e iniziative volte a ridurre il divario che la pandemia ha causato in termini di tutela del lavoro tra le diverse tipologie di impiego, tenendo conto del numero dei lavoratori coinvolti, al fine di avviare un rafforzamento delle misure sistemiche di sostegno alla formazione professionale per il reinserimento nel mercato del lavoro, anche a vantaggio di lavoratrici e lavoratori autonomi.

(4-06268)

[MANTERO](#), [LA MURA](#), [NUGNES](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LEZZI](#), [BOTTO](#), [ABATE](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#), [DI MICCO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 258, dispone che "A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego";

il decreto-legge n. 4 del 2019, art. 12, comma 3, dispone l'adozione di un piano di potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e al comma 3-*bis* prevede da parte delle Regioni e delle Province autonome, a decorrere dall'anno 2020, l'assunzione fino a 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 di ulteriori 4.600 unità;

il decreto ministeriale n. 74 del 2019, integrato e modificato dal decreto ministeriale n. 59 del 2020 (attuativo del decreto-legge n. 4 del 2019) ha approvato il piano di potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro con la ripartizione delle risorse di cui al citato

comma 258 dell'art. 1 della legge n. 145, secondo i criteri stabiliti nella riunione Conferenza unificata del 21 dicembre 2017;

il paragrafo 7 del piano di potenziamento prevede l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in aumento delle rispettive dotazioni organiche delle Regioni, in deroga alle disposizioni vigenti, fino a 11.600 unità così ripartite: 4.000 unità per il 2019; 3.000 unità per il 2020; 4.600 per il 2021, di cui 1.600 per la stabilizzazione degli operatori assunti con contratto a tempo determinato, previsti dal piano approvato nella Conferenza unificata del 21 dicembre 2017;

dal monitoraggio trimestrale (31 marzo 2021) del piano risulta che diverse Regioni non si sono adeguate e, in particolar modo, la Regione Campania, che nell'ambito del riparto statuito dal decreto ministeriale n. 74 del 2019 è autorizzata all'assunzione di 1.840 unità, così articolate: 641 delle 4.000 unità per il 2019; 471 nelle 3.000 unità per il 2020; 471 unità delle 3.000 unità per il 2021; 257 unità (*ex delibera di Giunta regionale n. 601/2019*) per la stabilizzazione di personale a tempo determinato di cui al piano di potenziamento approvato dalla Conferenza unificata;

considerato che:

la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 435 del 17 settembre 2019 ha integrato il piano triennale del fabbisogno di personale (*delibera di Giunta regionale n. 92/2019*), che, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 (artt. 6 e 6-*ter*), è provvedimento necessario per avviare il reclutamento di personale nella pubblica amministrazione, prevedendo il reclutamento di sole 641 unità di personale afferenti alle prime 4.000 unità di personale di cui al comma 258 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, per il reclutamento delle quali la direzione generale risorse umane, con determina dirigenziale n. 87/2019 ha deliberato il concorso per titoli ed esami;

alla data del 30 luglio 2021, questa procedura ha visto la conclusione delle prove orali, di cui sono state pubblicate il 15 ottobre 2021 le graduatorie errate, ad oggi non ancora rettificata; tuttavia, dalla pubblicazione degli esiti degli orali, risultano circa 570 idonei tra i profili di categoria D e C;

l'aggiornamento al piano di rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro dell'agosto 2021 della Regione Campania, di cui al paragrafo 8-*bis* del decreto ministeriale n. 74 del 2019, modificato (con decreto ministeriale n. 59 del 2020) in conformità al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 123/2020 non fa alcuna menzione delle rimanenti 1.199 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato previste;

il piano nazionale di ripresa e resilienza (missione 5, componente 1) prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata. (...) Attenzione specifica sarà dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Programma sarà adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni". In tale prospettiva, il ruolo dei centri per l'impiego è strategico per l'attuazione del programma;

il decreto interministeriale relativo al programma GOL ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni (si veda l'articolo sul sito del Governo dal titolo "Programma GOL: via libera a intesa sul riparto dei primi 880 milioni di euro"),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e della situazione relativa al piano di assunzioni legato alle indicazioni contenute al piano straordinario di potenziamento al 30 settembre 2021 e di un eventuale cronoprogramma declinato per singole Regioni;

se intenda intraprendere le opportune iniziative di competenza per spingere le Regioni ad attuare i provvedimenti propedeutici all'adozione del piano, in particolar modo spingere la Regione Campania ad adeguare il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022, prevedendo l'incremento della dotazione organica delle 1.199 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato mancanti;

se ritenga urgente attivarsi per sollecitare la Regione Campania, dopo aver esperito gli atti propedeutici al reclutamento delle 1.119 unità (al fine di renderlo più celere), ad utilizzare la graduatoria degli idonei non vincitori per la copertura delle posizioni lavorative ivi previste nella nuova dotazione organica.

(4-06269)

[LUPO](#), [LANZI](#), [L'ABBATE](#), [COLTORTI](#), [ROMAGNOLI](#), [NATURALE](#), [FENU](#), [LEONE](#), [ANASTASI](#), [TONINELLI](#), [DI GIROLAMO](#), [MANTOVANI](#), [GAUDIANO](#), [PUGLIA](#), [FEDE](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [DE PETRIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

le linee Terracina-Priverno, Roma-Nettuno e Roma-Latina confluiscono nella linea ferroviaria Roma-Napoli, un'arteria fondamentale del basso Lazio;

secondo il rapporto "Pendolaria 2021", la linea Roma-Nettuno è tra le più frequentate in Italia con 40.000 visitatori al giorno;

le tratte citate soffrono di grandi carenze strutturali e organizzative che ne riducono le potenzialità e ne scoraggiano l'utilizzo;

tali carenze incentivano l'uso dell'auto privata, contribuendo così al congestionamento delle vie Nettunense, Appia, Flacca e Pontina;

con particolare riferimento alla Roma-Nettuno, già nel 2013 l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane Mauro Moretti, come riportato dal quotidiano "Metro" del 15 febbraio 2013, aveva evidenziato come la stessa dovesse avere un servizio ad altissima frequenza;

la tratta Roma-Nettuno da Campoleone a Nettuno e la tratta Terracina-Priverno sono composte da un unico binario che impedisce un doppio transito e una frequenza di treni adeguata a soddisfare la domanda di mobilità;

dal 2012 la Terracina-Priverno è sostituita da un servizio navetta a causa di una frana;

tutte le tratte sono ripetutamente soggette a sospensioni del servizio dalle cause più disparate tra cui: allagamento dei binari, continui guasti ai passaggi a livello, scambi malfunzionanti e problemi tecnici non meglio dichiarati;

il sovraffollamento dei vagoni è un fenomeno consueto, anche quando il servizio viene erogato normalmente;

nel caso di interruzione delle linee Roma-Nettuno e Roma-Latina-Napoli, il servizio viene sostituito da navette non in grado di sopportare il carico di utenza;

le navette sostitutive da Formia portano i pendolari alla stazione ferroviaria di Cassino sulla linea Cassino-Frosinone-Roma, già sovraffollata;

per le stazioni da Latina a Roma e per le sue ramificazioni come la Nettuno-Roma le navette sostitutive percorrono il tracciato del treno con tempi di percorrenza molto lunghi che non si adattano alle esigenze di entrata al lavoro e a scuola rispettivamente di lavoratori e studenti;

le fermate di Torricola e Pomezia sono state chiuse arrecando gravi disagi. In particolare, con riferimento alla fermata di Pomezia, quale centro industriale che ospita migliaia di lavoratori provenienti anche da Aprilia, Anzio e Nettuno, la sua chiusura li ha costretti a cambi estenuanti a Campoleone;

da notizie di stampa si apprende che sull'unico binario della Roma-Nettuno non vengono più utilizzati treni ad 8 vagoni, aggravando ulteriormente la situazione di sovraffollamento dei treni;

l'intera arteria ferroviaria soffre di diverse sospensioni del servizio e ritardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei disservizi e dello stato della tratta ferroviaria;

quali iniziative stia mettendo in atto, per quanto di competenza, per superare i disagi mai risolti e quali iniziative di competenza intenda adottare per rendere il servizio efficiente e in grado di soddisfare la domanda di mobilità;

se, nell'ambito delle risorse del PNRR e dell'annunciata "cura del ferro", intenda individuare iniziative per risolvere la questione.

(4-06270)

[PILLON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa che il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un figlio "con due papà";

il caso riguarda una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, i quali

avevano fatto ricorso alla pratica dell'utero in affitto negli Stati Uniti;
i due, che già risultavano genitori del bambino sull'atto di nascita negli Stati Uniti, avevano chiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano, il quale si era rifiutato di procedere;
a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune ha quindi trascritto l'atto di nascita;
considerato che:

le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 12193 del 2019, hanno stabilito che "il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione";

nella medesima sentenza le sezioni unite non hanno escluso la possibilità di dare rilievo al rapporto genitoriale, attraverso ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento, quali appunto l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983;

la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2021 ha ribadito che il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare al legislatore, "al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra";

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque "realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione dell'atto di nascita di minori concepiti all'estero mediante surrogazione di maternità.

(4-06271)

[DE VECCHIS](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che nei giorni scorsi a Fregene, nel comune di Fiumicino (Roma), nei pressi della via della Veneziana, si è verificato l'ennesimo incidente automobilistico che ha portato alla morte di un daino, il sesto a perdere la vita negli ultimi mesi in circostanze analoghe. Si consuma, così, una vera e propria strage per questi animali ed un pericolo anche per gli automobilisti che percorrono la strada;

per limitare le perdite, il Comune di Fiumicino ha disposto, con un'apposita ordinanza, la realizzazione di recinzioni dei fondi agricoli che affacciano in via della Veneziana, ma gli animali continuano ad avere accesso alla strada per il tramite di due varchi. Dunque, la misura messa in atto risulta essere una soluzione che non sembra in grado di limitare gli incidenti. Si evidenzia così la complicata convivenza tra i daini della riserva di Macchiagrande e gli automobilisti;

oltre alle recinzioni, da più parti erano pervenute richieste in ordine alla predisposizione, lungo la strada, di quattro dossi: un deterrente utile a limitare la velocità delle auto che percorrono via della Veneziana. Ma la loro realizzazione non è ancora avvenuta;

questa inefficienza ha determinato una situazione di grave rischio per gli automobilisti in transito, come dimostrano proprio gli incidenti verificatisi finora, che hanno causato vittime animali e seri danni alle autovetture,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali vicende e se non ritengano opportuno predisporre gli opportuni accertamenti in ordine alla reale situazione presente nella zona indicata, e predisporre delle idonee soluzioni per evitare ulteriori incidenti al fine di prevenire un evidente pericolo per l'ordine pubblico, nonché per la salute pubblica.

(4-06272)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#), [CORRADO](#), [LEZZI](#), [NATURALE](#), [MORRA](#), [MININNO](#),

[ORTIS](#), [ROMAGNOLI](#), [GRANATO](#), [ABATE](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è controllata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e allo 0,44 per cento dalla SIAE. Dunque di proprietà pubblica. In circa tredici anni (dal 2008 al 2020), i ricavi della TV di Stato si sono ridotti di oltre 702 milioni di euro. Un calo del 22 per cento che, secondo il nuovo amministratore delegato, Carlo Fuortes, è imputabile alla riduzione delle entrate pubblicitarie, per 609.8 milioni di euro, e di altre entrate commerciali. Solo negli ultimi tre anni la RAI ha peggiorato la sua situazione finanziaria di circa 300 milioni di euro, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire per valutare gli sprechi nelle sedi RAI, soprattutto in un momento in cui lo stesso amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, ha sottolineato la necessità di agire tempestivamente per mantenere in ordine i conti dell'azienda.

(4-06273)

[DE VECCHIS](#) - *Ai Ministri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

una rappresentazione, per la precisione una testa in marmo, di Ulpia Marciana, Augusta dell'Impero romano e sorella dell'imperatore romano Traiano, è stata acquisita nel 1916 dal Museum of Fine Arts di Boston;

secondo le informazioni fornite sul catalogo del museo essa proverrebbe da Subiaco;

secondo quanto riportato da alcune fonti sarebbe invece eloquente che tale reperto provenga dalla villa di Traiano sugli altipiani di Arcinazzo; tale fatto sarebbe presumibile perché i primi scavi conosciuti del sito archeologico furono effettuati nel '700; conseguentemente molti dei marmi asportati furono portati nei paesi vicini, tra cui anche Subiaco; la stessa concattedrale di Sant'Andrea detiene marmi provenienti dalla villa romana;

sono state fatte diverse segnalazioni sul reperto negli anni sia alla sovrintendenza sia al comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

considerato che, ad una richiesta di prove documentali del lecito acquisto del reperto, il museo di Boston ha risposto asserendo che: "possiamo confermare che il MFA (Museum of Fine Arts) acquistò Marciana (n. di adesione 16.286) da Hubert William Gallandt (n. 1899 - m. 1928) di New York nel 1916. Fu offerta per la prima volta al Museo nel 1915. All'epoca, si dice che la testa sia stata trovata a Subiaco, non abbiamo ulteriori dettagli né una data in cui si dice sia stata ritrovata. Gallandt vendeva la testa per conto di un anonimo collezionista privato";

tale risposta proverrebbe che il museo non solo non può garantire che il reperto non provenga da un possesso illecito, ma addirittura che non sarebbe a conoscenza del reale proprietario,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti, e quali azioni di competenza intendano intraprendere al fine di verificare la provenienza del reperto.

(4-06274)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

dopo il blocco delle prenotazioni del "bonus terme", dovuto a problemi tecnici, il 9 novembre 2021, queste sono state riaperte e nel giro di poche ore sul portale Invitalia è comparso un avviso per gli utenti e per i centri termali con il quale si comunicava che "I fondi del bonus terme sono esauriti a seguito del forte interesse dimostrato dai cittadini. Le richieste pervenute dagli enti termali hanno impegnato tutte le risorse disponibili", 53 milioni di euro per un totale di circa 265.000 *bonus*;

solo una ridotta percentuale di stabilimenti termali ha potuto soddisfare le richieste dei propri clienti; considerata l'enorme adesione a questa agevolazione fiscale che coinvolge tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, a prescindere dall'ISEE, e quindi dalla propria situazione economica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario intervenire prevedendo una proposta di rifinanziamento del fondo per il *bonus* terme in un momento in cui, dopo due anni di crisi del turismo causato dalla pandemia, il settore sta lentamente recuperando e, quindi, necessita di ulteriori aiuti economici a sostegno della ripresa.

(4-06275)

[DE CARLO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

sulla base dell'intesa raggiunta a giugno 2021 sulla riforma della politica agricola comune (PAC), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il prossimo dicembre alla Commissione europea i piani strategici nazionali;

con un profondo cambiamento rispetto alla normativa vigente, nei piani strategici dovranno essere indicati sia le scelte relative all'assegnazione degli aiuti diretti agli agricoltori, sia gli orientamenti per i programmi di sviluppo rurale a livello regionale;

la seconda e ultima riunione del tavolo del partenariato, appositamente costituito per la redazione del piano strategico, si è svolta in data 8 settembre e si ha notizia di una nuova convocazione del tavolo il 17 novembre 2021;

con un comunicato diffuso il 26 ottobre, è stata data notizia che la messa in opera della nuova PAC è stata al centro di un incontro tra il Ministro in indirizzo e gli assessori delle Regioni e delle Province autonome;

risulta, inoltre, che, a livello informale, le competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno inviato una serie di ipotesi alle Regioni, ma senza l'indicazione di un quadro unitario di riferimento,

si chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende assumere, al fine di rispettare la scadenza fissata per l'invio alla Commissione europea del piano strategico dell'Italia, assicurando, nonostante il breve tempo che resta a disposizione, lo svolgimento delle necessarie valutazioni d'impatto sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

(4-06276)

[FATTORI, DE FALCO](#) - *Ai Ministri della salute, della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

in data 15 ottobre 2020 è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-04247 in materia di piano pandemico, sottoscritto dai senatori De Falco, De Bonis, Di Marzio e Fattori, che gli interroganti intendono richiamare;

a quanto ivi descritto si sono aggiunti gli ulteriori elementi emersi dalla trasmissione televisiva "Presi diretta" del 23 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come esistano responsabilità collettive di OMS e governi nella mitigazione di un *virus* che poteva rimanere epidemico e invece è diventato pandemico; considerato che:

il 27 gennaio 2020 l'OMS ha avvisato gli Stati dell'esistenza di una pandemia in corso;

lo stesso giorno il Ministero della salute ha emesso una circolare nella quale si chiedeva di circoscrivere l'uso dei tamponi alle sole persone che provenivano dalla Cina;

la circolare andava a restringere il campo di applicazione per la rilevazione del COVID-19 rispetto alla precedente circolare del Ministero della salute che era stata emanata solo una settimana prima;

il 25 gennaio 2020, quindi due giorni prima della circolare, avveniva un incontro tra il Ministro della salute e i presidenti di Regione in cui, come sembra dalle testimonianze raccolte nel programma televisivo, risulta che le stesse Regioni chiedessero un campo di applicazione più ristretto per mancanza di risorse;

di questa riunione non esiste un verbale;

considerato inoltre che:

all'epoca esisteva un piano pandemico influenzale che era quello risalente al 2006 che il Ministro dichiarò non applicabile nonostante la stessa OMS invitasse invece al rispetto dei piani pandemici influenzali nazionali; è idea comune nella comunità scientifica, e non solo, che la sua applicazione avrebbe invece mitigato di molto gli effetti della pandemia;

il 25 gennaio 2021 viene adottato il nuovo piano pandemico influenzale 2021-2023, in cui si fa riferimento più volte agli "insegnamenti" dell'esperienza del COVID-19;

il COVID non è però un *virus* influenzale, ma è classificato all'interno dello stesso documento come "virus emergente respiratorio non influenzale" a cui dunque il nuovo piano non può direttamente riferirsi;

il 18 aprile 2021 all'interno della trasmissione RAI "Mezz'ora in più" lo stesso ministro Speranza parlava distintamente dell'inapplicabilità del piano pandemico del 2006 agli inizi della pandemia e della necessità di produrre un piano nazionale COVID di cui si trova traccia nelle riunioni di febbraio

2020 del CTS;

a oggi non esiste un piano pandemico alternativo al piano influenzale direttamente riferito al COVID-19;

nonostante la propagazione e le criticità evidenziate in questo atto e in altri atti precedenti, sottolineate ed evidenziate anche dalla procura, il sistema di autocertificazione di gestione della pandemia che prevede l'invio periodico alla UE vedeva una costante valutazione positiva da parte dell'Italia;

già dai primi mesi di conclamata pandemia, esistevano evidenze che tutti gli impianti di gestione delle acque reflue e le fognature in generale erano invasi dal *virus*,
si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi per cui si è preferito far confluire gli insegnamenti legati al periodo di COVID all'interno del nuovo piano pandemico influenzale e non si sia deciso di effettivamente produrre un piano nazionale specifico per il COVID;

quali siano state le ragioni per cui a fronte dell'allarme dell'OMS risalente all'inizio del mese di gennaio 2020 il Ministro della salute abbia deciso di non attivare le previsioni del piano del 2006, soprattutto quelle riguardanti la fase pre pandemica che avrebbe dovuto portare, tra l'altro, al divieto di manifestazioni di massa, al rafforzamento delle riserve di dispositivi e mascherine, alla predisposizione di un piano di contingenza per l'incremento dei posti letto di terapia semi intensiva e intensiva, all'implementazione dei protocolli di prevenzione e controllo delle malattie respiratorie in ambito ospedaliero, alla formazione urgente del personale sanitario, alla messa in protezione dei soggetti fragili, soprattutto quando ricoverati in strutture di lungodegenza, RSA e case di riposo, al rafforzamento delle capacità di *contact tracing* da parte delle strutture sanitarie territoriali e al conseguente sviluppo di protocolli di identificazione e isolamento di *cluster* di persone affette e delle aree geografiche in cui questi *cluster* insistevano;

per quali motivi non si sia ritenuto di implementare la sorveglianza ambientale sulle acque reflue con la metodica che venne descritta e validata fin da metà aprile 2020 e che avrebbe potuto permettere l'identificazione dell'aumentata circolazione del *virus* durante l'estate 2020 prima della seconda ondata, così da limitarne l'impatto;

se sia disponibile e sia stato attivato il piano nazionale di difesa, di competenza dei Ministeri della difesa e dell'interno, con le articolazioni periferiche delle Prefetture, a cui sarebbero stati affidati compiti relativi soprattutto all'isolamento delle zone *cluster*.

(4-06277)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [GAUDIANO](#), [NATURALE](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [FERRARA](#), [VANIN](#), [LANNUTTI](#), [RICCIARDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

lo svolgimento dell'attività lavorativa sui natanti è condizionato dal possesso di una serie di certificati attestanti date competenze e qualità, rilasciati da centri di formazione autorizzati. Tra questi rientrano quelli di addestramento STCW (*refresher training*), relativamente ai corsi MAMS (marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio), MABEV (marittimo abilitato ai battelli emergenza veloci), antincendio base ed avanzato, sopravvivenza e salvataggio;

il possesso dei titoli è condizionato dalla frequentazione di corsi appositi, il cui svolgimento è stato rallentato e in dati momenti impedito dalla crisi pandemica in atto, determinando notevoli disagi all'operatore marittimo;

in considerazione del delicato momento storico, che sta tuttora condizionando l'intero sistema dei trasporti marittimi, il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto ha emanato disposizioni di carattere eccezionale volte a consentire al personale navigante, già presente a bordo, di continuare a svolgere il proprio servizio a bordo delle navi fino all'effettivo sbarco allorquando nello stesso periodo fosse venuta meno la validità dei previsti certificati di addestramento STCW relativamente ai corsi MAMS, MABEV, antincendio base ed avanzato, sopravvivenza e salvataggio (lettera circolare dp. prot. n. 21363 del 24 febbraio 2021);

considerato che:

la circolare n. 13 del 18 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(comando generale) è intervenuta per chiarire le modalità di svolgimento relative ai corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei certificati di addestramento STCW;
è stato individuato nei 60 giorni dalla data di sbarco il termine ultimo entro cui essere ammessi alla frequenza dei previsti corsi di aggiornamento (cosiddetti *refresher training*), senza necessità di ripetere il relativo corso di addestramento nella sua interezza;
stante il perdurare delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria, al fine di consentire anche al personale navigante non imbarcato di programmare in tempo la frequenza dei medesimi corsi di aggiornamento presso i centri di formazione autorizzati, è stato disposto che il termine di 60 giorni dalla data di sbarco, utile per l'ammissione al solo corso di aggiornamento, debba applicarsi anche a quei marittimi il cui certificato di addestramento scada o sia scaduto successivamente alla data del 31 dicembre 2020, ma comunque entro l'anno in corso (2021). Decorsi tali termini si dovrà necessariamente ripetere l'intero corso di addestramento;
la circolare prescrive che tale termine, utile per la frequenza del previsto aggiornamento, non deve essere inteso quale prolungamento della validità del relativo certificato di addestramento il quale, pertanto, alla scadenza, non consentirà più al marittimo di prendere imbarco e svolgere i propri compiti a bordo;
nonostante le misure adottate si registrano ritardi nello svolgimento dei corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di addestramento STCW presso i centri di formazione autorizzati, stanti le limitazioni poste per la frequenza;
i disagi sono stati evidenziati dalla segreteria nazionale mare e porti dell'UGL con lettera del 28 ottobre 2021 inoltrata alla direzione generale navale e acque interne, nonché al comando generale Capitanerie di porto, VI reparto sicurezza navigazione e per conoscenza al vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova;
lo svolgimento dei corsi formativi è essenziale per l'esercizio dell'attività lavorativa del personale marittimo, non essendone consentita la prestazione in assenza delle attestazioni;
i ritardi denunciati rischiano di produrre conseguenze negative in termini occupazionali, ledendo il diritto al lavoro dell'individuo, principio costituzionalmente tutelato (articoli 4 e 36),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi burocratici nell'espletamento dei corsi di formazione;
quali iniziative, di conseguenza, intenda intraprendere al fine di tutelare i lavoratori marittimi garantendone la continuità lavorativa.

(4-06278)

[PAVANELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 3 giugno 1981 tra l'Italia e il Lussemburgo veniva firmata la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, diventata poi la legge n. 747 del 1982;
secondo quanto riportato da "il Messaggero", edizione dell'Umbria, del 27 giugno 2018 "È sul piede di guerra chi deve pagare le tasse e sanzioni per le pensioni ricevute dalla previdenza sociale del Lussemburgo" poiché la Guardia di finanza stava procedendo ai controlli relativi alle posizioni fiscali di ex lavoratori emigrati in Lussemburgo e ora residenti in Italia, che beneficiano di trattamenti pensionistici erogati dal sistema previdenziale lussemburghese e che non hanno dichiarato i relativi redditi nel modello dichiarativo delle persone fisiche;
in realtà, la vicenda trae origine da una divergente interpretazione del comma 2 dell'articolo 18 della convenzione sotto il profilo della tassabilità del trattamento pensionistico;
da principio, alcune pronunce giurisprudenziali della commissione tributaria e qualche intervento dell'INPS (circolare n. 176 del 14 settembre 1999) hanno interpretato la norma nel senso di escludere la tassazione e, inoltre, diversi pronunciamenti della commissione hanno stabilito il diritto al rimborso dell'imposta (IRPEF) a favore del contribuente;
nel corso del 2016 l'Agenzia delle entrate di Perugia ha incaricato la Guardia di finanza competente per territorio di monitorare le posizioni presenti promuovendo accertamenti sui redditi non dichiarati

nel modello;

considerato che:

dopo la seconda guerra mondiale molti lavoratori italiani sono espatriati per cercare condizioni di lavoro e di vita migliori all'estero e una cospicua parte di loro è emigrata dall'Umbria fino in Lussemburgo per lavorare, come noto, nelle miniere;

dai controlli effettuati nel 2016 dalla Guardia di finanza sui redditi non dichiarati nel modello, sono scattate delle pesanti sanzioni, pari al 120 per cento dell'imposta, a carico di questi soggetti che sono in particolare persone del comprensorio dell'alto Chiascio (a Gubbio sono oltre 500), in provincia di Perugia, che negli anni '60 emigrarono in Lussemburgo;

si tratta di ex emigrati in Lussemburgo, Francia, Svizzera, Germania, Belgio e altri Paesi che percepiscono una pensione dagli Stati in cui hanno lavorato e, ritornati in Italia, si vedono richiedere le imposte sulle suddette pensioni dall'Agenzia delle entrate così pagando due volte le imposte sul trattamento pensionistico;

recentemente molti pensionati stanno ricevendo nuovamente le cartelle dall'Agenzia delle entrate con le quali si intima il pagamento delle imposte;

avverso tali sanzioni, il contribuente è costretto ad attivarsi anche se la legge contempla la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di disapplicare le sanzioni nel caso vi sia obiettiva incertezza della norma;

alcune sentenze della commissione tributaria provinciale di Perugia hanno stabilito che non sono dovute le sanzioni proprio per l'obiettiva incertezza della norma;

la vicenda ha già formato oggetto di una precedente interrogazione rimasta priva di riscontro (4-00943, presentata alla Camera dei deputati), occorre pertanto un intervento che chiarisca le situazioni esposte, vista l'incertezza interpretativa,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche di tipo normativo, i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di evitare che le pesanti pretese economiche oggetto delle cartelle dell'Agenzia delle entrate vengano irrogate ai contribuenti italiani ex lavoratori lussemburghesi o di altri Paesi europei, in considerazione dell'obiettiva incertezza interpretativa della norma;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di rivedere e chiarire le condizioni della doppia imposizione per i contribuenti italiani stabilite dalla convenzione di Lussemburgo.

(4-06279)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che dalla fine dello scorso mese, le zone di Axa, Casal Palocco e Infernetto non dispongono più della loro ambulanza di quartiere, e sono costrette a gravare sulle ambulanze che arrivano da Ostia e da Casal Bernocchi, per un totale di quattro mezzi chiamati a coprire un territorio, quello del Municipio X, di oltre 230.000 abitanti;

al momento non è chiaro se ARES 118 abbia intenzione di ripristinare la postazione o di attivarne una in un quartiere limitrofo, quel che è certo, però, è che il disagio ha già iniziato a ripercuotersi anche sulla vicina Fiumicino che, con i suoi 76.000 e più cittadini e un territorio di oltre 213 chilometri quadri, può contare su tre sole ambulanze, tutte operative 24 ore su 24;

la prima, quella che serve le zone di Parco Leonardo, Isola Sacra e Fiumicino città, deve coprire, per 12 ore al giorno, anche alcune frazioni di Roma, e cioè Piana del Sole, Ponte Galeria e Spallette: un aggravio notevole, che porta l'ambulanza del centro città anche a chilometri di distanza da quella che dovrebbe essere la sua zona operativa;

con la delocalizzazione della postazione di viale di Casal Palocco, la situazione rischia di precipitare: se le ambulanze di Ostia saranno chiamate ad intervenire nell'entroterra, quella di Fiumicino si vedrà infatti costretta ad estendere la sua operatività su Ostia, lasciando le zone centrali della città, di fatto, scoperte. Ciò si traduce in un considerevole aumento delle chiamate a carico dei soccorritori che sono, però, sempre gli stessi;

inoltre, se si tratta di un caso di COVID-19, il paziente deve essere trasportato all'ospedale Gemelli o al Policlinico Umberto I, entrambi a Roma. Ci si chiede, dunque, come una sola ambulanza possa

provvedere a tutto ciò,

si chiede di sapere alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicende e se non ritenga opportuno predisporre gli opportuni accertamenti e le idonee soluzioni per evitare delle gravi conseguenze per i cittadini e gli operatori sanitari delle zone interessate.

(4-06280)

DE BONIS - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che: nella puntata di "Report" andata in onda il 15 novembre 2021, si è parlato di noccioleti e, in particolare, di quelli del viterbese. Il servizio ha puntato il dito sulle colture intensive della Tuscia dove si fa un grande uso di pesticidi;

i giornalisti sono andati a Vignanello, un comune del viterbese che, come dice anche il nome, è il paese delle vigne o meglio lo era un tempo. Oggi, infatti, non ci sono più e al loro posto si trovano coltivazioni intensive di nocciole (uno dei bacini italiani di cui si serve anche la Ferrero);

come ha spiegato "Report" nel servizio, il pesante uso di pesticidi serve, in particolare, a tenere lontane le cimici che attaccano le nocciole rendendole amare e basterebbe una sola nocciola amara per rovinare qualsiasi preparazione;

considerato che:

non c'è dubbio che la coltivazione delle nocciole sia un argomento particolarmente controverso e che in alcuni casi può nascondere anche lo sfruttamento dei lavoratori (bambini compresi) impiegati nei campi di nocciole per produrre la "Nutella" (e non solo), il problema dei pesticidi, però, non deve essere assolutamente sottovalutato, considerando che purtroppo si è già molto esposti a queste sostanze e non solo tramite le nocciole. I fitofarmaci o pesticidi causano dei danni ambientali non indifferenti e quelli utilizzati sulle nocciole (sono concessi 3 trattamenti) sono responsabili di una serie di problemi nel territorio della Tuscia, *in primis* l'inquinamento dell'aria e della terra;

le coltivazioni intensive, inoltre, hanno determinato anche il prosciugamento dei ruscelli locali;

la popolazione che abita in prossimità dei noccioleti, nel corso degli anni, ha risentito di problemi alla salute, causati appunto dall'eccessivo uso dei pesticidi. Infatti, questi contaminanti chimici finiscono inevitabilmente nella catena alimentare, compromettendo la salute dei cittadini e indebolendo il loro sistema immunitario. Nel servizio, infatti, viene ripresa anche una coppia che gira con la maschera antigas e denuncia di avere fatto diversi esposti alle forze dell'ordine proprio per segnalare l'uso eccessivo di questi antiparassitari;

tenuto conto che:

l'agricoltura intensiva (sistema di intensificazione e meccanizzazione agricola che mira a massimizzare i rendimenti dei terreni disponibili attraverso vari mezzi come l'uso pesante di pesticidi e fertilizzanti chimici) non giova certamente alla salute dell'uomo né a quella dell'ambiente. L'interrogante, che molto si sta spendendo nell'affrontare questo tema applicato a varie colture, ritiene molto grave l'intensificazione e meccanizzazione in agricoltura, che riguarda non solo le nocciole ma anche all'allevamento di animali tenuti al chiuso in quelle che sono diventate le "fattorie industriali";

le pratiche agricole intensive producono cibo più economico in rapporto alle dimensioni del terreno, il che contribuisce a nutrire una popolazione umana in costante espansione. Oggi però l'agricoltura intensiva è diventata la più grande minaccia per l'ambiente quando si parla di riscaldamento globale, portando anche alla comparsa di nuovi parassiti e alla ricomparsa di parassiti precedentemente considerati "sotto controllo", senza dimenticare che è responsabile di gran parte della deforestazione mondiale;

l'agricoltura intensiva uccide insetti e piante utili, degrada e impoverisce il suolo stesso da cui dipende, crea deflusso inquinante e intasa i sistemi idrici, aumenta la suscettibilità alle inondazioni, provoca l'erosione genetica delle colture e delle specie di bestiame in tutto il mondo, diminuisce la biodiversità, distrugge gli *habitat* naturali e le pratiche agricole. Inoltre, il bestiame e lo sgombero dei terreni per l'agricoltura intensiva contribuiscono in modo significativo all'accumulo di gas serra nell'atmosfera;

non si vogliono danneggiare, però, i coltivatori di nocciole della Tuscia viterbese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano di doversi attivare per esaminare in modo attento ciò che sta accadendo per la coltivazione di nocciole;
se non ritengano che le colture biologiche, anziché quelle a base di pesticidi e fertilizzanti chimici, vadano incentivate e sostenute maggiormente;
quali urgenti iniziative intendano assumere in merito a questo importante argomento al fine di salvaguardare la salute e l'ambiente,
considerato che l'agricoltura intensiva uccide insetti e piante utili, impoverisce il suolo, crea deflusso inquinante e intasa i sistemi idrici, aumenta la suscettibilità alle inondazioni, provoca l'erosione genetica delle colture e delle specie di bestiame in tutto il mondo, diminuisce la biodiversità, distrugge gli *habitat* naturali, oltre a contribuire in modo significativo all'accumulo di gas serra nell'atmosfera.

(4-06281)

[FATTORI](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* -

Premesso che:

in data 21 novembre 2020 è stata convocata la conferenza dei servizi per verificare le condizioni della richiesta fatta dall'azienda agricola proprietaria per l'abbattimento di 134 ulivi nel comune di Gallese (Viterbo) in località Le Cese;

la conferenza, nonostante il parere negativo del Comune di Gallese, ha dato nulla osta al quale è seguita determinazione della Regione Lazio;

in particolare, come si legge nella determinazione, la motivazione di richiesta di abbattimento era giustificata dalla necessità di "miglioramento del piano aziendale" con l'"introduzione di altra coltura arborea";

considerato che:

si teme che con la locuzione "altra coltura arborea" si intenda la sostituzione degli alberi di ulivo con un nocciolo;

tale interpretazione è suffragata dal fatto che, nella conformazione delle colture dell'azienda agricola richiedente, i 134 ulivi rappresentano l'ultimo tratto di biodiversità rispetto al resto della produzione, costituito proprio dal nocciolo;

se così fosse sarebbe *de facto* stata incentivata la monocoltura del nocciolo con danno ambientale legato soprattutto alla perdita di biodiversità;

diverse associazioni del territorio hanno mostrato perplessità e fatto proteste per la vicenda, tra cui il Biodistretto e il WWF locale;

visto che gli orientamenti della Commissione europea sono quelli di portare la superficie agricola utile per la produzione biologica al 25 per cento entro il 2030, ma anche di conservare almeno il 10 per cento di biodiversità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda porre in essere affinché vengano rispettate le indicazioni della UE in tema di biologico e mantenimento della biodiversità, anche in riferimento alla fattispecie descritta;

quali iniziative intenda porre in essere anche rispetto alle politiche regionali affinché venga mitigata l'incentivazione alla coltivazione intensiva e monocolturale, oggi in palese contrasto con i principi della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale;

quali iniziative intenda porre in essere nel caso di specie, tenendo in considerazione anche il valore storico culturale e paesaggistico che l'ulivo rappresenta per la Toscana;

quali misure intenda adottare insieme alle Regioni, affinché le determinazioni usate come modello amministrativo di richiesta delle istanze di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di ulivo (per la Regione Lazio è la n. G05081 del 23 aprile 2019) abbiano un indirizzo univoco volto alla salvaguardia della biodiversità, del clima, del paesaggio e dell'ambiente, rimanendo nel rispetto delle competenze previste all'articolo 117 della Costituzione.

(4-06282)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [ORTIS](#), [ABATE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Poste italiane è per il 35 per cento di proprietà di Cassa depositi e prestiti e per il 29,26 per cento di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi, il 64,26 per cento è in mano dello Stato; Poste italiane esiste per garantire innanzi tutto un servizio postale rapido ed efficiente. Inoltre, in quanto servizio pubblico, dovrebbe avere come compito principale quello di semplificare la vita ai cittadini (anche attraverso i servizi bancari e finanziari), anche a costo di spendere più soldi e di avere meno guadagni;

considerato che:

CGIL SLC, CISL SLP, FAILP CISAL, CONFSAI comunicazioni e UGL comunicazioni hanno dichiarato: "Le Poste siciliane sono al collasso. Assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità nell'affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le condizioni di lavoro. Poche le risposte per colmare questo divario e disagio. Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili e questo si ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei servizi. Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al volume dell'e-commerce ma diminuiscono i diritti e si annullano i contenuti degli accordi sottoscritti. Il risultato sono gli uffici postali senza operatori allo sportello, di cui deve farsi carico chi rimane, sopperendo alle carenze e sempre a rischio di azioni disciplinari ormai all'ordine del giorno";

i sindacati denunciano che non si procede con le assunzioni. I lavoratori lamentano turni raddoppiati, continui distacchi da un ufficio all'altro e turni massacranti. Mancano sia personale agli sportelli che portalettere. Anche perché dal 2011 al 2019 c'è stato un massiccio incentivo al prepensionamento e pensionamento, senza nessun ricambio di personale;

Morwenna Di Benedetto della SLC CGIL ha dichiarato: "L'azienda vuole le aperture, ma con una carenza di personale evidente. Siamo contrari a tenere aperto per tenere aperto, anche perché il rischio è che ne risenta il servizio. In pratica, le aperture si fanno grazie ai sacrifici dei lavoratori e della stessa filiale, che cerca di venire incontro alle esigenze dei dipendenti e al tempo stesso osservare il programma aziendale. È vero che si spinge molto sul digitale, ma alla fine i clienti vengono negli uffici";

considerato, inoltre, che:

secondo la media dei dati raccolti dalle associazioni dei consumatori, negli uffici postali è funzionante mediamente solo uno sportello su tre e l'attesa media di un cittadino che si reca a un ufficio postale è di un'ora e 17 minuti;

in alcuni sportelli postali verificati sul campo, come quello del popoloso quartiere di Cinecittà Est a Roma in via Terzio Cardinali, 11, per la carenza di personale o la disorganizzazione con 16 sportelli ed in genere sono aperti in meno della metà, la media sfiora le 2 ore di attesa, cosa inaccettabile in un Paese civile;

considerato, infine, che l'amministratore delegato di Poste italiane Matteo Del Fante continua a propagandare (anche quando viene audito in Parlamento) la ritrovata efficienza della sua azienda, senza mai accennare alla carenza di personale denunciata dai sindacati o alla lentezza degli uffici sparsi sul territorio nell'erogare servizi essenziali ai cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se non trovino indegno per un Paese come l'Italia avere un servizio postale inefficiente e penalizzante nei confronti dei cittadini che non si possono permettere di rivolgersi a spedizionieri privati o a banche e assicurazioni private;

se il Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto azionista di Poste italiane, intenda sollevare queste critiche all'interno del consiglio di amministrazione ed eventualmente valutare un possibile cambio al vertice dell'azienda;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga necessario, intervenire, se del caso interessando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per verificare se quanto denunciato dai sindacati corrisponda al vero e sia necessario formare un tavolo di lavoro con Poste italiane per raggiungere l'obiettivo di far assumere all'azienda il personale necessario;

se il Ministro dell'economia non ritenga necessario spingere Poste italiane a una riorganizzazione dei

propri obiettivi, mirando meno al profitto dei propri azionisti e più all'efficienza del servizio che deve essere dato ai cittadini.

(4-06283)

[GINETTI](#), [CARBONE](#), [CONZATTI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [MARINO](#), [SBROLLINI](#), [VONO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la corretta informazione rappresenta, specialmente nella società odierna, uno dei capisaldi della democrazia e al contempo un diritto soggettivo strettamente connesso al principio democratico, così come sancito nella nostra Costituzione. Il principio è riconosciuto a livello internazionale anche dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani: tale articolo prevede, infatti, il diritto di ciascuna persona di "cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere". Questo presuppone il pluralismo delle notizie, che siano veritiere, corrette e trasparenti;

tuttavia, si conferma ogni giorno il diffondersi di informazioni false o fuorvianti, alimentata e amplificata negli ultimi anni dall'uso sempre più smodato di *internet*, dai *social network*, anche da parte di minori, e dallo sviluppo di nuove tecnologie che riescono a diffondere "comunicazioni" in modo sempre più invasivo;

tali notizie distorte, false o scorrette, più comunemente note come *fake news*, hanno notevole incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica e, al contempo, sullo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori;

considerato che:

l'impatto di tali *fake news* è stato attenzionato anche dalla stessa Commissione europea, nel suo Piano d'azione per la Disinformazione (2018), che ha ritenuto il fenomeno pericoloso non solo per i singoli cittadini, ma anche per l'opinione pubblica largamente intesa, così come per la tenuta della democrazia negli Stati contemporanei;

nella Legge di delegazione europea del 22 aprile 2021, n. 53, è stata introdotta, tra i "principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808" (direttiva sui servizi di *media* audiovisivi) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, laddove alla lettera g), tra i principi e criteri direttivi specifici, prevede oltre a misure per favorire la protezione dei minori da contenuti multimediali e pubblicitari fuorvianti, anche misure che favoriscano la correttezza delle informazioni degli stessi per contrastare le cosiddette *fake news*, stabilendo che "i fornitori di servizi di media forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito ai contenuti e prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false",

si chiede di sapere quali iniziative intenda porre in essere il Governo per dare attuazione alla specifica delega contenuta nella legge di delegazione europea per garantire la sicurezza della genuinità nel processo di formazione della volontà politica del cittadino, con particolare riguardo all'uso dei *social network* quale principale fonte di informazione politica e di contrasto all'annoso problema delle *fake news*.

(4-06284)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da autorevoli fonti, nei giorni scorsi, si è appresa la notizia relativa a un "pestaggio" ai danni di una studentessa 18enne di Sassuolo (Modena) da parte di un gruppo organizzato di ragazze, di origine straniera. Queste ultime, dopo aver insultato e minacciato di morte la studentessa, hanno iniziato a picchiarla e hanno continuato a colpirla anche quando era a terra;

si tratta solo dell'ultimo sconcertante episodio, in ordine di tempo, che vede protagonisti giovanissimi, spesso minorenni, che organizzati in "bande" o "baby gang", prende di mira persone indifese, il più delle volte coetanee;

è assolutamente necessario intervenire, anche dal punto di vista normativo, per evitare il proliferare di bande giovanili dedite al crimine;

è evidente che il fenomeno delle *baby gang* ha assunto, da tempo, dimensioni preoccupanti in tutta

Italia. Il più delle volte, in queste occasioni, le forze dell'ordine provvedono alla semplice identificazione dei minorenni coinvolti, a cui tuttavia non sempre fa seguito un percorso di recupero e di rieducazione per questi giovanissimi, sovente provenienti da situazioni di disagio sociale e familiare,

si chiede di sapere:

quali iniziative normative il Ministro in indirizzo intenda adottare per affrontare decisamente e tempestivamente il problema delle *baby gang*;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per far sì che i minori identificati nell'ambito di azioni di contrasto alle *baby gang* siano avviati a un percorso di rieducazione e di riabilitazione e, nel caso di minorenni stranieri, se intenda proporre l'introduzione di sanzioni che, nei casi più gravi, portino anche all'espulsione dal Paese.

(4-06285)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

nel disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, all'allegato 3 dell'articolo 94, recante "Disposizione in materia di liste di attesa Covid", alla Tabella B si evince che la regione che potrà beneficiare della fetta maggiore del fondo per l'abbattimento delle liste di attesa sarà la Lombardia con il 16,78 per cento, pari a 83,8 milioni, segue il Lazio con il 9,59 per cento e 47,9 milioni. L'Emilia-Romagna continuerà a ricevere più soldi della Puglia: 37,7 milioni contro 32,8; così come il Piemonte, che riceverà 36,8 milioni, e il Veneto con i suoi 40,9 milioni;

insomma, anche nella distribuzione dei Fondi anti COVID per il Sud oltre al danno anche la beffa, perché ancora una volta penalizzato dai criteri di ripartizione;

viene inoltre di fatto tradita l'indicazione dell'Unione europea per la distribuzione dei Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinando al Sud solo il 33,41 per cento del fondo complessivo per abbattere le liste d'attesa COVID;

considerato che:

è un dato di fatto che le liste di attesa siano un problema che attanaglia principalmente il Sud, altrimenti ogni anno 150.000 meridionali non sarebbero costretti a cercare cure e assistenza negli ospedali di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna o Toscana. Eppure, nel riparto dei 500 milioni stanziati dal Governo per l'abbattimento delle liste d'attesa COVID, neanche il 40 per cento è destinato al Sud;

le disparità territoriali sono di tutta evidenza e di questo passo il divario tra Nord e Sud non verrà mai colmato, anzi, nonostante le ingenti somme stanziare con il PNRR, non potrà che crescere;

tenuto conto che:

con il COVID le liste d'attesa si sono allungate su tutto il territorio nazionale, ma l'"esodo" dal Sud al Nord anche in periodo pre-pandemia è un fatto risaputo. Infatti, prima dell'emergenza sanitaria causata dal COVID, già era evidente una situazione di squilibrio, con 148.452 residenti in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise che nel 2019 si sono spostati verso le regioni del Nord per curarsi;

un dato *choc* (come riporta un articolo de "Il Quotidiano del Sud") che emerge dal "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero" dello stesso Ministero della salute sulla base del numero dei pazienti dimessi dagli ospedali. I "viaggi della speranza" sono figli anche delle liste di attesa e hanno un doppio risvolto negativo: causano disagi a chi deve allontanarsi di casa anche di 800-900 chilometri per tutelare la propria salute; arricchiscono le casse delle Regioni settentrionali e impoveriscono quelle del Meridione, finendo così per allargare la forbice della qualità assistenziale. Basti pensare che solamente alla Puglia, ogni anno, la mobilità passiva costa poco meno di 300 milioni;

tenuto, inoltre, conto che:

anche se al Sud arriverà, probabilmente, il 40 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ciò non basterà sicuramente a ridurre il divario con il Nord, in quanto la vera "manovra" andrebbe fatta in Conferenza delle Regioni nel riparto del fondo ordinario nazionale, perché se è vero che anche per la sanità la Puglia incasserà dal PNRR più soldi rispetto al Veneto e all'Emilia-

Romagna; che la Calabria riceverà più fondi del Friuli-Venezia Giulia, Marche e Liguria; che la Campania, dopo la Lombardia, sarà la regione che otterrà la quota maggiore nel riparto degli otto miliardi, è anche vero che da 20 anni il Mezzogiorno riceve tantissimi miliardi in meno rispetto alle regioni del Nord nella suddivisione del fondo nazionale;

negli ultimi 10 anni la Lombardia ha visto aumentare la propria fetta dell'11,4 per cento, l'Emilia-Romagna del 9,9 per cento; 8,2 per cento in più per la Toscana. La Basilicata, invece, ha avuto un incremento percentuale molto più modesto (più 4,9 per cento); l'Abruzzo del 6,7 per cento; Calabria più 5,7 per cento; la Puglia e la Campania di circa l'8,1 per cento;

dal 2012 al 2017, nella ripartizione del fondo sanitario nazionale, sei regioni del Nord hanno aumentato la loro quota, in media, del 2,36 per cento; altrettante regioni del Sud, invece, già penalizzate perché beneficiarie di minori quote dal 2009 in poi, hanno visto crescere la loro parte solo dell'1,75 per cento;

in definitiva, dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato 944 milioni in più rispetto ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Altri indicatori confermano che, ogni anno, al Nord arrivano maggiori trasferimenti da Roma destinati alla sanità: dal 2017 al 2018, ad esempio, la Lombardia ha visto aumentare la sua quota del riparto del fondo sanitario dell'1,07 per cento, contro lo 0,75 per cento della Calabria, lo 0,42 per cento della Basilicata o lo 0,45 per cento del Molise. Lo stesso Veneto nel 2018, rispetto al 2017, ha ricevuto da Roma lo 0,87 per cento in più,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano del parere che i dati riportati nelle premesse non fanno altro che confermare il grande e grave divario che persiste tra il nord ed il meridione d'Italia;

se non ritengano che non sia stato dato ascolto alle indicazioni dell'Unione europea per la distribuzione dei Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinando al Sud solo il 33,41 per cento del fondo complessivo per abbattere le liste d'attesa COVID;

quali iniziative intendano assumere perché vi sia una reale inversione di tendenza nell'assegnazione dei Fondi del PNRR e che l'auspicato cambiamento diventi finalmente strutturale, altrimenti le differenze non saranno mai colmate.

(4-06286)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02941 delle senatrici Montevicchi e De Lucia, sulla carenza di personale negli uffici tecnici del Ministero della cultura, con particolare riferimento agli archeologi;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02942 del senatore Loreface, sull'area di crisi industriale complessa di Gela.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06254 della senatrice Fattori e del senatore De Falco.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 377ª seduta pubblica del 10 novembre 2021, a pagina 99, l'annuncio: "Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento" si ha per non apposto.

1.5.2.2. Seduta n. 380 del 17/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

380a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(1893) Deputato CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(ore 9,33)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1893

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1893, già approvato dalla Camera dei deputati, 1542 e 1950.

Il relatore, senatore Vattuone, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, Sottosegretaria, la necessità di intervenire nella materia delle associazioni sindacali tra militari nasce dalla nota sentenza n. 120 del 13 giugno 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare.

La Corte, infatti, ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, invece di prevedere che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possano aderire ad altre associazioni sindacali.

Questo è il contesto in cui ci siamo mossi. Del resto, sono passati oltre quarant'anni dall'istituzione degli organismi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo, introdotti dalla legge dell'11 luglio 1978 e altri provvedimenti interni all'amministrazione.

L'esperienza delle rappresentanze militari ha avuto il merito di consolidarsi progressivamente, acquisendo una precisa e puntuale valenza, sia con le amministrazioni di riferimento sia con il Parlamento. Il trascorrere del tempo aveva messo, però, progressivamente in luce alcuni limiti di tale normativa: ci sono stati diversi interventi migliorativi, mentre altre proposte di modifica più ampie non hanno potuto concludere l'*iter* legislativo.

Ora, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, peraltro conseguente a un mutato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, è divenuto ineludibile un intervento che aggiorni gli strumenti di tutela rappresentativa, introducendo il diritto all'associazionismo sindacale e un più compiuto quadro di tutele, consentendo all'ordinamento militare di compiere un nuovo passo in avanti.

Ricordo che Forze armate, Carabinieri e Guardia di Finanza annoverano oggi complessivamente circa 350.000 operatori e rappresentano, quindi, un segmento di particolare rilievo nell'ambito della pubblica amministrazione, composto da uomini e donne ai quali affidiamo la nostra sicurezza, la tutela della legalità nonché impegni assolutamente essenziali nel concorso alle attività di protezione civile e nelle missioni internazionali; funzioni, che sono espressione di capacità operativa e di flessibilità, indispensabili per la stessa sopravvivenza dello Stato (si pensi anche ai nuovi impegni assegnati nell'ambito del controllo del territorio e del contrasto alla pandemia).

Si tratta, quindi, di una componente fondamentale per il nostro Paese, a cui va adesso riconosciuto più pienamente il diritto di concorrere e definire i contenuti del rapporto d'impiego e più in generale le proprie condizioni di lavoro e di vita.

Le Forze armate, per adempiere al ruolo che la Costituzione e le leggi dello Stato affidano loro, hanno, però, anche l'assoluta necessità di garantire seriamente la disciplina interna e la coesione lungo tutta la scala gerarchica.

Il provvedimento in discussione, modificato della Commissione difesa al Senato in alcune parti, è stato esaminato alla Camera per oltre un anno e mezzo e approvato con un'ampia maggioranza: ci sono stati degli astenuti, ma solo quattro voti contrari. In Senato è arrivato un testo completo, che ha richiesto qualche aggiornamento in alcune parti anche profondo, ma che nel suo impianto complessivo riteniamo coerente con quanto deciso dalla Corte costituzionale, e pertanto condivisibile.

Sono ormai trascorsi oltre tre anni dalla nota sentenza della Corte costituzionale e, dopo le circolari del Ministero della difesa che hanno consentito l'avvio della nuova stagione con le prime registrazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale, siamo ancora in mezzo al guado: da un lato, gli organismi della rappresentanza militare interna sono ancora pienamente operativi; dall'altro, si è costituito un gran numero di associazioni le quali, sovrapponendosi agli organi di rappresentanza militare, generano - per così dire - confusione.

In Commissione difesa abbiamo svolto un ciclo di audizioni molto articolato - abbiamo audito più di 60 persone - che ha coinvolto i vertici militari (i generali Nistri, Zafarana, Vecciarelli), il mondo

accademico (i professori Flick e Ciucciiovino) e anche forense con l'avvocato Carta. Abbiamo audito le rappresentanze nazionali interforze del Cocer e tutte le associazioni sindacali che sono state fin qui assentite dal Ministero della difesa (in totale 29) e dal Ministero dell'economia (altre sette) per il personale della Guardia di finanza.

Tutto questo lavoro permette ora di proporre all'Assemblea un provvedimento di portata epocale per le nostre Forze armate e di polizia a ordinamento militare: un testo equilibrato e puntuale che prevede passaggi successivi nella parte di delega e nei decreti attuativi.

È parso chiaro a tutti che siamo chiamati a costruire un modello nuovo, un modello di associazione professionale a carattere sindacale tra militari - così come definito dalla Corte costituzionale - che si adatti alla peculiarità e alla specificità delle Forze armate attraverso il compromesso tra le esigenze costituzionalmente fissate di funzionalità dell'amministrazione militare e quelle di tutela del personale militare in servizio.

Quello che abbiamo di fronte, che abbiamo realizzato e sottoponiamo all'esame dell'Assemblea è, quindi, un lavoro quanto mai delicato, in cui abbiamo inteso contemperare e bilanciare i diversi interessi e valori, talvolta apparentemente contrapposti, che sono in gioco: da un lato, la libertà di organizzazione sindacale e, dall'altro, le esigenze necessarie al perseguimento dei compiti propri delle Forze armate, quali la neutralità, la coesione interna, la prontezza operativa e il rispetto della scala gerarchica.

In questo percorso, l'unica bussola è stata e permane, non potendo essere altrimenti, la sentenza della Consulta. Rispetto al testo approvato alla Camera, la Commissione difesa ha introdotto alcuni nuovi principi che riguardano in particolare il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche elettive, la trasparenza del sistema finanziario e la non interferenza delle attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi. Un'ulteriore modifica è relativa alla possibilità di concedere, ove possibile, su base almeno regionale e senza oneri per lo Stato, l'uso di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. Inoltre, è previsto che, per la definizione della consistenza delle associazioni, siano conteggiate solo le deleghe formalmente ricevute a fronte di un contributo sindacale minimo.

È stata dedicata particolare attenzione al tema della competenza giurisdizionale per le cosiddette condotte antisindacali. La scelta, all'esito di un prolungato dibattito avvenuto anche alla Camera, si è orientata - ed è stata confermata anche dalla Commissione difesa al Senato - verso il giudice amministrativo e il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, previo eventuale tentativo di conciliazione davanti alle commissioni appositamente costituite. Sul punto si ritiene che tale orientamento sia pienamente rispondente alla necessità, indicata dalla Consulta, di preservare la coesione interna e la prontezza operativa della compagine militare, in ragione della maggiore *expertise* dei tribunali amministrativi in materia di rapporto di impiego del personale militare, della loro minore parcellizzazione sul territorio rispetto alle sezioni di lavoro del tribunale civile, nonché all'unica sede, il Consiglio di Stato, competente a decidere sull'eventuale impugnazione.

Lo stesso professor Flick in audizione sul tema ha precisato - lo cito testualmente - che l'unicità della giurisdizione amministrativa per le controversie di lavoro e di comportamento antisindacale sono tutti aspetti specifici fra loro connessi organicamente nel contesto e nel rispetto della militarità. Essi, d'altronde, rispecchiano e rispettano le indicazioni della sentenza n. 120 della Corte costituzionale; non sopprimono e non vanificano né singolarmente né congiuntamente fra loro la libertà di organizzazione e di azione sindacale.

Infine, la fase transitoria è stata profondamente rivista in Commissione difesa. La disciplina di tale fase, di cui all'articolo 19, è stata infatti oggetto, anche nel corso delle audizioni, di ampia e significativa attenzione. Essa assegna un passaggio importantissimo che investe molti ambiti e avrà un impatto notevole sulla messa a regime delle nuove regole e prassi. Non si tratta meramente di sostituire un soggetto, il Cocer, con un altro, i sindacati. Abbiamo piuttosto definito un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema, evitando soluzioni di conflittualità e paralisi delle relazioni collettive. Purtroppo, la disciplina approvata alla Camera non sembrava assicurare l'auspicata

gradualità di tale passaggio, ma rischiava invece di creare un vuoto tra la rappresentanza del Cocer, che resta in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione - concetto peraltro non troppo chiaro - non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, e quella delle nuove associazioni professionali a carattere sindacale; ciò senza tener conto che queste ultime, per essere pienamente operative, hanno necessità di tempi tecnici non indifferenti.

In tale contesto - come da più parti segnalato - si è valutato di mantenere, per tutto il regime transitorio, la rappresentanza militare attuale nella pienezza delle sue attribuzioni, fino a quando le associazioni saranno pienamente e definitivamente operative. In questo modo si scongiurerà anche il rischio che si realizzi paradossalmente quel vuoto di rappresentanza paventato dalla Corte costituzionale, nelle more della piena messa a regime del nuovo modello sindacale, che - giova ricordarlo ancora una volta - non si esaurisce nella sostituzione delle vecchie rappresentanze militari con i nuovi soggetti sindacali, ma, più in generale, comporta il passaggio a un nuovo sistema di partecipazione e a un quadro innovato di attività e funzioni, inclusa la trasformazione della concertazione in contrattazione. Quest'ultimo è un punto su cui si è posta particolare attenzione, perché i primi a essere danneggiati da un vuoto di disciplina sarebbero i lavoratori delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

In sostanza, i delegati della rappresentanza militare, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno restare in carica e svolgere tutte le attività di competenza, fino all'entrata in vigore del primo decreto che individuerà la rappresentanza negoziale del personale militare.

Signor Presidente, mi consenta in conclusione pochi secondi per ringraziare, in particolare, tutti i membri della Commissione difesa del Senato, che hanno contribuito con un lavoro importante, per oltre un anno. C'è stato un contributo da parte di tutti i Gruppi parlamentari e anche di singoli parlamentari e sono stati approvati alcuni emendamenti pervenuti da tutte le forze politiche che siedono in Commissione difesa. Un ringraziamento va anche agli Uffici della Commissione. Vi sono stati un proficuo lavoro e un'interlocuzione positiva con il Governo, iniziati con il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi e proseguiti con la sottosegretaria Pucciarelli. Voglio ringraziare anche gli uffici legislativi della Difesa, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che hanno fornito un supporto tecnico e un contributo di equilibrio importante rispetto alla portata innovativa della norma, nella consapevolezza che, con equilibrio, è comunque necessario fare passi avanti anche nel campo dei diritti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

CASTIELLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 1893 segna un momento molto importante nella produzione normativa di settore e riconcilia il codice dell'ordinamento militare con importanti e fondamentali principi, sia dell'ordinamento costituzionale interno, sia del Trattato di Lisbona (e quindi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo-CEDU, che in esso è recepita), sia della Carta sociale europea.

C'erano delle antinomie ormai intollerabili, censurate dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 120 del 2018. La CEDU, agli articoli 11 e 14, prevedeva e prevede espressamente la libertà di associazione sindacale, estesa alla generalità dei cittadini, senza distinzioni tra i cittadini militari e i cittadini - chiamiamoli così - civili.

Ebbene, questa disposizione era rimasta inattuata, anzi violata, perché l'articolo 1475 del COM (codice dell'ordinamento militare) era in rapporto assolutamente antinomico con tale disposizione, perché poneva il divieto generale, laddove la norma internazionale poneva la facoltà, istituiva un diritto.

Per di più, l'articolo 1475, nel vietare la partecipazione dei militari alle associazioni sindacali, contrastava in modo stridente con l'articolo 18 della Costituzione, che prevede - com'è noto - tra i diritti fondamentali della persona la libertà di associazione. Anche la Carta sociale europea prevedeva, all'articolo 5, e prevede la libertà delle garanzie sindacali estese ai militari, rinviando poi alla legge nazionale l'individuazione dei limiti e delle misure necessarie per sintetizzare questa fondamentale libertà con le esigenze istituzionali.

Orbene, la Corte costituzionale si era pronunciata già altre volte, prima della sentenza 120 del 2018, che ha dato poi la stura alla legge che ci accingiamo ad approvare. Esattamente, con la sentenza 126 del 1985, aveva evidenziato l'esigenza che la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate fosse attuata nella massima misura compatibile con il perseguimento dei fini istituzionali. Quindi, era un problema di proporzione, un problema di sintesi, ma la Corte costituzionale, con la sentenza del 1985, già incoraggiava il legislatore interno ad andare in questa direzione.

Ancora più esplicita fu la successiva sentenza di due anni dopo, la n. 278 del 1987, in cui la Corte costituzionale evidenzia che l'ordinamento militare rifiuta radicalmente - dice la Corte - la teoria istituzionalistica. Ciò vuol dire che non può essere considerato un ordinamento separato, un corpo estraneo, rispetto all'ordinamento generale. Se non può considerarsi un ordinamento separato ed è parte integrante, ontologicamente, dell'ordinamento generale, non può rifiutare i principi fondamentali dell'ordinamento generale: l'articolo 18, che abbiamo già citato, quello della libertà di associazione sindacale.

Cosa è accaduto dopo questi arresti, molto importanti ed eloquenti, della giurisprudenza costituzionale? Ci siamo trovati nel 2010 con un legislatore pavido, il legislatore del decreto legislativo n. 66 del 2010, che vara un codice dell'ordinamento militare sul quale la Corte costituzionale ha dovuto più volte intervenire per tagliare dei rami secchi, in quanto conteneva numerose disposizioni incostituzionali.

Il legislatore del 2010, pavido e timoroso, non ebbe il coraggio di dare seguito a questi spunti importanti, agli incoraggiamenti della giurisprudenza costituzionale. Il rifiuto della teoria istituzionalistica significava attuare e recepire, nell'ambito dell'ordinamento militare, i valori fondamentali della Costituzione repubblicana e i valori fondamentali dell'ordinamento comunitario. E ciò anche perché l'articolo 117, primo comma, della Costituzione fa obbligo al legislatore interno di osservare e recepire i principi della gerarchia delle fonti normative di livello superiore, che sono i principi comunitari, e di osservare gli obblighi internazionali. Sono queste le parole del Costituente, all'articolo 117.

Il COM non fece questo ed ecco che interviene oggi il Parlamento - sia pure con molto ritardo, ma interviene ed interviene decisamente - per attuare l'articolo 52 della Costituzione e riconciliare il quadro normativo ordinario con il quadro costituzionale e internazionale.

Come è noto, l'articolo 52, comma 1, della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è un dovere di tutti i cittadini, ma all'ultimo comma prescrive che l'ordinamento delle Forze armate si informi ai principi democratici della Repubblica italiana. Questo articolo era rimasto inattuato e oggi abbiamo l'orgoglio di poter dire che viene finalmente attuato e rispettato. (*Applausi*).

Signor Presidente, è poi molto importante il fatto che il provvedimento, oltre a disporre nel suo ordito normativo, contenga una delega di grande importanza al Governo. Gli articoli 12 e 16 danno mandato al Governo di introdurre nel codice dell'ordinamento militare le necessarie modifiche e al Ministro della difesa di introdurre ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (cosiddetto TUOM) per i necessari raccordi. L'ordito normativo si può quindi ulteriormente completare e affinare attraverso il meccanismo della delega.

Concludo, signor Presidente, evidenziando un passaggio della relazione che abbiamo sentito illustrare poc'anzi dal collega Vattuone. La Commissione difesa, intervenendo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, ha introdotto alcuni nuovi principi. Vediamo qual è questo *quid novi* che il collega Vattuone sapientemente riassume in tre espressioni: rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive; trasparenza del sistema di finanziamento; non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi.

Questo commento - sintetico, ma chiarissimo - rende esattamente l'idea della sintesi equilibrata tra le esigenze istituzionali, che non vengono compromesse dalla modifica, e l'introduzione del diritto che attua la Costituzione.

Concludo rivolgendo un ringraziamento e un apprezzamento ai colleghi per il lavoro fatto in Commissione difesa, in particolare alla presidente Pinotti, al relatore Vattuone e a tutti i colleghi di tutte le forze politiche che hanno lavorato con impegno e serietà, producendo un buon testo che poi si

affinerà nei successivi passaggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mininno. Ne ha facoltà.

MININNO (*Misto*). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento chiarendo lo scopo del provvedimento in esame, che non serve a concedere il diritto sindacale militari, visto che esso è stato già riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018. La Consulta ha espressamente previsto che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di categoria e che tale diritto non sia rinviato all'intervento del legislatore, ma immediatamente esercitabile, seppur nei limiti della legislazione vigente.

Lo scopo del provvedimento che stiamo esaminando è pertanto quello di fissare condizioni e limiti per l'esercizio del diritto sindacale da parte dei militari. La Corte costituzionale, in accordo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce infatti un importante principio: la libertà di riunione e associazione nella quale rientra la libertà sindacale non può essere negata e deve essere assicurata senza discriminazioni. È possibile prevedere per legge restrizioni all'esercizio del diritto sindacale per alcune categorie, tra cui i militari, ma solo se necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Quindi, la Corte non solo ha stabilito che gli attuali organismi di rappresentanza, organici alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non siano sufficienti a compensare l'assenza del diritto sindacale, dal momento che la libertà sindacale presuppone la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza, ma ha affermato anche che le eventuali limitazioni al diritto sindacale debbano essere giustificate dalla necessità di garantire esigenze vitali per uno Stato democratico, espressamente individuate dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il legislatore non ha quindi piena libertà di introdurre condizioni e limiti all'attività sindacale dei militari, garantita dall'articolo 39 della Costituzione, ma deve intervenire solo dove i compiti e le finalità delle Forze armate rischierebbero di essere compromessi.

Il disegno di legge in esame è invece un insieme di restrizioni del tutto arbitrarie e ingiustificate, in alcuni casi tali da sopprimere totalmente il diritto sindacale. Mi soffermerò solo su alcune criticità, per ragioni di tempo. Il disegno di legge esclude dal diritto di libera organizzazione sindacale il personale in congedo, sia quello della riserva, sia quello del congedo assoluto, nonostante a questo personale il codice dell'ordinamento militare attribuisca lo *status* di militare, con la conseguenza per lo stesso di non poter tutelare i propri interessi. Infatti, da una parte questi militari vengono esclusi dalla legge sui sindacati militari; dall'altra, non possono iscriversi ad associazioni sindacali non di categoria, in quanto militari. Si prevede che i sindacati militari, per poter operare, siano soggetti ad un'autorizzazione che passa attraverso la verifica del possesso dei requisiti e la trascrizione in un apposito albo. Questa verifica è già di per sé un *unicum*, se si considera che gli altri sindacati, compresi quelli della Polizia di Stato, hanno il solo obbligo di comunicare ai rispettivi Ministeri la propria costituzione e non sono sottoposti ad alcuna verifica statutaria. Questa verifica poi è in capo al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze, ossia agli stessi Ministeri nei confronti dei quali i sindacati dovrebbero far valere gli interessi contrapposti del personale da essi rappresentato. Peraltro, gli stessi Ministeri potrebbero in qualunque momento decidere per la decadenza dell'associazione sindacale precedentemente autorizzata, che a loro giudizio abbia perso i requisiti.

Si prevede il divieto di rappresentare in via esclusiva una o più categorie di personale, incidendo sulla libertà dell'organizzazione del sindacato. Non è comprensibile perché un sindacato non possa rappresentare - per esempio - solo gli interessi del ruolo marescialli o dei graduati. È ancora più grave la previsione per la quale la rappresentanza di una singola categoria non debba superare il limite del 75 per cento degli iscritti al sindacato. Ciò, infatti, comporta l'impossibilità di iscrizione da parte del personale, la cui categoria abbia già raggiunto tale percentuale, e implica chiaramente una soppressione della libertà e della volontà di aderire ad uno specifico sindacato. È previsto uno striminzito elenco di materie di competenza dei sindacati militari: al di fuori di quelle materie, al sindacato è vietato fare proposte o addirittura esprimersi. In pratica si vuole un sindacato che non possa sindacare. Si vieta alle articolazioni periferiche dei sindacati di dialogare con il comandante al

proprio livello territoriale, restrizione che non avevano neppure gli organismi di rappresentanza. Si incide pesantemente sulla libertà organizzativa del sindacato con requisiti stringenti per le candidature alle cariche direttive interne ai sindacati, che escludono gran parte del personale, e con limitazioni alla durata delle cariche, alla possibilità di rielezione e alla durata dei distacchi. Si prevedono alcune materie di contrattazione per i dirigenti, ma non per il personale non dirigente, creando un'incomprensibile disparità. Si misura la rappresentatività sulla forza effettiva, invece che su quella sindacalizzata, cosa che potrebbe determinare l'assenza della parte sindacale al tavolo negoziale.

Si prevede la possibilità per le amministrazioni di trasferire il rappresentante sindacale, anche di un sindacato rappresentativo, per incompatibilità ambientale: si tratta di un provvedimento altamente discrezionale. Si prevede la competenza del giudice amministrativo per le controversie in ambito sindacale, disattendendo un principio generale, per il quale il comportamento antisindacale si dirime di fronte al giudice del lavoro. Peraltro, è previsto il versamento per il ricorrente del contributo unificato, creando un'ulteriore disparità, in quanto il ricorso di fronte al giudice del lavoro è gratuito.

Per ognuna di queste criticità sono state presentate in Commissione proposte emendative, nel tentativo di correggere tali storture, ma sono state tutte bocciate dalla maggioranza. Addirittura sono stati approvati emendamenti che hanno peggiorato il testo base e introdotto ulteriori restrizioni. È stata rimandata alla prossima contrattazione la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali, che non avverrà prima che siano trascorsi altri tre anni. È stata esclusa, tra l'altro, la possibilità per i sindacati militari di stringere convenzioni con patronati anche per l'assistenza fiscale nei confronti dei propri iscritti. È stata tolta ogni forma di tutela ai dirigenti dei sindacati non rappresentativi, che sono anche perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse, né possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza o visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato.

A mio parere, l'insieme di queste limitazioni ha un solo obiettivo: permettere formalmente ai militari di organizzarsi in sindacati, vietando di fatto ogni tipo di agibilità sindacale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dopo lunghe e non facili discussioni arriva qui nell'Aula del Senato questo disegno di legge. Ringrazio *in primis* il relatore Vattuone - anche per la pazienza con la quale ha cercato di confrontarsi con le diverse istanze che in queste ore all'esterno e ora all'interno dell'Aula affiorano, com'è inevitabile, su un tema così delicato - che ha cercato di arrivare a una sintesi, che non è stata facile, tant'è che questo disegno di legge era stato approvato già da molto tempo alla Camera dei deputati.

Il Gruppo Forza Italia anche a Montecitorio ha contribuito a una mediazione, che, come tutte, rischia di lasciare insoddisfatti sia coloro che vorrebbero equilibri più avanzati - così si sarebbe detto con un'espressione della politica antica - sia quelli che pensano che si avvii negli anni futuri una navigazione piena di incognite, perché stiamo parlando comunque delle nostre Forze armate, chiamate a tanti impegni gravosi e delicati, all'estero e in Patria, che richiedono un'organizzazione gerarchica, una strutturazione e dinamiche diverse da quelle di altre organizzazioni.

Il problema, che prima è stato affrontato dalla Camera, è stato come coniugare i temi della democrazia, della rappresentanza sindacale e della tutela dei diritti con un'organizzazione di stampo fortemente gerarchico. Ricordo il contributo dato dal Gruppo Forza Italia con la proposta di legge dell'onorevole Tripodi. La discussione sulla giurisdizione del TAR o della magistratura ordinaria che c'è stata alla Camera, su cui i contributi e gli emendamenti di Forza Italia sono stati decisivi, è stata conservata e confermata dal Senato.

Seguo queste materie da molti anni e ricordo quando, modificando la legge sul Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), si è introdotta la rieleggibilità, che all'inizio non c'era e che pure allora suscitava problemi, perché si diceva che si professionalizzavano delle figure e che, trattandosi di militari, se fossero stati rieletti, sarebbero diventati "sindacalisti" di lungo corso. Più volte ho sostenuto che forse un ulteriore rafforzamento e un'unificazione dei Cocer, gli organi di rappresentanza interni, avrebbe potuto costituire una soluzione con più poteri per una rappresentanza più incisiva dei diritti del mondo militare.

Su questo tema ci si è a volte confrontati. Ci furono ritocchi alla legge istitutiva, ma poi molte cose sono rimaste in sospeso.

È arrivata poi la sentenza e, come spesso accade, le sentenze della Corte costringono, inducono e obbligano il Parlamento a legiferare.

Abbiamo sentito anche qui in Aula alcune critiche. Anche oggi vedo le note di alcune organizzazioni e associazioni di stampo sindacale che esprimono insoddisfazione. Altri, con principi più conservatori, sono perplessi con altrettanta forza, ma credo che si sia raggiunto un punto di equilibrio.

A questo bisogna però accompagnare una serie di riconoscimenti, perché è vero che l'attività delle associazioni sindacali ha dei limiti (è ovvio che nel mondo militare non si può scioperare e non si possono fare determinate cose).

Del resto, anche nelle forze smilitarizzate, da decenni sindacalizzate, ci sono limiti alla possibilità di svolgere una rappresentanza.

Il contrappeso alle limitazioni dei diritti e a un diverso esercizio delle libertà sindacali, connaturato alla specificità del mondo militare, deve trovare un bilanciamento nel rafforzamento degli strumenti di specificità. Rivendico al Gruppo di Forza Italia, al centrodestra e ai Governi guidati da Berlusconi di aver introdotto il tema della specificità, cioè il fatto di considerare il mondo in divisa e il comparto sicurezza e difesa come diverso all'interno del pubblico impiego, non perché gli altri non abbiano doveri, diritti e sacrifici (basti pensare al mondo della sanità e a tanti settori che abbiamo lodato, soprattutto in queste fasi difficili), ma perché il mondo militare rischia di più, con le missioni all'estero e l'impegno sul territorio (ci sono forze che vengono impegnate nell'ordine pubblico e anche nel mondo dell'Esercito i militari vengono ormai abitualmente impiegati in operazioni in Italia).

Tutto questo va "compensato" - voglio usare un termine di questa natura - sul piano economico e normativo. Ci sono molte questioni da risolvere - anche la presidente Pinotti lo sa e lo condivide - sul tema della previdenza: a tal proposito, abbiamo sottoscritto proposte di legge con firme di Gruppi diversi. C'è un problema di natura economica, rispetto al quale questa legge di stabilità fa qualche apertura, che è stata apprezzata anche dagli organi di rappresentanza.

È necessario raggiungere un punto di equilibrio sui diritti e le critiche da una parte e dall'altra dimostrano che si è trattato di un faticoso, a volte anche lento, compromesso per bilanciare diritti e funzionalità del mondo militare. Si tratta di un dibattito che dura da tanti anni e che ha portato a risultati come l'istituzione del Cocer, con alcune modifiche, alla legislazione precedente che ho ricordato prima, e con questa legge, che è frutto di una sentenza che però dobbiamo leggere per intero, nella quale parliamo di associazioni di natura sindacale, perché non si ignora una serie di prerogative e vincoli, che poi il personale delle Forze armate affronta con grande orgoglio e tenacia; dobbiamo anche ricordare infatti quello che fa in patria e all'estero.

Ricordo al Governo - ma anche a noi stessi legislatori - che dobbiamo andare più veloci sul piano della specificità, che è un fatto di condizione normativa, di trattamenti economici e di garanzie previdenziali che, in un mondo in cui non si può protrarre l'attività lavorativa oltre un certo limite, per le ragioni usuranti dell'attività del comparto sicurezza-difesa, deve garantire meccanismi che non penalizzino coloro che devono sospendere l'attività lavorativa prima di altre categorie per ragioni logiche inevitabili, affinché non vedano una penalizzazione economica.

Lo dico anche al relatore e ai membri della Commissione difesa, dove si lavora intensamente, con attenzione, con serietà e cercando sempre soluzioni ragionevoli, perché le Forze armate sono un presidio della Repubblica e non vanno strattionate con atteggiamenti politici che al loro interno possono creare anche guasti, a volte dobbiamo lavorare sul versante della specificità e dei trattamenti economici.

Spero che anche le trattative per il contratto del comparto, che il ministro Brunetta ha riaperto e avviato nel corso dell'estate, siano a buon punto, perché siamo in un ritardo notevole: il contratto infatti è per il periodo 2019-2021, quindi quello che ci si accinge a firmare è in scadenza e ne servirà un altro subito dopo. Rivolgo quindi un appello al Governo - da condividere tra Ministro della pubblica amministrazione e gli altri coinvolti, dell'interno, della difesa, dello sport e delle infrastrutture, che poi hanno a che fare con il popolo in divisa - che anche la trattativa contrattuale si

concluda positivamente.

Guardiamo alle Forze armate nel loro insieme e non facciamone oggetto solo di un appello retorico e occasionale di gratitudine, che si esprime invece anche attraverso le leggi e i provvedimenti economici (la legge di stabilità sarà un ulteriore banco di prova qui in Senato nei prossimi giorni). Senza il mondo in divisa, il Paese non funziona, non solo per proteggersi dai pericoli fisici o perché attraverso le Forze armate l'Italia svolge un ruolo di primo piano nella garanzia dei diritti in tante parti del mondo, con un sacrificio notevole anche in termini di vite umane: come abbiamo visto anche nella vicenda della sanità, infatti, senza le Forze armate il piano vaccinale non sarebbe stato attuato in Italia, diciamolo a chiare note con tutto il rispetto per gli altri comparti della pubblica amministrazione. Ricordo anche l'efficienza logistica nei momenti più tragici e drammatici della pandemia, in cui sono state le Forze armate ad assolvere ai compiti più pietosi.

Questa legge è stata descritta dal relatore, con i suoi punti di equilibrio; io stesso ho presentato solo un emendamento, che sottoporremo all'esame dell'Assemblea, su alcune condizioni di eleggibilità. Poi la sperimenteremo, perché ci vorranno i decreti attuativi, si andrà a esaurire la funzione dei Cocer e arriveranno queste associazioni; non c'è dubbio che ci sarà una verifica sul campo da fare, nella dialettica che ci dovrà essere tra le associazioni, i vertici militari e il territorio non solo nella sede centrale (dove a volte è più facile il confronto tra organismi e vertici politici o militari centrali); perché sul territorio sarà un po' più complicato, ma anche a questo siamo stati molto attenti.

Signor Presidente, noi esprimeremo un voto a favore della legge in esame, consapevoli delle fatiche fatte per arrivare a questo tipo di mediazione, consapevoli delle critiche di quelli che la ritengono insufficiente e di quelli che la ritengono esagerata e consapevoli che i diritti del personale militare vanno tutelati non solo con questa legge, ma con altri interventi a garanzia della specificità dei trattamenti economici e previdenziali. La posizione di Forza Italia è comunque, da sempre, a favore e a sostegno del popolo in divisa e del comparto sicurezza e difesa, a cui va la nostra eterna gratitudine.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

FUSCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe, colleghi e membri del Governo, non è semplicissimo per me intervenire in discussione su questo disegno di legge.

Innanzitutto, va detto che si è trattato di un *iter* parlamentare molto complesso, che ha coinvolto le Commissioni difesa di Camera e Senato per quasi tre anni. Per questo voglio ringraziare tutti i commissari, sia della Camera sia del Senato, per il grande lavoro svolto. Ci sono state tante audizioni e altrettante discussioni; sono stati presentati tanti emendamenti. C'è stato un lungo lavoro tra Camera e Senato, che ha portato all'unificazione di diverse proposte, giungendo a un punto di caduta sul testo che ci apprestiamo ad approvare. Sin dalla sentenza della Corte costituzionale pubblicata il 20 giugno 2018 che ha dato il via alla necessità di definire un perimetro legislativo per il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali, stravolgendo il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, chiaramente la cornice legislativa da definire qui, nel luogo simbolo della democrazia, ha avuto una gestazione non semplice.

È apparso evidente sin da subito, data la portata della sentenza, quanto sarebbe stato difficile trovare un equilibrio tra tensioni e interessi opposti, ma soprattutto tra due modi opposti di intendere le Forze armate. Per essere il più chiaro possibile, il sottoscritto non pensa assolutamente che il sistema della rappresentanza delle Forze armate non avesse bisogno di un rinnovamento. Un rinnovamento serviva, in modo da rappresentare finalmente uno strumento efficace per portare e difendere le istanze del personale delle Forze armate. Si tratta di istanze e problematiche che da anni raccogliamo e che, come Gruppo, proviamo a risolvere, dai trasferimenti alle pensioni, per arrivare ai sacrosanti riconoscimenti delle cause di servizio (*Applausi*) e ai risarcimenti dei danni dovuti alle malattie contratte, ad esempio a causa dell'uranio impoverito.

Questa è una premessa doverosa, che mi permette di arrivare a un punto cui ho accennato precedentemente, cioè i differenti modi di intendere e concepire le Forze armate. Sono un ufficiale in pensione e probabilmente la mia esperienza influenza la formulazione del mio pensiero politico. Ora

vedo - e questo è un fenomeno che purtroppo avanza da diversi anni - una pericolosa deriva della concezione del lavoro delle Forze armate. Diversi attori politici hanno tentato e stanno tentando ancora oggi di trasformare il settore militare, rendendolo il più possibile vicino alla sfera civile, attraverso concetti come *dualuse* o professionalizzazione delle Forze armate, conditi entrambi da una forte ideologia antimilitarista, che pervade il nostro Paese e lo rende tanto differente rispetto alle altre grandi potenze mondiali ed europee.

Rischiamo di essere deleteri per il futuro del nostro sistema di sicurezza nazionale.

Come si lega tutto questo alla legge sui sindacati militari? È il filo che ha portato alcuni partiti, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte, a fare roboanti annunci, che, tra parentesi, hanno paradossalmente innalzato - e, di conseguenza, deluso - le aspettative di chi spingeva per la formazione di sindacati i più tradizionali possibili. È lo stesso filo che si unisce ai concetti di cui parlavo precedentemente, cioè l'idea personale che le Forze armate svolgano un lavoro normale, come quello di qualsiasi amministrazione pubblica.

Pertanto, le perplessità che ho sull'istituzione dei sindacati militari, condivise da molti esperti e analisti del settore militare, sono più di carattere concettuale che tecnico. In che modo associazioni interne, spontaneamente costituite da militari, come fossero veri e propri corpi intermedi, potranno interfacciarsi con l'ordinamento gerarchico e con la disciplina, che sono caratteristiche proprie e specifiche del mondo militare? Altra perplessità: l'istituzione di corpi intermedi nell'ordine gerarchico può portare a fenomeni di spaccatura e disunione, o addirittura all'inefficienza e alla mancanza di immediatezza nelle risposte. E ancora, si riuscirà concretamente a evitare per le varie associazioni sindacali una matrice politica o quantomeno una differente concezione ideologica che potrebbe portare a rivalità tra le varie sigle?

Come ho detto, signor Presidente, sarò influenzato dalla mia esperienza, ma la concezione che ho delle Forze armate e del mondo militare è quella di una missione più che di un lavoro. (*Applausi*). È l'idea di servire la Patria in ogni secondo della nostra giornata, sapendo che la missione che si sta svolgendo va ben oltre i vincoli e le burocrazie proprie di altre amministrazioni.

Faccio un appello finale: impariamo a concepire il nostro mondo militare come un'eccellenza e come una risorsa per il futuro del nostro Paese. Da questo punto di vista, vi sono segnali interessanti, che sarebbe ipocrita non vedere: sia le parole del nostro Presidente del Consiglio sulla spesa per gli armamenti, sia le azioni del Ministro della difesa come implementazione di una direttiva ministeriale sulla politica industriale della Difesa segnano un importante punto di rottura con il passato, un punto di svolta e un'inversione della rotta che ci rendono ottimisti. Su questo la politica sia unita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui discutiamo oggi in quest'Aula ha avuto un *iter* molto lungo, nonché particolarmente complesso e travagliato. È un disegno di legge nato a seguito di previsioni normative a livello sia nazionale sia internazionale, nonché di importanti interventi giurisprudenziali: la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale ha sancito infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, che impediva ai militari di costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. Questa sentenza prevede invece che i militari possano costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale, alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire invece ad altre associazioni sindacali.

L'articolo 39 della Costituzione sancisce il fondamentale principio di libertà sindacale: «L'organizzazione sindacale è libera e non può essere imposto ai sindacati altro obbligo se non la loro registrazione (...)». Partendo da questi presupposti e dalla mia precedente professione di direttore di carcere, responsabile capo delle contrattazioni decentrate dei tavoli nell'ambito della direzione con organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, ho fatto questa precisazione in quanto ho contezza di cosa sia il sindacato, del suo sviluppo e, soprattutto, delle opportunità che può rappresentare per una pubblica amministrazione.

Il sindacato è parte integrante del nostro sistema, frutto di battaglie culminate appunto nell'articolo 39 della Costituzione. Qualsiasi conflitto possa esserci, anche il più acceso, tra datore di lavoro e

lavoratore, pur prendendo atto delle specificità, può rappresentare un momento costruttivo per entrambi.

Proprio per questi motivi avevo presentato un disegno di legge che mutuava le normative della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, risalenti rispettivamente agli anni Ottanta e Novanta, ma che già prevedevano il limite secondo il quale i sindacati tutelano gli interessi della categoria, senza interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. La precisazione di questo limite è molto importante, proprio perché dimostra che il diritto sindacale non può essere esercitato in maniera indiscriminata: piuttosto, si affievolisce nel momento in cui bisogna tutelare un'attività prevalente di interesse pubblico, come per esempio la carenza di personale, le missioni all'estero o l'esigenza di sedare sommosse. Questi erano i limiti all'esercizio del diritto sindacale, che quindi non viene esercitato in dispregio di norme e di tutti i diritti, ma piuttosto ha questa regola rilevante.

Nonostante non ci sia stata la recezione *in toto* di tali norme già collaudate e sperimentate, questa legge è fondamentale, perché introduce istituti quali il diritto di assemblea, la possibilità di utilizzare locali per esercitare tale diritto, il numero totale di distacchi, i poteri negoziali nella contrattazione nazionale e soprattutto la previsione delle pari opportunità anche negli incarichi sindacali (proprio perché sappiamo che le donne in quest'ambito rappresentano ancora oggi una minoranza e hanno esigenze particolari), nonché la trasparenza e la possibilità di comunicazione all'esterno, rappresentando le proprie problematiche, sempre nel rispetto dei diritti.

Questa legge, anche se interviene con decenni di ritardo ed è migliorabile, sicuramente rappresenta un momento fondamentale, perché mira a tutelare i diritti sociali e civili dei militari: come MoVimento 5 Stelle, pertanto, non possiamo che esserne contenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, gentili colleghi senatori, permettetemi di ringraziare tutti i nostri militari impegnati nei teatri operativi sia in patria sia all'estero. (*Applausi*).

Desidero cogliere quest'occasione per ringraziare tutti per il grande lavoro svolto in relazione al testo di legge in esame. Da oltre quarant'anni il tema del dialogo e del confronto costruttivo tra comandanti e personale militare di ogni ordine, grado e livello di responsabilità ha sempre avuto massima attenzione nel comparto difesa e ha trovato nel sistema della rappresentanza militare, istituito con la legge n. 382 del 1978, uno strumento attuativo capillare ed efficace ancora oggi oggetto di trasversale apprezzamento da parte dei nostri militari.

La sentenza n. 120 dell'11 aprile 2018 della Corte Costituzionale ha eccepito sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, con cui si vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Il discendente impegno dimostrato dalla Commissione, dal suo Presidente e dal relatore nello sviluppo del disegno di legge n. 1893 ha continuato a dare evidenza di quanto siano alte la cura e l'attenzione nell'individuare la migliore sintesi possibile tra un argomento sentito nel tessuto sociale e la salvaguardia dell'operatività di una componente istituzionale di cruciale rilevanza, com'è il comparto militare.

Rinnovo pertanto il mio plauso per aver lavorato coralmemente al raggiungimento di un obiettivo dettato da una sentenza della Corte costituzionale, che determina una nuova prospettiva per l'associazionismo sindacale militare. È una realtà, quella delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (le cosiddette APCSM), che a questo punto diventa parte integrante del sistema militare e pertanto assume anch'essa il dovere di contribuire al miglior funzionamento di questa peculiare organizzazione. All'interno della discussione sono stati evidenziati diversi punti sui quali occorre lavorare. Mi riferisco, ad esempio, al tema della specificità, alla questione legata al pensionamento e al tema della tutela sanitaria e legale.

Le nostre Forze armate meritano tutto il nostro appoggio, perché sono comunque il nostro fiore all'occhiello in ogni scenario e teatro operativo. Sono il nostro orgoglio italiano! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto al contenuto del disegno di legge, l'emendamento 9.22.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1893, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 2.2 a 2.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3 ai sensi dell'articolo 81.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.4 a 3.56 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.8 e 4.19. L'emendamento 4.500 del relatore corrisponde alle osservazioni e alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.2 a 4.7 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.9 a 4.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.20 a 4.27 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, intervengo solo per dare conto che la formulazione dell'articolo 5, come potete leggere dal testo, è oltremodo tortuosa e si presta a letture non univoche. La mia proposta, contenuta nell'emendamento 5.3, è di sostituire il presente testo con una dizione piuttosto comprensiva. Come stabilito in altre circostanze, si può dire più semplicemente che «sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983». Si fa così riferimento, con un

maggior rigore lessicale e semantico, a una norma che esclude sostanzialmente le materie che non devono essere di competenza dei sindacati.

Anziché procedere, caso per caso, ad affermare di chi è la competenza, dobbiamo utilizzare il procedimento inverso e dire che, salvo questi due capisaldi, che attengono alla funzione militare, il resto è nella disponibilità delle associazioni sindacali. Altrimenti, staremmo comunque invertendo l'ordine dei fattori, considerando non già il cittadino militare, ma il militare, che talvolta è cittadino. Il principio dev'essere quello della libertà sindacale, salvo la funzione militare. Ecco la ragione del riferimento a una norma ben strutturata, fin dalla legge n. 93 del 1983.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole sull'emendamento 6.2.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1 e 7.6.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.2 a 7.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.6, 8.7 e 8.8. Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.2.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.3 a 8.5 sono stati ritirati.

L'emendamento 8.6 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno

che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 9.6. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9. Il parere è contrario all'emendamento 9.23 (testo 2). Il parere è ovviamente favorevole all'ordine del giorno G9.1

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 9.1 a 9.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.9, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.10 a 9.21 sono stati ritirati.

L'emendamento 9.22 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.23 (testo 2), presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.24 a 9.33 sono ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 11.9.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 11.1 a 11.8 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 13.1 e naturalmente favorevole all'emendamento 13.500.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 13.2 a 13.19 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.500, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 13.20 a 13.26 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 17.3 a 17.6 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 18.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VATTUONE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PUCCIARELLI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 19.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche i militari hanno diritto ad avere i propri sindacati; vanno loro riconosciuti diritti analoghi a quelli che spettano a tutti i lavoratori, compreso quello di far valere le proprie ragioni attraverso una rappresentanza sindacale. Lo ha sancito la Corte costituzionale con una sentenza del 2018, con cui ha determinato la parziale illegittimità del codice ordinamentale militare che vietava alle Forze armate di costituirsi in sindacati e ci apprestiamo a prevederlo oggi con una legge con la quale riconosciamo anche ai militari il diritto di tutelare i propri interessi attraverso organismi sindacali.

Dal punto di vista normativo si tratta di un esercizio complesso e non banale, dal momento che bisogna coniugare l'interesse del singolo lavoratore con la specificità delle Forze armate.

Innanzitutto, bisogna far prevalere l'interesse supremo del Paese rispetto a quello del singolo, così come fa fede l'obbligo di agire *in primis* per la difesa dello Stato. Va poi garantito il rispetto di alcuni principi di fondo, come la neutralità delle Forze armate, la necessaria unicità di comando, la coesione interna e la necessaria prontezza di reazione rispetto a pericoli vari.

Certo, il ruolo dei militari presenta indubbiamente dei doveri e delle caratteristiche del tutto specifiche rispetto a quelle di altre categorie di lavoratori. Ciononostante questo disegno di legge mira a riconoscere alle associazioni sindacali militari il compito della tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti, cercando al contempo di evitare che l'adesione alle associazioni sindacali interferisca con il regolare svolgimento dei loro servizi istituzionali, proprio in considerazione della peculiarità del loro ruolo.

Introduciamo così una legge molto attesa nel mondo militare, per forza di cose controversa, proprio perché così delicata, una legge che vuole essere, da un lato, proiettata alla tutela reale dei diritti dei militari, garantendo loro livelli sempre maggiori per la salvaguardia dei diretti interessati, stando però attenti allo stesso tempo a non intaccare la specificità della missione svolta dagli stessi a beneficio della sicurezza nazionale.

L'intervento del Parlamento è necessario e non rinviabile, dal momento che sono passati già tre anni dalla sentenza con la quale la Consulta ha aperto di fatto le porte alla sindacalizzazione del mondo "con le stellette", affidando al Parlamento il compito di disciplinarne la materia.

A partire dal secondo dopoguerra i sindacati sono diventati parte integrante della vita democratica dei Paesi sviluppati; tuttavia, mentre la sindacalizzazione della Polizia di Stato, ad esempio, è avvenuta in Italia con la riforma del 1981, quella delle Forze armate è ancora in divenire e la andiamo a delineare proprio con questo disegno di legge, con il quale si legittimano i sindacati militari a esercitare una serie di funzioni. Si riconosce loro, ad esempio, la possibilità di autofinanziarsi attraverso le iscrizioni al sindacato, così da garantire indipendenza e la possibilità di autogovernarsi su determinate questioni senza dipendere economicamente dal Ministero e, dunque, dai vertici militari. Ai sindacati militari si attribuisce anche la possibilità di trattare con i Ministeri competenti su una serie di materie, dagli stipendi ai trattamenti lavorativi. Nel dettaglio, stabiliamo il principio secondo il quale possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze, compresa quindi la Guardia di finanza.

Gli statuti delle associazioni dovranno ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevede l'estraneità alle competizioni politiche, ai partiti, ai movimenti politici e l'assenza di scopo di lucro. È inoltre stabilito il divieto degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite da questo disegno di legge.

Un passaggio delicato e importante è anche quello dell'articolo 4, che introduce puntuali limitazioni

per le associazioni sindacali che non potranno scegliere una denominazione che richiami anche in modo indiretto il nome di organizzazioni sindacali o politiche.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione difesa del Senato ha meritoriamente introdotto il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento, la non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi.

Con l'approvazione di un emendamento di Italia Viva, inoltre, si è previsto che le associazioni costituite da rappresentanti di due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare debbano acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento (e non del 4) in tutte le Forze armate o Forze di polizia.

Come Italia Viva ci saremmo augurati la previsione di corsi specifici di formazione per i rappresentanti delle associazioni, siamo convinti infatti che qualificare questi nuovi organismi di rappresentanza andrebbe a beneficio non solo dei singoli rappresentanti e degli associati, ma anche della stessa amministrazione. Ora confidiamo nel fatto che si possa dare seguito al nostro ordine del giorno approvato in Commissione dedicato alla formazione sindacale per gli aderenti alle associazioni. Ci saremmo inoltre augurati che si potesse ammettere la possibilità per i sindacati militari di stilare convenzioni con i patronati, allo scopo di rilasciare dichiarazioni dei redditi a prezzi calmierati, perché se è condivisibile il principio di neutralità e di estraneità rispetto a forze sindacali confederali, allo stesso tempo va riconosciuto il fatto che i patronati non sono sindacati, sono enti di fatto, dunque non si capisce perché si debba precludere ai sindacati militari la possibilità di stilare con loro convenzioni, che sarebbero sicuramente meno onerose di quelle eventualmente concluse con commercialisti privati. Auspichiamo, inoltre, che il Governo possa adottare celermente il decreto legislativo riservato all'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impegnato in particolari teatri operativi, così da disciplinarne le specifiche limitazioni. Anche in questo caso, infatti, il Governo dovrà consentire l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare, pur salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari particolarmente sensibili.

Rispetto al testo approvato alla Camera, la Commissione difesa in Senato ha inoltre previsto che le amministrazioni competenti concedano almeno su base regionale l'uso gratuito di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. Nel testo di legge prevediamo inoltre che i rappresentanti sindacali non possano essere trasferiti in un'altra sede o reparto o vengano sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione se non previa intesa con l'associazione alla quale appartengono.

Il disegno di legge prevede anche l'autorizzazione per le rappresentanze sindacali a visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale rappresentato. Sono previsti gli ambiti di intervento delle associazioni sindacali da cui sono però esclusi gli aspetti dell'impiego e gli altri profili connessi alla funzionalità dello strumento militare. Non è ammesso invece il diritto di sciopero.

Dal punto di vista della giurisdizione competente a risolvere le controversie in merito a condotte sindacali, è previsto che sia il giudice amministrativo a dover procedere. È prevista una riduzione dei costi e un contributo unificato per i casi civili.

In definitiva, signor Presidente, con questo disegno di legge cerchiamo di creare le premesse affinché le organizzazioni sindacali siano messe nelle condizioni di realizzare al meglio il delicato compito che spetta loro: rappresentare e difendere le istanze del personale militare. Ad oggi, si sono costituite già diverse associazioni professionali tra militari, sono già 54 quelle che hanno ottenuto l'assenso del Ministero della difesa. Parecchie di loro si sono espresse criticamente su alcuni passaggi del testo. Per questo credo che sarebbe utile che il Governo prendesse in considerazione l'ipotesi di ulteriori limature nella fase di applicazione della legge.

In ogni caso, pur auspicando che si possano ancora prevedere singoli interventi migliorativi, condividiamo il provvedimento nel merito e nella sua articolazione. Siamo convinti che la forza delle Forze armate sia rappresentata *in primis* dal suo capitale umano, le donne e gli uomini che la compongono e con questo disegno di legge cerchiamo di tutelare al meglio proprio questo capitale, dotandolo di uno strumento - il sindacato militare - capace di difendere gli interessi e i bisogni dei

nostri militari lavoratori in sintonia con il bene supremo del Paese.

Per tali motivi, voteremo a favore del provvedimento anche come segno di gratitudine e apprezzamento per il lavoro delle donne e degli uomini delle nostre Forze armate, che svolgono quotidianamente il loro servizio per il bene del Paese. (*Applausi*).

[MAFFONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, riprendiamo, a distanza di un anno dall'approvazione della prima lettura, avvenuta alla Camera lo scorso 2020, l'esame di questo disegno di legge importante e molto sentito all'interno delle Forze armate. Ricordo infatti che all'epoca c'era un altro Governo, ma Fratelli d'Italia, ieri come oggi, continua a rappresentare l'unica voce sempre dalla parte delle Forze dell'ordine e delle Forze armate. Ricordo infatti che proprio grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia è stato possibile ampliare la platea dei beneficiari del 5x1000 a Forze armate e Forze dell'ordine, in particolare a Esercito, Marina e Aeronautica. Fu un atto di giustizia, un riconoscimento per l'impegno profuso ogni giorno dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa, che troppo spesso vengono ricordati solo quando muoiono per la nostra Patria.

In Commissione difesa si è lavorato molto per migliorare questo provvedimento, anche grazie all'approvazione di alcune nostre proposte, come l'emendamento 5.3, presentato dal relatore e da noi sottoscritto, che riprendeva il testo del nostro emendamento 5.4, finalizzato a conferire maggiore coerenza alla norma, in considerazione del fatto che nel diritto sindacale la funzione del sindacato è tradizionalmente e storicamente quella di tutela dell'interesse collettivo dei propri associati. Attribuire all'associazione sindacale militare anche la tutela individuale degli interessi dei propri iscritti avrebbe determinato un'innovazione di carattere estensivo nel diritto positivo, avvantaggiando solo una categoria di lavoratori, quella militare, che al contrario dovrebbe essere proprio destinataria di quei limiti e di quelle condizioni ritenute necessarie per garantire le alte funzioni istituzionali attribuitele, così come riconosciuto dalla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale.

Inoltre, attribuire all'associazione sindacale la tutela di interessi individuali avrebbe comportato il rischio di sovrapporre i due piani di azione dell'associazione sindacale stessa, con inevitabili spinte particolaristiche o addirittura individualistiche dell'azione sindacale. L'emendamento 11.3, a prima firma della collega Rauti, è finalizzato a individuare inequivocabilmente la delegazione sindacale trattante, composta dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute e rappresentative ai sensi dell'articolo 13 di questo disegno di legge.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare è il frutto di una discussione lunga e approfondita. Bisogna ringraziare - lo faccio in quest'Aula - tutti i componenti delle associazioni per la loro pazienza e per la loro collaborazione. Fratelli d'Italia ha avuto modo di incontrarli tutti, con la chiarezza e la coerenza che da sempre ci contraddistinguono, sia durante le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, sia nelle molteplici occasioni (convegni, dibattiti e incontri informali) a cui siamo stati invitati. In Commissione abbiamo portato il nostro contributo di idee e di valori, augurandoci che questa legge potesse essere approvata in maniera condivisa. Dal primo degli ufficiali all'ultimo dei graduati, dovevano essere messi tutti in condizione di confrontarsi, conoscersi e capire come riformare la rappresentanza militare.

Questo provvedimento è un primo passo che sicuramente non accontenterà tutti, ma il nostro lavoro non si conclude qui. Continueremo a cercare di migliorare il testo, mantenendo lo stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con tutte le Forze dell'ordine e le associazioni, perché il problema della difesa non si risolve oggi, rimanendo irrisolte le continue problematiche che Fratelli d'Italia porta all'attenzione del Governo da anni. Tra questi vi è la mancanza di fondi, la carenza di alloggi decenti, la scarsità e l'irregolarità degli straordinari, la mancanza di fondi per le attrezzature o per pagare le indennità dovute agli incursori o agli artificieri.

Però quello di oggi è un passaggio essenziale per garantire alle nostre donne e uomini in divisa al servizio della Nazione un giusto diritto, mai disciplinato fino ad oggi.

È per questo che annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento, con la consapevolezza che dovrà essere un punto di partenza e non di arrivo, per la tutela di chi in divisa,

anche a costo della vita, protegge la nostra Patria. (*Applausi*).

[PINOTTI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (*PD*). Signor Presidente, oggi esaminiamo il disegno di legge in materia di associazioni sindacali per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Ne parliamo dopo oltre quarant'anni, come ci ha ricordato il relatore, cioè dall'istituzione degli organismi di rappresentanza del personale militare, che sono stati introdotti dalla legge dell'11 luglio del 1978, n. 382.

Gli organismi di rappresentanza dei militari hanno costituito la prima esperienza di tutela del personale delle Forze armate e hanno acquisito nel tempo una precisa fisionomia nel rapporto istituzionale con la Difesa e con il Parlamento. Prova più evidente di tale crescita è l'istituzione nel 1994, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del comparto sicurezza-difesa.

Il trascorrere del tempo ha messo progressivamente in luce i limiti di questa normativa. Sono stati effettuati alcuni interventi migliorativi - come ricordava anche il senatore Gasparri - mentre altre proposte di modifica più ampie, pur iniziate ogni legislatura, non hanno mai visto il termine; lo sottolineo perché questo ritardo del Parlamento - e sto parlando del ritardo nella revisione e nell'ampliamento di quella che era la rappresentanza militare - è stato sicuramente un *vulnus*. C'era infatti la necessità di adeguarla dopo così tanti anni, ma non si era mai riusciti a farlo; tante proposte presentate, ma mai il lavoro si è concluso. È anche su questo ritardo che si inserisce la Corte costituzionale. Quindi, ora il Parlamento ha l'obbligo di intervenire; ho sentito che alcuni colleghi non ritengono sia così, ma oggi serve una legge, avendo come punto di riferimento proprio quella sentenza della Corte costituzionale, che va letta nella sua interezza. La Corte, infatti, riconosce la libertà sindacale del personale militare, ma allo stesso tempo indica i modi e i limiti in cui questa libertà deve essere esercitata, in un settore tanto delicato del nostro apparato pubblico e in una funzione, quella della difesa dello Stato, che la stessa Corte definisce assolutamente speciale.

Non ci sono dunque soluzioni preconfezionate; non ci sono neppure modelli sindacali di altre amministrazioni che possono essere esportati *tout court*. Ce l'ha ricordato molto bene, fra le molte audizioni che abbiamo tenuto nel corso del lavoro in Commissione, quella del professor Giovanni Maria Flick, che ci ha ricordato che bisogna lavorare tenendo a mente quella specificità che caratterizza la funzione militare. È su questo equilibrio che abbiamo lavorato in Commissione, quello fra la funzione speciale delle Forze armate dello Stato e l'esigenza di ampliare le tutele del personale.

Il Parlamento ha fatto un lungo lavoro, perché ne stiamo discutendo da tempo, ma serio e con il contributo di tutti, perché tutti i colleghi, anche appartenenti ai Gruppi che oggi hanno deciso di astenersi, hanno portato un contributo alla discussione, che è stata molto importante, al di là degli schieramenti di maggioranza e opposizione, che tra l'altro in questa legislatura sono cambiati molte volte nell'*iter* del disegno di legge, sempre con spirito costruttivo, tanto che in Commissione difesa il mandato al relatore è stato votato all'unanimità.

Ringrazio il relatore per il lavoro paziente e sapiente che ha fatto, anche di ascolto di tutti i colleghi e di "cucitura" delle situazioni difficili. Ringrazio il Governo che ci ha seguito con estrema attenzione e che abbiamo più volte sollecitato, perché avevamo bisogno di arrivare finalmente alla conclusione di questo provvedimento, e tutti i colleghi della Commissione, oltre ai nostri Uffici che come sempre sono stati preziosissimi.

Sicuramente la riforma non finisce qui non soltanto perché il disegno di legge ritorna ora alla Camera, anche se abbiamo cercato già di lavorare con la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento per concordare modifiche che possano essere condivise, ma anche perché, una volta che sarà legge, ci sarà bisogno di quella normativa regolamentare e dei decreti attuativi che saranno fondamentali.

Credo che, una volta che il quadro normativo sarà definito e che tutte le norme saranno state approvate, nel momento in cui la riforma entrerà pienamente in vigore, in quel momento ci vorranno, da parte di tutti, grande cautela e grande sensibilità. È un'innovazione forte. E ci vorrà la sensibilità dei vertici militari, che non dubito avranno, nell'accogliere adeguatamente le associazioni sindacali nel mondo delle diverse Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. E ci vorrà la

sensibilità delle nuove associazioni e dei loro vertici, e anche su questo non ho dubbi.

Questa normativa - se mi consentite la battuta - sarà da maneggiare con cura perché non si scherza con la difesa del Paese e con la sicurezza dei cittadini, ma anche da mantenere per vedere gli eventuali aggiustamenti necessari, perché si tratta di una grande novità. Quindi, ci sarà un periodo di assestamento.

Il relatore, il senatore Vattuone, e tanti altri colleghi hanno evidenziato i diversi aspetti del disegno di legge, sottolineando anche le modifiche che abbiamo proposto in Commissione difesa rispetto al testo approvato alla Camera. Non torno nel dettaglio di questi aspetti, ma del lavoro fatto in Commissione voglio rilevare un aspetto soltanto. La disciplina e la fase transitoria rappresentano un punto importante che non era stato considerato dalla Camera e che abbiamo inserito perché senza questa disciplina si rischiava di sovrapporre rappresentanza e nuove associazioni a carattere sindacale o di avere un vuoto di rappresentanza, e sarebbe stato un problema. Inoltre, la fase transitoria è disciplinata in maniera più pulita, tenendo conto anche della fase contrattuale, che è una cosa molto importante da considerare.

Ci sarà - come ho detto - un inevitabile periodo di assestamento e spero che sarà il più breve possibile. Spero che si facciano meno errori possibili, che si perda meno tempo possibile e per fare questo, oltre che delle capacità dei vertici e del personale militare, spero potremo tutti fare tesoro dell'esperienza di altre amministrazioni dello Stato del comparto difesa e sicurezza, che hanno vissuto nel passato passaggi simile a questo nel settore della sicurezza. È stata ovviamente citata la Polizia di stato e noi dobbiamo anche guardare a come è stata appunto questa evoluzione.

Concludo ringraziando tutti gli appartenenti alle Forze armate, uomini e donne, che quotidianamente servono la nostra Patria. Lo fanno nel nostro Paese e all'estero. Tutti noi abbiamo avuto testimonianza dell'attenzione, della disponibilità e della grande professionalità dimostrata anche durante l'emergenza Covid.

Concludo con un auspicio. In Commissione molti Gruppi parlamentari avevano sottoscritto un disegno di legge che riguardava le norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa perché con il completo passaggio al metodo contributivo gli appartenenti alle Forze armate che vanno in pensione alcuni anni prima per legge non possono arrivare al completamento della retribuzione. Questo è un problema perché per legge devono andare in pensione prima. Avevamo quindi avanzato una proposta e questo è un tema che sta molto a cuore ai nostri militari e che preoccupa soprattutto i nostri giovani militari. Ce ne dobbiamo fare carico e ne ho parlato anche con la collega della Commissione lavoro. Posso segnalare positivamente che nella legge di bilancio, all'articolo 27, è previsto un fondo per la perequazione, che non raggiunge la capienza che avevamo previsto, ma che è già un segnale importante perché si tratta di 20 milioni per il 2022, 40 per il 2023 e 60 per il 2024. Credo sia importante perché chiediamo molto agli uomini e alle donne delle Forze armate ed è giusto che ci facciamo carico delle loro preoccupazioni e che in Parlamento, come stiamo facendo oggi, risolviamo i problemi. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, arriva oggi in Aula un provvedimento molto atteso, che cerca di recuperare ritardi che durano ormai da moltissimo tempo. La necessità è diventata ancora più impellente per il Parlamento dopo la sentenza della Corte costituzionale che, tuttavia - ci tengo a precisare - è del 3 giugno 2018; quindi, capite bene che si interviene con molto ritardo.

Parliamo di una sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui dispone che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, anziché prevedere - sempre nella sentenza - che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

Penso che, nel lavoro che la Commissione ha fatto, si è cercato di raggiungere un non facile equilibrio tra il diritto assolutamente sacrosanto dei militari in quanto lavoratori, essendo cittadini ancor prima di

essere militari, previsto dalla nostra Costituzione, di poter costituire associazioni sindacali, e i limiti fissati dalla legge, dettati dalla condizione stessa dell'essere militari, ovvero del ruolo molto delicato che le Forze armate rappresentano per tutto il Paese. La Commissione è pertanto intervenuta sull'articolato per trovare questo equilibrio.

In riferimento ai limiti, siccome ho sentito molti colleghi dire che questo è solo un punto di partenza e non di arrivo, penso e mi auguro che su tali limiti si possa ancor meglio lavorare, anche in futuro. Nei fatti fotografiamo e normiamo con legge - ed è certamente un passo avanti - quello che ormai nella prassi, tra circolari e altro, si era consolidato.

Vi sono poi modifiche apportate dal lavoro della Commissione: penso, ad esempio, al principio del rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive delle associazioni, a rimarcare con forza il carattere democratico che le associazioni professionali a carattere sindacale debbono avere.

Probabilmente, sempre nell'ottica della ricerca di un equilibrio, si poteva riflettere maggiormente su alcuni punti perché il riconoscimento della libertà di adesione alla costituzione di associazioni professionali è legato alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati. Da questo punto di vista, penso che sarebbe stato opportuno, magari, rimarcare un po' di più la libertà di associazione sindacale.

Detto questo, ci apprestiamo a votare un provvedimento atteso da moltissimo tempo, ed è importante che, dopo tanti anni, si riesca almeno a disciplinare per legge un diritto, ovvero il riconoscimento pieno della libertà di associazione sindacale dei militari.

Proprio in virtù dell'equilibrio trovato, esprimeremo un voto favorevole, anche per l'urgenza del provvedimento stesso, e ci auguriamo al contempo che si possa ancora continuare a lavorare su quei cosiddetti limiti, che in alcune parti del testo consideriamo eccessivi rispetto al pieno riconoscimento della libertà sindacale del personale delle Forze armate. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, Forza Italia aveva già contribuito a questo processo legislativo alla Camera: ricordo la proposta di legge dell'onorevole Maria Tripodi e anche il suo impegno su alcuni aspetti non marginali come, ad esempio, la competenza tra TAR e magistratura ordinaria, tema rispetto al quale abbiamo difeso una giurisdizione che, a nostro avviso, rende più funzionale l'applicazione di questo disegno di legge.

L'argomento che oggi affrontiamo, con delle modifiche che il Senato ha apportato al testo che era arrivato dalla Camera - e che quest'ultima mi auguro potrà definitivamente licenziare - è un argomento antico: molti anni fa furono istituiti organismi di rappresentanza all'interno delle Forze armate; la Polizia di Stato nel 1981, con la legge n. 121, fu smilitarizzata e quindi si è aperta a un'articolazione sindacale plurale; le Forze armate ebbero, con i Co.Ce.R, un organo di tutela del personale. Abbiamo modificato quella legge: ricordo che introducemmo il possibile doppio mandato, ossia la rieleggibilità dei membri del Co.Ce.R, che all'inizio non esisteva, così come introducemmo altre facoltà.

Ovviamente c'è sempre stata una discussione: è sufficiente lo strumento della rappresentanza per dare voce ai giusti diritti del popolo in divisa? Si tratta infatti di lavoratrici e lavoratori che svolgono attività logoranti e rischiose delle quali tutti quanti siamo consapevoli e per le quali tutti siamo grati al comparto difesa, sicurezza e anche soccorso pubblico (che giustamente va ricordato perché ci sono anche Vigili del fuoco e altre realtà in questa galassia).

Poi è arrivata una sentenza, già citata da diversi colleghi, che, come ha detto giustamente la senatrice Pinotti, va letta nella sua interezza, altrimenti si fa demagogia. Stiamo parlando del comparto sicurezza e difesa e delle Forze armate, nelle quali è giusto dare voce ai diritti, ma ci sono andamenti gerarchici e funzionali che vanno considerati una peculiarità. Tant'è vero che io stesso mi feci promotore anni fa - c'era un Governo di centrodestra guidato da Berlusconi - in una condivisione ampia, penso unanime, delle forze politiche, di introdurre il concetto della specificità, nell'ambito del pubblico impiego, del comparto sicurezza-difesa. Non sono lavoratori qualsiasi: le missioni all'estero, l'ordine pubblico in Italia, il rischio di morire e di conseguire invalidità; insomma non devo spiegare all'Assemblea quanto sia logorante e rischioso il servizio in divisa. Le Forze armate hanno contribuito insieme alle Forze di

polizia, con l'operazione "Strade sicure" in questi anni, al controllo delle nostre città e dei nostri territori. All'estero abbiamo avuto decine e decine di caduti. Abbiamo giustamente assistito con perplessità al ritiro della comunità internazionale dall'Afghanistan, dove l'Italia, con decine di vite, si è sacrificata per stabilire condizioni di democrazia e di libertà che oggi sono minacciate nuovamente. Anch'io, come altri, mi unisco quindi al plauso alle Forze armate.

A proposito delle esigenze "civili" della sanità, ho detto nel dibattito generale - e ripeto in dichiarazione voto - che senza le Forze armate non avremmo avuto l'attuazione del piano vaccinale (*Applausi*); senza le Forze armate non avremmo avuto atti di pietà nei momenti estremi della pandemia. Ricordiamo le immagini di alcune città e la difficoltà delle amministrazioni locali di gestire i decessi: di questo parlo e tutti lo ricordiamo. Quindi le Forze armate ci sono per qualsiasi emergenza, che sia un'alluvione, un sisma, un'emergenza sanitaria. Dobbiamo quindi ricordarci dei diritti che questa legge sancisce.

Ho letto in queste ore delle note di alcune organizzazioni che sono nate, chiamiamole associazioni sindacali. Alcune si lamentano e vorrebbero una maggiore estensione dei diritti. Vedremo la fase di applicazione del disegno di legge al nostro esame che è un *work in progress*, come è stato ricordato anche in altri interventi.

Come ha sottolineato la senatrice Pinotti, abbiamo lavorato in Commissione cercando di temperare il diritto di svolgere delle attività sindacali con la necessità del funzionamento di un organismo, che non è un organismo qualunque. Quindi è stato faticoso e come tutti i compromessi lascia insoddisfazione tra coloro che vorrebbero una maggiore tutela dei diritti dell'attività sindacale e coloro che ritengono questa innovazione, che deriva da una sentenza della Corte, "pericolosa".

Andranno ad esaurire la loro funzione i Cocer e, con i provvedimenti di attuazione, entreranno in funzione queste associazioni. Ma non sto qui a descrivere i contenuti del disegno di legge, verificheremo sul campo. Coloro che dovranno occuparsene verificheranno come andranno le cose. Ci saranno discussioni, ci sarà un confronto: è un'innovazione ed è una punta più avanzata rispetto ad altri Paesi. Infatti, chi fa il paragone con l'estero deve ammettere che questa è un'innovazione molto più avanzata rispetto alla situazione di altri Paesi.

Tuttavia, se sul campo dei diritti c'è un'innovazione che apre (e che alcuni vorrebbero ancora più inclusiva), dobbiamo ricordarci della specificità. Nel disegno di legge di bilancio, all'articolo 27, ci sono i primi riconoscimenti, che riguardano i fondi che devono essere utilizzati. Si pone soprattutto una questione previdenziale per le Forze armate e il comparto sicurezza e difesa (perché non ci sono solo le Forze armate), che va risolta.

Abbiamo ricordato nell'intervento in discussione generale e voglio che resti agli atti con la dichiarazione voto che abbiamo presentato una proposta con la senatrice Pinotti e altri colleghi di tutti i Gruppi, Lega, Fratelli d'Italia, MoVimento 5 Stelle (credo che i firmatari siano molti). Dobbiamo discutere sulla previdenza, perché, essendo quelle del comparto sicurezza e difesa attività che non possono essere protrate oltre un certo limite di età, in quanto evidentemente logoranti e usuranti, come si dice oggi, questo potrebbe comportare, con i sistemi contributivi e le innovazioni previdenziali introdotte, una penalizzazione per coloro che oggi svolgono questa attività. Dobbiamo quindi agire e già il disegno di legge di bilancio apre questo capitolo. Dobbiamo rafforzarlo, colleghi, se possibile unitariamente, anche in sede di bilancio, perché le Forze armate non hanno bisogno di pacche sulle spalle, ma hanno bisogno di risorse e di interventi concreti per il personale. (*Applausi*).

Questo dobbiamo fare nel Parlamento, come facemmo come centrodestra sulla specificità. Ma la specificità è un titolo, al quale devono essere aggiunti i capitoli e i testi, che alla fine si traducono in risorse, cari colleghi. C'è poco da girare intorno alla questione.

Il disegno di legge in esame è stato frutto di bilanciamenti; anche la competenza del tribunale amministrativo regionale è stata motivo di grande discussione, così come l'eleggibilità e alcune funzioni (ringrazio, in proposito, il relatore per l'emendamento che è stato accolto), anche rispetto ad alcune compatibilità e ai ruoli di comando, che si svolgono in un certo contesto, quello militare, e devono quindi essere coniugati rispetto a un'azione sindacale. Il problema sarà poi sul territorio. In sede centrale sarà più facile il confronto tra i vertici militari e i vertici delle organizzazioni, ma poi c'è

il territorio, che non può essere preda di mille confusioni.

Voglio aggiungere una riflessione a futura memoria. Noi abbiamo introdotto dei limiti alla rappresentatività. Qualcuno si arrabbia perché li voleva più bassi, ma le soglie esistono anche per il Parlamento, vero, presidente Calderoli? Tutte le leggi elettorali hanno una soglia di accesso. Se esiste la soglia per entrare in Parlamento, che è la casa della democrazia e degli italiani, deve esserci anche per esercitare un'attività sindacale. Se un'organizzazione ha cinque iscritti non ha diritto di fare ciò che fa chi ne ha 5.000. La discussione sulla rappresentatività nei sindacati è sempre complicata, perché nel Parlamento - piaccia o non piaccia - ogni tanto si vota e quindi si possono esaminare i conteggi, anche quelli talvolta contestati, ma poi accettati. Anzi, spero, signor Presidente, che l'Assemblea esamini alcuni contenziosi che pesano all'ordine del giorno e che sono non tanto *interna corporis*, ma piuttosto vicende della democrazia.

Invito coloro che stanno costituendo le associazioni a evitare la frammentazione eccessiva, al di là delle soglie. Ognuno è libero di fondare partiti e di fondare sindacati, ma vediamo anche in politica quali problemi crei la frammentazione: non si raggiungono le soglie, ci si deve associare, bisogna fare la norma per dire che chi fa cartello ha diritto, anche se ha una rappresentatività sotto la soglia. Noi invece abbiamo bisogno di interlocutori autorevoli nel mondo della sicurezza e delle Forze armate. Il mio, quindi, è un appello: si eviti la frammentazione eccessiva. Poi sarà quello che vorranno: ognuno ha diritto di associarsi e questa legge lo garantisce, ma la dispersione rende difficile anche il dialogo con le forze politiche. Io a volte riscontro, soprattutto in questa fase di intermediazione tra la legge vecchia e quella nuova, che se si vuole convocare una riunione, tra i Cocer e le innumerevoli associazioni esistenti, ci si trova con 50 persone davanti. È giusto rispettarle tutte, ma consideriamo l'agibilità dei diritti del sindacato e della politica. Io mi auguro che si formino dei blocchi reali, veri, importanti e autorevoli. Ma questo sarà il frutto della libera decisione.

Questo disegno di legge è un punto di incontro e di accordo. È stato trattato con grande senso di responsabilità per riguardo alle Forze armate. Speriamo che funzioni, ma di una cosa siamo certi: che il nostro comparto di sicurezza e difesa, complessivamente inteso, e le nostre Forze armate funzioneranno sempre, come hanno dimostrato anche in questi giorni, al servizio della comunità nazionale. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. (*Applausi*).

[CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDURA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, molti interventi hanno già chiarito la premessa per la quale siamo qui oggi a discutere questo provvedimento: una sentenza della Corte costituzionale.

Noi amiamo la Costituzione, che è la fonte e il motivo per cui siamo qui, e rispettiamo la Corte costituzionale. Possiamo, da parlamentari, esprimere delle perplessità. La specificità del ruolo delle Forze armate, già sottolineata dal collega senatore Gasparri e da molti colleghi, è una specificità di oneri e onori, se mi posso permettere questa semplificazione. Gli oneri sono i sacrifici che noi, come Italia, chiediamo alle nostre Forze armate; gli onori sono quelli che dobbiamo rendere loro e che rendiamo costantemente per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto e per quello che faranno in futuro.

La nostra visione delle Forze armate, così come la visione del Paese, non può essere ancorata a delle questioni di principio, che tendono ideologicamente a piallare, a spianare, ogni categoria, ogni essere umano, ogni individuo con un medesimo criterio di taglio orizzontale. No, ci sono delle specificità. Nelle Forze armate una specificità molto chiara deriva anche dalla storia della pubblica amministrazione italiana.

Da quando, a partire dagli anni Novanta, si è parlato di riforma del pubblico impiego e, a partire dalle riforme Bassanini, si è superato il principio di organizzazione gerarchica nelle pubbliche amministrazioni per passare al principio di direzione, le Forze armate ne sono risultate giustamente escluse, continuando a essere sottoposte a un principio funzionale gerarchico. Questo perché, in sé, le Forze armate hanno delle funzioni che non sono paragonabili ad esempio, a quelle dei dipendenti degli enti locali. Lo dico con tutto il rispetto per il pubblico impiego, facendone parte anch'io.

Alle Forze armate viene chiesto altro. Dobbiamo partire da questo presupposto nel valutare la sentenza della Corte costituzionale e le conseguenze di tale sentenza, che ci hanno portato qui a legiferare su questo argomento.

Il dato relativo alla specificità e a ciò che viene loro richiesto, si deve accompagnare anche a misure di supporto da parte nostra. La Lega ha depositato, per esempio, un testo di legge, a firma mia e del senatore Augussori, in merito alla previdenza complementare. Questo riconoscimento di specificità, questo riconoscimento della delicatezza dei compiti delle Forze armate, non si può accompagnare a una assimilazione delle stesse a un qualunque corpo della pubblica amministrazione o, peggio ancora, a dei dipendenti privati. Non possiamo delegare, non possiamo rischiare la frammentazione, non possiamo rischiare il malfunzionamento di un Corpo così importante.

Resta inteso che abbiamo una sentenza della Corte costituzionale. Quindi, anticipo, a beneficio del resoconto d'Aula, il voto di astensione del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul presente provvedimento. Questo per i motivi sopra esposti. Noi non siamo convinti, nel merito di questo provvedimento, che i limiti e la parte regolatoria attribuita dalla sentenza al Parlamento siano stati esercitati con sufficiente rigore. Questo è il primo punto.

In secondo luogo invitiamo a una riflessione sulle Forze armate e sui rischi che la loro sindacalizzazione possa comprometterne in prospettiva il funzionamento, soprattutto se è vero, come abbiamo sentito da alcuni interventi, che questo disegno di legge viene considerato un punto di partenza di tale sindacalizzazione e non una cristallizzazione della situazione.

Questo è ancora più pericoloso. Quindi, alcuni interventi di illustri colleghi mi confortano nella mia posizione e, anzi, mi fanno pensare che sia opportuna una acuta e attenta riflessione, anche da parte delle massime cariche dello Stato, sulla situazione generata dalla sentenza stessa. Ribadisco il voto di astensione del nostro Gruppo, signor Presidente, e ringrazio per l'attenzione. (*Applausi*).

[DONNO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DONNO \(M5S\)](#). Signor Presidente, oggi finalmente il Senato licenzia in via definitiva il nostro disegno di legge sui sindacati militari.

Per ben cinque legislature consecutive entrambi i rami del Parlamento hanno provato a riformare, senza riuscirvi, il vecchio regime della rappresentanza militare per superare il meccanismo della concertazione ed estendere a lavoratrici e lavoratori con le stellette il diritto sancito dalla nostra Costituzione di organizzarsi in sindacati.

Gli organismi di rappresentanza militare nati quarant'anni fa (Co.Ba.R., Co.I.R. e Co.Ce.R.) si sono progressivamente logorati e conformati alla logica della dipendenza gerarchica, diventando un meccanismo inefficace per far valere le ragioni del personale militare e, di fatto, acuendo le distanze tra il personale militare e chi lo doveva rappresentare.

La maggior parte delle forze politiche dell'arco parlamentare, fatta salva qualche eccezione, era contraria al riconoscimento dei diritti sindacali ai militari, fino a quando, però, è giunta a smuovere le coscienze la sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2018, insieme a quella della Corte europea per i diritti dell'uomo.

Come noto, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1.475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, che sanciva il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Solo grazie alla determinazione del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica a presentare una proposta di legge in questa materia, si è riusciti a dare seguito a questo pronunciamento. Il 5 luglio 2018, per la prima volta nella storia repubblicana, il MoVimento 5 Stelle ha depositato un disegno di legge volto a superare il sistema della rappresentanza militare ed estendere ai militari il diritto di organizzarsi in sindacato.

Tra tante difficoltà e resistenze, è stato fatto ogni sforzo possibile per tenere in conto il pronunciamento della Corte costituzionale e i principi in essa contenuti, tra cui, su tutti, quello di uguaglianza. Sì, perché al netto del riconoscimento delle limitazioni legate alla peculiarità delle funzioni che le Forze armate svolgono sul piano della sicurezza nazionale e sulla tenuta anche democratica del nostro Paese, i dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento

militare sono esattamente come tutti gli altri cittadini italiani e, di conseguenza, devono essere riconosciuti titolari del diritto di organizzazione sindacale. (*Applausi*).

Cari colleghi, siamo quindi davanti a un momento storico, perché oggi abbattiamo il muro che separava i lavoratori in divisa dagli altri cittadini, dando corso a un processo di sviluppo democratico. Uniformiamo infatti i lavoratori in divisa ai valori della nostra Costituzione e garantiamo maggiore libertà e sicurezza a tutta la nostra società. Qualsiasi posto di lavoro è un luogo di organizzazione e difesa di diritti, ma anche un organismo di controllo. Garantire la sindacalizzazione dell'intero comparto consente ai lavoratori di difendersi da ingerenze e denunciare le storture fisiologiche di ogni grande organizzazione.

Le nostre Forze armate, per adempiere al ruolo che la Costituzione affida loro, hanno l'assoluta necessità di garantire seriamente la disciplina interna e la coesione lungo tutta la scala gerarchica, con un concetto di disciplina definito nell'ordinamento militare non più dalla vecchia formula che la intendeva in senso assoluto, ma come partecipazione consapevole agli ordini ricevuti.

Dunque, serve garantire equilibrio, che però viene a mancare se si risponde alle sollecitazioni solo di una parte. Per questo, è necessario accogliere le esigenze e i punti di vista di tutti e trovare una mediazione. Nella fase iniziale del lavoro istruttorio abbiamo presentato il nostro testo e, poi, dato seguito a un lungo e articolato ciclo di audizioni in Commissione sia al Senato, che alla Camera dei deputati.

Abbiamo preferito ascoltare diverse opinioni ed esaminato gli altri testi, prima di depositare un testo base. Abbiamo discusso con i vertici militari ed è chiaro che abbiamo tenuto conto di alcune loro esigenze, così come chiaramente abbiamo fatto con i consigli centrali di rappresentanza (Co.Ce.R.), con le associazioni sindacali e anche con quelle nazionali del mondo del lavoro. Dovendo definire per legge quelle che dovranno essere le regole di comportamento, è evidente che esse devono essere accettate da entrambe le parti in causa ed è corretto e giusto che sia così. Per questo ci siamo confrontati con tutte le parti in causa, ascoltandole e interpretando le loro ragioni.

Dopo il ritorno del testo, approvato il 22 luglio scorso alla Camera dei deputati, in Commissione difesa del Senato si è lavorato in un clima molto positivo e di questo ringrazio il relatore, senatore Vattuone, la presidente Pinotti, i colleghi e tutto il personale degli uffici, che hanno consentito talvolta di superare alcuni nodi, che precedentemente non erano stati sciolti in maniera adeguata, e di approvare le modifiche al testo, che oggi sono state ben illustrate dal relatore. Tengo a ricordare che in Commissione sono stati approvati due emendamenti a mia prima firma, la cui paternità considero però sia del MoVimento 5 Stelle, a tutela della parità di genere nelle Forze armate. Il primo riguarda il rafforzamento della partecipazione femminile, tra i principi ai quali devono essere improntate le associazioni sindacali militari. L'altro inserisce l'obbligo di rispettare la parità di genere nelle elezioni delle cariche sindacali. Per il MoVimento 5 Stelle la difesa della parità di genere è da sempre una priorità (*Applausi*), come abbiamo dimostrato anche con la nostra strenua lotta per l'approvazione del disegno di legge Zan. Intendiamo tutelare questo principio in ogni ambito sociale, a maggior ragione in ambiti più problematici, come quello delle Forze armate. Ci siamo impegnati tutti per costruire un testo che, attraverso delle regole, abbia come obiettivo quello di migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale militare e raggiungere la massima armonia e cooperazione a livello di interforze. Con il disegno di legge in esame siamo convinti che il Parlamento stia facendo quanto è nelle proprie possibilità, affinché i lavoratori militari godano di maggiori tutele e operino al meglio per garantire la sicurezza del Paese.

Signor Presidente, certi che tutte le libertà sindacali vadano conquistate sul campo e che non basti un intervento legislativo a garantirle in modo definitivo, abbiamo portato avanti un lavoro coerente e condiviso a livello parlamentare, pur senza mai rinnegare le nostre posizioni. Dal nostro punto di vista, questo disegno di legge rappresenta un primo importante passo sulla strada del riconoscimento dei diritti del personale militare e del valore della libertà sindacale. In ultimo, ma non per ultimo, voglio ringraziare tutto il personale operativo, tutto il personale civile, tutto il personale, gli uomini e le donne delle Forze armate e delle Forze dell'ordine (*Applausi*), tutte le persone impegnate nei teatri operativi e in tutti i luoghi in cui vengono chiamati ad operare il proprio servizio. Le voglio ringraziare, a nome

mio e del MoVimento 5 Stelle. Fatto questo ringraziamento, doveroso ma di cuore, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1893, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1542 e 1950.

Collegli, nessuno degli altri provvedimenti posti all'ordine del giorno è ancora pronto per essere esaminato dall'Assemblea. Dopo un'interlocazione diretta con il Presidente della 1a Commissione permanente, propongo pertanto di sospendere i lavori dell'Assemblea fino alle ore 16,30, sperando che tutto sia pronto.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 16,33*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha la parola il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Invito il presidente Parrini a riferire altresì sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a in ordine al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

PARRINI (PD). Signor Presidente, sui provvedimenti la situazione al momento è la seguente: sul decreto cosiddetto capienze, pochi minuti fa è terminata la riunione della Commissione bilancio, quindi dovremo riunirci non appena possibile per terminare i lavori, che penso si concluderanno in Commissione entro la serata di oggi, d'intesa anche con il Governo.

Per quanto riguarda l'altro decreto-legge, invece, stiamo terminando la votazione degli emendamenti che è stata interrotta per consentirmi di venire a riferire in Aula e credo che entro le 17,30 saremo in grado di avere il provvedimento licenziato dalla Commissione con mandato al relatore.

PRESIDENTE. Quindi mi sta chiedendo una sospensione di un'ora, per andare avanti con l'esame del decreto-legge giustizia?

PARRINI (PD). Le chiedo una sospensione di un'ora per andare avanti con l'esame del decreto-legge giustizia, mentre per l'altro decreto-legge mi rimetto alla sua valutazione, ma credo che debba andare alla giornata di domani.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 17,30*).

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere se domani possiamo posticipare la ripresa dei lavori alle ore 10 per consentire la riunione del Gruppo Fratelli d'Italia. Non so quale sia il calendario, ma immagino che domani avremo il secondo decreto-legge.

Penso che l'inizio dei lavori sia calendarizzato per le ore 9,30 e chiedo, se è possibile, di spostarlo alle ore 10.

PRESIDENTE. Al momento è alle ore 9,30. Informiamo il Presidente e le do la risposta più tardi durante il corso della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,31)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2447, già approvato

dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Parrini ed Evangelista, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Parrini.

[PARRINI](#), *relatore*. Signor Presidente, rinuncerei all'esposizione e le chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[EVANGELISTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, la parte di questo decreto proroghe che riguarda la giustizia è particolarmente rilevante e, quindi, preferisco esporre la mia relazione.

Onorevoli colleghi, illustro le disposizioni di cui all'articolo 1 in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale. Si interviene con urgenza sull'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021 e, in particolare, di circoscrivere le attività di acquisizione dei procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha affermato, infatti, il principio che l'accesso per fini penali a un insieme di dati e di comunicazioni elettroniche relative al traffico e all'ubicazione che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente.

In linea con la recente sentenza del luglio 2021, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo ha ritenuto di intervenire con il decreto-legge sull'articolo 132, comma 3, del codice della *privacy* consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale. Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni.

Con la modifica del comma 3 del citato articolo 132 del codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve avere già acquisito sufficienti indizi e i dati di traffico devono apparire rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l'accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini.

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pm o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori.

Il decreto-legge, sostituendo il comma terzo, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso direttamente al fornitore da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti. Anche in questo caso la richiesta dovrà essere sottoposta e dunque dovrà essere vagliata dal giudice.

Il decreto-legge prevede inoltre che, in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pm possa acquisire direttamente i dati con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro quarantott'ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive quarantott'ore, sempre con un decreto motivato.

La Camera dei deputati ha inserito poi, nell'articolo 132, il comma 3-*quater* che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge. Con l'inserimento, invece,

nell'articolo 1 del decreto-legge del comma 1-*bis*, la Camera ha introdotto una norma transitoria, che disciplina l'utilizzabilità di tutti i dati di traffico: per i dati che possono essere utilizzati a vantaggio dell'imputato si applica la disciplina vigente al momento dell'acquisizione. Infatti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Camera ha inserito nell'articolo 1 il comma 1-*ter* con il quale interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale, con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante il captatore informatico cosiddetto *trojan*. Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'articolo 267, comma 1), che impone al giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, la Camera aggiunto che tali ragioni debbano essere specifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, prendo la parola perché il decreto-legge al nostro esame, come sapete già approvato dalla Camera, è estremamente importante dal punto di vista delle disposizioni che riguardano i captatori informatici, cosiddetti *trojan*, e in relazione alle disposizioni che attengono all'acquisizione dei dati di traffico telefonico.

Vorremmo ricordare, Presidente - questo passaggio è importante; capisco che forse non piaccia, ma ha una sua rilevanza - quanto abbiamo discusso con riferimento all'utilizzo del *trojan*, e soprattutto al fatto che, sulla base dell'utilizzo indiscriminato di questo apparecchio, si venivano a porre una serie di problemi, sia con riferimento alla persona intercettata (e ovviamente alla sua *privacy*) sia in relazione alla raccolta di questi dati.

Oggi abbiamo il testo emendato soprattutto a seguito di un'azione svolta da Forza Italia alla Camera e che ha permesso di raggiungere, in sintesi, grazie agli interventi dei Sottosegretari e del Ministro, un punto molto importante: l'utilizzo può essere autorizzato, però ci devono essere specifiche ragioni che rendono necessaria questa modalità per lo svolgimento delle indagini. E soprattutto, non è più un pubblico ministero che lo fa, ma c'è una richiesta al magistrato. Ciò significa - come dicevo - che non abbiamo più un utilizzo indiscriminato e che si comincia a ragionare sugli effetti - che possono essere molto spesso distorsivi e devastanti - dell'applicazione della tecnologia alle indagini.

Voglio ricordare - l'ho detto prima - che, quando si parlò del captatore informatico, furono i magistrati stessi a mettere in evidenza le problematiche relative agli archivi informatici, poiché non sempre sono presenti e sicuri nelle procure, soprattutto perché si tratta di *server* gestiti praticamente dai privati.

Le altre modifiche introdotte dalla Camera e che sono sicuramente rilevanti, grazie alla sentenza della Corte europea che ha riguardato - lo voglio ricordare - non un caso italiano ma un caso sorto in Estonia, riguardano le disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico. Anche qui sono stati introdotti dei principi di urgenza a seguito del pronunciamento della giustizia europea, nel senso che devono esserci le autorizzazioni quando si lotta contro gravi forme di criminalità organizzata o comunque devono essere prevenute gravi minacce alla sicurezza pubblica. Anche in questo caso l'autorizzazione deve provenire da un giudice o comunque da un'autorità indipendente.

Si va quindi verso quella che deve essere la necessaria cautela e garanzia nei casi in cui si utilizzano strumenti tanto invasivi come le acquisizioni dei dati relativi al traffico telefonico oppure all'ubicazione, la posizione o altro, o i mezzi di comunicazione che vengono utilizzati, perché è giusto che ci sia un equilibrio fra la vita privata delle persone, da una parte, e la lotta contro le gravi forme di criminalità, dall'altra.

Soprattutto, anche a tale riguardo è stato introdotto il principio che è il pubblico ministero che deve richiedere a un giudice l'intervento. Ciò fa sì che ci siano sempre delle motivazioni chiare e soprattutto non vi sia un uso indiscriminato. Questo porta alla modifica, attraverso il decreto-legge in discussione, dell'articolo 132 del codice della *privacy*, che consente a questo punto l'accesso ai dati di traffico solamente per determinati reati che prevedono la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e poi altri reati che riguardano la minaccia grave (comunque sia, anche in questo caso deve essere ben chiaro il concetto di gravità della minaccia).

Inoltre, si richiede che ci siano sufficienti indizi: sappiamo bene quanto è importante questo aspetto perché, in caso contrario, ci siamo trovati molto spesso nelle situazioni più disparate e per le persone

più disparate a dover discutere della motivazione per la quale si facevano determinate intercettazioni, che poi dovevano essere trascritte e interpretate, e che alla fine si ritrovavano ovviamente sulla stampa. Riteniamo quindi che si sia avviato, grazie al lavoro fatto alla Camera, un percorso sicuramente virtuoso, anzi vorrei dire equilibrato. Questo decreto-legge segna non un successo straordinario, in un senso o in un altro, ma segna, a mio avviso, l'avvio di un periodo di ragionevolezza e la ragionevolezza è importante nel vivere civile. Non ci possono essere, infatti, strumenti utilizzati come se fossimo al tempo della Rivoluzione francese o in un periodo oscuro, dove un sospetto è già di per sé un indizio negativo. Noi abbiamo gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione e questi hanno sicuramente la loro rilevanza per l'indagine, ma devono essere utilizzati nel rispetto della persona, della sua vita privata e dei principi costituzionali.

Questa è l'età della ragionevolezza, quindi siamo contenti, da questo punto di vista, che si sia intrapresa una strada della ragione, che spero sia il segno chiaro del cambio di passo rispetto a un periodo che il nostro Paese ha passato nella furia giacobina, che ha portato a pochi risultati.

Concludo ricordando che tutte le previsioni di aumento di pene che il Parlamento ha approvato (senza il nostro voto), come ad esempio quelle draconiane relative al reddito di cittadinanza (ma potrei fare tantissimi altri esempi), alla fine non hanno mai prodotto risultati, perché ci vuole la coscienza civile, la ragionevolezza e la cultura del rispetto reciproco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, non c'è molta attenzione in questo momento in Assemblea. Tra l'altro prendo la parola dopo aver ascoltato l'intervento di una collega di Gruppo e sarà poi il mio collega di Commissione, senatore Vitali, a esprimere la dichiarazione di voto per conto di Forza Italia.

Devo ammettere che questo non è uno dei disegni di legge che più ci appassiona; si tratta di fatto di un decreto-legge che mette insieme temi differenti tra loro e introduce alcune proroghe su argomenti disomogenei tra loro, come il *referendum*, l'assegno temporaneo e l'IRAP. Tuttavia anche questi provvedimenti hanno un loro perché, hanno un senso e devono quindi essere affrontati, discussi e votati in Parlamento.

Certo, questo è uno di quei provvedimenti incardinati alla Camera dei deputati, pertanto sono stati i nostri colleghi deputati a occuparsi in Commissione in modo più pregnante e soprattutto molto più significativo del suo esame. Il Gruppo Forza Italia è intervenuto in modo significativo su questo provvedimento e alcuni degli emendamenti proposti dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati sono stati poi votati favorevolmente e sono ormai parte del testo al nostro esame, in un sistema di sostanziale monocameralismo di fatto, nel quale ormai ci troviamo ad operare da quando siamo in periodo di pandemia. È chiaro ed evidente che poco si è potuto fare in questa fase, in seconda lettura, in Senato.

Oggi abbiamo discusso in Commissione su un emendamento (rispetto al quale abbiamo anche depositato un ordine del giorno), per cercare, come Gruppo Forza Italia, di introdurre un tema, che è una questione di puro merito e che ci vede, come sempre è accaduto, protagonisti rispetto all'attività di chi produce, di chi lavora, di chi cerca di fare PIL, per migliorare le condizioni economiche di questo Paese. Infatti, il Gruppo Forza Italia lo ha depositato qui in Senato, quindi in seconda lettura, ben consapevole che, in questa fase di sostanziale monocameralismo imperfetto, di fatto sarebbe stato quasi impossibile, vista l'imminente scadenza del decreto-legge, che potesse essere accolto.

Io sono qui, però, a ricordarlo. Forza Italia non si è dimenticata di quelle piccole imprese, di quel mondo della ristorazione e delle aziende che, soprattutto nel periodo natalizio, quello che va cioè sostanzialmente dal 15 dicembre fino all'Epifania, si trovano ad affrontare iniziative che noi auspichiamo possano essere svolte.

Questo lo dice chi l'altro ieri si è sottoposto alla terza dose di vaccino Covid-19 e non lo nasconde: collega Ferro, visto che ci sono molti che lo nascondono, io lo dico apertamente, perché credo nei vaccini, cara presidente Bernini, e penso che noi che facciamo politica, quando ci crediamo, dobbiamo dirle certe cose. Dobbiamo far capire ai nostri elettori come la pensiamo, senza alcun timore e senza farci irretire.

Queste imprese e queste famiglie - si tratta anche di aziende di livello familiare - vivono soprattutto di occasioni che riuniscono le persone, per le quali magari hanno necessità di assunzioni temporanee, molto brevi. L'introduzione del *voucher* in questo periodo, come mi spiegava oggi, in modo più che esauriente, la collega Gallone, sarebbe fondamentale per certe attività che si occupano di ristorazione e di accoglienza delle persone e hanno necessità di personale, ma per una o due serate, per uno spazio temporale molto breve.

Il Governo e la relatrice hanno dato parere contrario a questo emendamento, quindi la Commissione ha votato in modo negativo. Certo, una volta approvato, significava che il provvedimento sarebbe tornato alla Camera dei deputati e forse non vi sarebbe stato il tempo necessario perché venisse promulgata la legge o venisse approvato nei termini.

Viene accolto soltanto l'ordine del giorno che il Governo, per voce del sottosegretario Sisto, che ringrazio perché ci ascolta attentamente, ha accolto come raccomandazione. Noi avremmo voluto qualcosa di più, uno sforzo ulteriore; non glielo nascondo, caro esponente del Governo Draghi. Questa è una maggioranza sicuramente molto composita, per la quale mettere tutto insieme non è cosa semplice, ne siamo ampiamente consapevoli. Venendo incontro a esigenze temporali, il nostro ordine del giorno prevedeva una temporalità di un mese, dalla metà di dicembre alla metà di gennaio: sostanzialmente, qualcosa in più si sarebbe potuto fare.

Altri impegni sono contenuti in questo provvedimento. Devo dire che il Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati, attraverso nostri colleghi che hanno abilmente lavorato su questo testo in Commissione, ha saputo introdurre modifiche che vanno incontro a un'esigenza garantista, alla quale ovviamente da sempre si iscrive il nostro movimento politico e che si avvicina sempre più alla cosiddetta riforma Cartabia in materia di giustizia.

Ci auguriamo che tale riforma possa essere confezionata nel più breve tempo possibile, anche perché l'Unione europea attende che il nostro Paese dia un segnale chiaro ed inequivocabile, non solo garantista, ma che preveda anche tempi certi, figure certe e giusto processo. In questa direzione, stiamo cercando anche di limitare i danni di un eccesso di giustizialismo che ha forgiato alcuni passati provvedimenti legislativi.

Noi la pensiamo diversamente e ogni volta in cui ci capitano l'occasione e l'opportunità di marcare la distanza rispetto a una presa di posizione caratterizzata da populismo, demagogia e giustizialismo, affrontiamo questi temi con una dura presa di posizione di contrasto, perché a noi piace la politica, pertanto combattiamo l'antipolitica e tutti coloro i quali vogliono far credere che chi fa politica lo fa per interessi personali o privati.

Ritengo che anche in questa circostanza Forza Italia abbia dimostrato di essere una forza di Governo responsabile e in questa occasione esprimerà il proprio voto favorevole, così come ha fatto alla Camera dei deputati. Sottolineiamo l'importanza del senso di responsabilità che le forze politiche devono avere in questa fase storica, così delicata e fondamentale per il futuro del nostro Paese e del nostro popolo.

È per questa ragione che non dimentichiamo mai che è assolutamente fondamentale continuare lungo la strada tracciata dai provvedimenti in materia di lotta al Covid e soprattutto di *green pass*, che noi continuiamo a sostenere fino in fondo, perché sono l'unico mezzo per uscire dalla pandemia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame contempera una serie di esigenze, su cui farò qualche riflessione, in tema di tutela della *privacy* e finalità di giustizia, in particolare all'articolo 1.

Significativa è stata la modifica dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali per circoscrivere l'accesso ai dati del traffico telefonico e telematico ai fini dell'indagine penale, consentendolo soltanto per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice. L'intervento è determinato dall'esigenza di dare urgente seguito in particolare a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si prevede pertanto l'inutilizzabilità - su questo fronte ci siamo battuti - dell'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge e si introduce una

disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del testo, prevedendo che questi potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per accertamento di gravi o specifici reati.

Un'ulteriore modifica riguarda il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante il captatore informatico, il cosiddetto *trojan*, prevedendo che le ragioni che rendono necessaria questa modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere analitiche e specifiche.

Va rilevato che l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, su cui abbiamo particolarmente concentrato l'attenzione, disciplina l'obbligo dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di conservare per i ventiquattro mesi successivi i dati relativi al traffico, per i dodici mesi i dati relativi al traffico telematico e per i trenta giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta per le finalità di accertamento e repressione dei reati.

In deroga a questa disciplina, per finalità di accertamento e repressione di più gravi reati di associazione a delinquere e terrorismo, il termine di conservazione dati è stabilito in settantadue mesi. Si tratta di modifiche sostanziali. Nonostante l'obbligo di conservazione riguardi i dati di traffico (i cosiddetti tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, è evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell'utente, così verificandosi la contrapposizione, di cui ho detto in premessa, tra la tutela della *privacy* e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento necessario tra questi due valori è stato realizzato prevedendo che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuata con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Il difensore dell'indagato potrà anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi all'utenza intestata al proprio assistito e la richiesta di accesso alle comunicazioni telefoniche in entrata potrà essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive: in tutti gli altri casi, lo stesso interessato potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento dell'Unione europea tramite il Garante.

Come chiarito, il Governo è quindi intervenuto e noi abbiamo lavorato con urgenza su questo fronte e in particolare sull'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali, per garantire la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico per i fini dell'indagine penale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella recente pronuncia del marzo 2021, e in particolare per circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale. La sentenza che ho appena richiamato ha affermato infatti il principio che l'accesso per i fini penali ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relative al traffico o all'ubicazione, che permettono di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato solo allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti, effettuato da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati.

La norma nazionale, di cui all'articolo 132 del codice della *privacy*, non pare però conforme al principio enunciato dalla Corte di giustizia, posto che consente l'accesso ai dati di traffico ai fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato. Qualche dubbio, anche nel corso dell'esame, è sorto in relazione alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea dell'acquisizione, a seguito della semplice richiesta del pubblico ministero, senza il vaglio del giudice, con le conseguenti e note incertezze della giurisprudenza circa l'applicabilità attuale dello stesso articolo 132. Conseguentemente, il decreto-legge interviene sul terzo comma dell'articolo 132 del codice della *privacy*, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito delle indagini penali per taluni reati per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e per i reati di minaccia, di molestia e di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. Il testo consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi, che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola

però al requisito della gravità della minaccia, della molestia e del disturbo. Con la modifica di questo articolo abbiamo individuato quindi ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In relazione ai suddetti, l'autorità inquirente deve aver già acquisito i sufficienti indizi - questo è un passaggio molto significativo - e gli stessi dati dovranno apparire rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini. Una modifica ha previsto che i dati di traffico dovranno essere rilevanti «per l'accertamento dei fatti» e non più per la prosecuzione delle indagini.

In definitiva, si tratta di elementi chiari, nel rispetto e nel solco dei principi costituzionali e ordinamentali europei. Seppure in questo difficile perimetro di azione, nella fase di conversione del decreto-legge in esame, ritengo che, in particolare su alcuni punti del provvedimento, come l'articolo 1, su cui mi sono soffermato, abbiamo raggiunto un buon risultato e pertanto ringrazio le Commissioni 1a e 2a riunite per il lavoro svolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il testo che ci accingiamo a votare oggi contiene disposizioni molto particolari e importanti, perché difendono norme che tutelano i cittadini, i Comuni e, in senso più ampio, la nostra democrazia: penso *in primis* alla materia referendaria.

La proroga di un mese, contenuta nel decreto-legge, per il deposito delle firme necessarie alla presentazione di un *referendum* e il conseguente differimento dei termini per la verifica della validità delle firme necessarie alla presentazione dello stesso rappresentano misure fortemente volute e difese dal MoVimento 5 Stelle. È nota a tutti, infatti, la difficoltà che molti Comuni hanno registrato per l'espletamento delle pratiche di loro competenza, soprattutto a causa della concomitanza con le elezioni amministrative e in generale per i problemi legati alla pandemia che purtroppo tutti noi stiamo vivendo. D'altro canto, questi ritardi sarebbero stati fatti pagare ai cittadini che si sono spesi per la promozione del *referendum* e in generale a tutti i cittadini italiani, il cui diritto alla partecipazione democratica sarebbe stato compromesso per vincoli di natura burocratica incompatibili con il periodo storico che ci troviamo a vivere.

Come MoVimento 5 Stelle, quindi, siamo orgogliosi di avere ancora una volta difeso un istituto così importante per la nostra democrazia come quello del *referendum* e ci dispiace - me lo consentirà, Presidente - aver dovuto constatare che altre forze politiche abbiano cercato in maniera surrettizia di impedire lo svolgimento del *referendum* solo perché avente ad oggetto tematiche che a loro non piacciono. Non è questo un metodo corretto per portare avanti una legittima battaglia politica: il migliore è scendere in strada e, se lo si ritiene, fare campagna referendaria e convincere i cittadini della bontà delle proprie posizioni. Lo dico perché alla Camera, con un emendamento, la Lega, spalleggiata da Fratelli d'Italia, avrebbe voluto far saltare questa proroga. Non è questo il modo per tutelare la democrazia. Abbiamo impedito tale *blitz* e ne siamo sinceramente orgogliosi. (*Applausi*).

Presidente, mi lasci esprimere la nostra soddisfazione per la proroga relativa anche all'assegno temporaneo. A completamento di quanto già stabilito con l'applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, il presente intervento mira a offrire un sostegno economico ai genitori con figli minori a carico, inclusi quelli adottati o in affidato preadottivo, riservato alle famiglie con ISEE fino a 50.000 euro. Per la prima volta, circa 2 milioni di famiglie potranno ricevere per il figlio un assegno mensile fino a 167 euro, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità. Tale intervento - misura ponte in attesa dell'assegno unico per le famiglie - garantirà ai nuclei familiari, in un periodo così nefasto, osservando i bassissimi tassi di natalità, nonché di dubbia sofferenza dal punto di vista economico, una boccata di ossigeno in attesa dell'auspicata cessazione dello stato di emergenza pandemica che ci attanaglia.

In virtù di quanto previsto dal presente decreto, la domanda per l'assegno temporaneo potrà essere effettuata fino al 31 ottobre, termine quest'ultimo prorogato rispetto a quello originariamente previsto del 30 settembre e vi potrà anche essere il riconoscimento delle mensilità arretrate. Per mezzo di tali previsioni, andiamo così incontro alle legittime esigenze di molte famiglie, tenendo fede ad un impegno davanti al quale era impossibile esimersi.

Da ultimo, ma non ultimo direi, vi è il tema dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico

per i fini di indagine penale. L'esame alla Camera ha visto il MoVimento 5 Stelle protagonista nello sventare un tentativo di modifica in senso restrittivo nell'utilizzo del *trojan* relativamente a indagini che concernono reati cosiddetti di seconda fascia, ma di indubbia gravità. L'intervento normativo è stato reso necessario dall'esigenza di adeguare l'ordinamento a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sentenza ha affermato il principio che l'accesso per fini penali a un insieme di dati e di comunicazioni elettroniche relative al traffico o all'ubicazione che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata è autorizzato in primo luogo soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e inoltre può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente.

Il codice della *privacy* non pare conforme al primo principio, in quanto consente l'accesso ai dati di traffico per qualsiasi ipotesi di reato; neanche il secondo requisito sembra soddisfatto, in quanto attualmente il pubblico ministero può acquisire i dati senza vaglio del giudice. Il decreto, quindi, ha sanato tali incongruenze attraverso norme che attuano un corretto bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e le esigenze di indagine, circoscrivendone l'ambito, consentendo quindi l'accesso ai dati nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore, nel massimo, a tre anni, nonché per reati posti in essere con il mezzo del telefono. Si prevede in tutti i casi l'autorizzazione del giudice, sia preventiva sia postuma (in caso di urgenza).

Signora Presidente, la protezione degli istituti di democrazia diretta, le misure di sostegno alla società e la difesa della legalità sono alla base delle politiche del MoVimento e ci schiereremo sempre a difesa dei rispettivi valori. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È pertanto convocata la Conferenza dei Capigruppo, per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 18,32*).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di giustizia e proroghe, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto; seguirà la chiama.

Su richiesta del Gruppo Fratelli d'Italia, la seduta di domani avrà inizio alle ore 10.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2447](#) e della questione di fiducia (ore 18,32)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, stimati colleghe e colleghi, oggi ci apprestiamo ad approvare un decreto-legge che, di fatto, potremmo considerare un altro decreto *omnibus*, visto e considerato che interviene in varie materie in maniera anche trasversale: si inizia con la giustizia, si prosegue con misure urgenti in materia di difesa e si conclude con qualche proroga, tra cui quelle dei termini in materia di *referendum* e in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

Si tratta di un provvedimento al quale siamo decisamente affezionati, visto che è frutto dell'ottimo lavoro fatto dalla ministra Bonetti. Oggettivamente bisogna però riconoscere che il cuore del provvedimento è l'articolo 1, che reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale. Si tratta ovviamente di un punto nevralgico di questo provvedimento, non solo perché è quello intorno al quale si sono accentuate le divergenze con la maggioranza, ma anche perché con questa previsione riusciamo finalmente a compiere un passo per garantire che il nostro Paese rappresenti effettivamente uno Stato di diritto e che si rispettino quelle regole del giusto processo, troppo spesso negli ultimi tempi svillaneggiate da vari interventi che, sempre più, hanno preteso di incidere sulle garanzie non degli indagati, ma soprattutto dei privati cittadini.

Voglio specificare anche che questo intervento normativo non rappresenta un'istanza che proviene da un partito; esso sancisce invece un principio di diritto che è stato affermato a chiare lettere dalla Corte di giustizia, con la nota pronuncia del marzo 2021. Il principio enunziato è molto chiaro: nessuna autorità pubblica può accedere ai dati relativi al traffico di comunicazione e all'ubicazione delle apparecchiature di un utente, in modo da tracciare la sua vita privata. È ciò di cui abbiamo discusso innumerevoli volte. In sostanza, non si può - e questo principio adesso è ben stabilito - tracciare la vita privata di un cittadino, perché in tal modo si opererebbe un'indebita violazione del diritto alla *privacy* e un indebito intervento nel suo corretto svolgimento. Tale violazione permane anche se l'intervento dell'autorità è finalizzato ad attività di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, perché questo accesso deve essere evidentemente circoscritto a procedure aventi per scopo esclusivamente la lotta a gravi forme di criminalità, oppure la prevenzione deve agire contro gravi minacce alla pubblica sicurezza.

Sempre con la stessa sentenza, si stabilisce anche che il pubblico ministero non possa essere competente ad autorizzare il suddetto accesso, ma debba essere sempre il giudice a disporre tale autorizzazione. Si riporta, quindi, a sistema la norma secondo cui l'accusa è esattamente nella medesima posizione della difesa; è il giudice a dover stabilire se tali operazioni siano possibili oppure no.

Ora, è evidente che l'articolo 1 costituisce un buon compromesso, anche se, come sempre accade, le norme possono essere migliorate. Auspichiamo che con il tempo si arrivi a un migliore bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e le esigenze investigative, tra l'esercizio del potere da parte della pubblica autorità e la libertà del singolo. Sicuramente è una norma perfettibile, come sempre accade per le norme che sono frutto di compromesso e di confronto tra parti che hanno ovviamente posizioni ideologiche differenti. È quindi normale che si arrivi a un compromesso e questo, secondo me, pur riconoscendo la perfettibilità della norma, costituisce comunque un buon compromesso.

Finalmente soprattutto l'acquisizione può essere richiesta dal pubblico ministero, ma comunque, per darvi corso, occorre l'autorizzazione del giudice. Anche ove il pubblico ministero si trovi ad agire in via d'urgenza, come può accadere, per esigenze di indagine, qualora il ritardo possa arrecare grave pericolo alle esigenze investigative, è previsto che il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione dei dati, con decreto che deve essere motivato; ma anche in questo caso il giudice deve intervenire *ex post*, entro termini precisi. È quindi un'attività controllata, che assicura sufficienti garanzie sulla correttezza dell'operato anche della pubblica accusa.

Si tratta quindi di un buon risultato ed è sicuramente un punto di partenza, attraverso il quale arrivare a una soluzione e a un esame più approfondito. Sono convinto che chi, come me, frequenta le aule giudiziarie abbia prima di tutto a cuore la volontà di non abdicare mai ai valori fondanti della Costituzione. Non mi stanco di ripetere in quest'Aula che prima di tutto dobbiamo continuare ad avere

come faro, come via illuminante, il rispetto della Costituzione, di quei principi che dovrebbero governare il giusto processo. (*Applausi*). Purtroppo troppo spesso accade che tali principi vengano violati dalla giustizia quotidiana e che vengano cancellate molte delle garanzie che erano poste a tutela dell'imputato.

Ebbene, noi dobbiamo continuare nel percorso che abbiamo intrapreso anche oggi e continuare a cercare, quanto più possibile, di assicurare il rispetto delle norme costituzionali in tutte le fasi del processo, dall'inizio fino a quando si arriva alla sentenza definitiva.

Magari avremmo potuto fare anche di più, ma, oggettivamente, è già un buon risultato, anche perché i reati a cui queste norme possono essere applicate sono quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo non inferiore a tre anni. Soprattutto rispetto a questa seconda categoria, sorgono le mie perplessità, perché la Corte di giustizia aveva dato indicazioni diverse, prevedendo reati connotati con un elevato tasso di criminalità. Noi, invece, tutti i reati con quella pena li abbiamo inseriti nel calderone.

Ripeto, però, che questo provvedimento è il frutto di un compromesso tra posizioni ideologicamente differenti; quindi, a questo ci dobbiamo attenere e di questo ci dobbiamo accontentare. Son certo, però, che cercheremo di metterci mano per migliorare ancora, perché la via è stata tracciata.

Mi lascia perplessa anche la delega, prevista dall'articolo 1, sull'acquisizione di tabulati in via d'urgenza da parte del pubblico ministero. Perché questa mia perplessità? Perché non vorrei che questa, che dovrebbe essere un'eccezione, come spesso è capitato in situazioni di questo genere, alla fine poi diventi la norma e che questo provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi rivesta soltanto un mero ruolo formale.

Abbiamo ancora da affrontare il problema della separazione delle carriere e tanti altri problemi. Quello che rileva, però, è che abbiamo chiara la necessità di mettere mano nuovamente a questi temi. Il lavoro fatto oggi sul rispetto delle norme e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, così come su altri argomenti affrontati anche di recente (tra tutti, penso alla presunzione di innocenza), rappresenta un contesto corretto nel quale abbiamo iniziato un cammino comune.

Noi avremmo voluto interventi più coraggiosi, ma questo, come dicevo, è frutto di un compromesso. Andiamo avanti su questo e son sicuro che, piano piano, arriveremo al risultato che noi abbiamo a cuore, quello cioè della difesa ad oltranza dei diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini.

Per questo motivo, a nome di Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

[BALBONI](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#) (*Fdi*). Signor Presidente, anche oggi l'Aula, nell'indifferenza generale - basta guardarsi intorno - si accinge a votare l'ennesima fiducia. Il Governo continua a rimanere sordo al monito del Capo dello Stato, che continua, inascoltato, ad avvertire che non si può continuare a ridurre il Parlamento ad una scatola vuota come state facendo. (*Applausi*).

L'ennesima fiducia, per giunta su un decreto-legge, per giunta contenente una serie infinita di norme tra loro assolutamente eterogenee: dalla giustizia, alla difesa, al *referendum*, alle tasse, alla famiglia. Un decreto-legge *omnibus*, palesemente incostituzionale, perché non c'è nessuna omogeneità di materia.

Del resto, il motivo per cui continuate a porre la fiducia, anche in casi come questo, in cui ci sono da votare non più di 20 emendamenti, lo avete reso manifesto non più tardi di ieri, con lo scambio di convenevoli - si fa per dire - tra il Capogruppo di Italia Viva ed il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle. Se questo è il clima che c'è nella maggioranza, cari colleghi, Fratelli d'Italia è ben lieta di stare all'opposizione. Continuate pure voi a dare questo spettacolo agli italiani. (*Applausi*).

Entrando nel merito, l'articolo 1 è certamente necessario perché ci dobbiamo adeguare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Siamo quindi consapevoli che questa norma andava presentata e approvata, tuttavia ci siamo sforzati di renderla migliore. Tale norma fa infatti riferimento a «sufficienti indizi» di reato per giustificare l'acquisizione dei tabulati, mentre, per quanto riguarda le intercettazioni, l'articolo 266 del codice di procedura penale parla di «gravi indizi». Pertanto, non si

capisce perché per autorizzare le intercettazioni, che sono certamente più invasive dei tabulati, occorrono i gravi indizi, mentre per acquisire i tabulati bastano i sufficienti indizi. Non vi è assolutamente coerenza fra le norme esistenti e questa che voi introducete.

Siamo d'accordo sulla specificazione, contenuta nell'articolo 1, in merito alle ragioni, di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale, che rendono necessario l'utilizzo del *trojan*, virus che viene inoculato nei portatili per poter captare le conversazioni tra le persone presenti. Ripeto, è giusto prevedere che le ragioni debbano essere specifiche. Tuttavia, ricordo che il *trojan* è assolutamente pericoloso e invasivo. I tecnici, a suo tempo, ci hanno spiegato che è non solo possibile ricevere e ascoltare le conversazioni, ma che addirittura ci sono strumenti per introdurre all'interno del dispositivo portatile del materiale, facendolo apparire come prodotto dal suo possessore.

In materia di *referendum* abbiamo presentato degli emendamenti per impedire la proroga dei termini per la raccolta delle firme e, soprattutto, per gli adempimenti burocratici per il *referendum* con cui si vuole legalizzare lo spaccio della *cannabis* e addirittura della droga dello stupro, che è nella stessa tabella della *cannabis* cui fa riferimento il quesito referendario. Nessuno scandalo in questo, come ha voluto sostenere il MoVimento 5 Stelle con l'intervento della collega D'Angelo.

Abbiamo presentato anche l'emendamento 3.9, volto a mantenere al 30 settembre il termine fissato per la raccolta delle firme. Pertanto, gli adempimenti erano un conto e le firme un altro. Non comprendiamo perché si debba agevolare con proroghe (quindi con un'eccezione alla normativa vigente) la raccolta di firme su un quesito che sarà dirompente per le nostre giovani generazioni, le quali riceveranno il messaggio che drogarsi è lecito, non fa male e - anzi - per alcuni è quasi un ricostituente. Noi non la pensiamo assolutamente così. (*Applausi*).

Avete respinto tutti i nostri emendamenti e persino l'emendamento 4.2, che proponeva di portare da 50 a 100 euro l'incremento dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore. Stiamo parlando di figli con disabilità. Ripeto: avete votato anche contro questa proposta emendativa ed è una vergogna. (*Applausi*).

Avete anche votato contro il nostro emendamento 5.0.1, che proponeva di prorogare i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali. Cari colleghi, dovete spiegarlo: vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Il signor Sottosegretario, che è tanto impegnato a scrivere mentre parla l'unica opposizione, ad esempio potrebbe spiegare perché lo stato di emergenza non vale per voi, quando si tratta di mettere le mani in tasca ai cittadini in difficoltà. Lo stato di emergenza vale per tutto, ma non vale più quando mettete le mani in tasca ai cittadini in difficoltà. Qualcuno mi dovrebbe spiegare cos'è questo stato di emergenza a intermittenza.

Voglio aggiungere che abbiamo firmato convintamente anche l'emendamento 4.0.2, a prima firma della senatrice Bernini, sottoscritto da tanti altri colleghi. Abbiamo aggiunto la firma mia e quella dei colleghi Malan e Maffoni in Commissione, perché siamo convinti che questa proposta era e resta giusta. Si tratta infatti di una proposta volta a consentire eccezionalmente prestazioni di lavoro occasionale nel periodo natalizio, dal 30 novembre al 10 gennaio, attraverso lo strumento eccezionale dei *voucher*. Onorevoli colleghi, le imprese non trovano lavoratori e durante le vacanze di Natale si rischia di non avere lavoratori sufficienti nei settori del commercio, del turismo e in quello alberghiero, perché i giovani stanno sul divano o lavorano in nero, perché tanti percepiscono il reddito di cittadinanza, in base alla legge criminogena che avete varato in quest'Aula all'inizio della legislatura. (*Applausi*).

Di certo avete accolto il nostro ordine del giorno sulle intercettazioni, perché tanto un ordine del giorno non si nega a nessuno e sarebbe stata una mera fatica negare lo scandalo, che è stato denunciato nelle settimane scorse dal Copasir, dei contratti stipulati dai tribunali con ditte specializzate nelle intercettazioni telefoniche, che però non vengono controllati da nessuno. Secondo i dati del 2020, su 140 tribunali soltanto uno ha trasmesso sei contratti alla Corte dei conti. (*Applausi*). Si tratta di spese molto ingenti: l'Italia è *leader* mondiale nella spesa per le intercettazioni e non c'è nessun controllo su questi contratti, sulla conformità di spesa e anche sulla affidabilità delle aziende a cui vengono affidati questi delicatissimi compiti, visto che la scelta ricade nella totale discrezionalità dei capi degli uffici e delle procure.

Colleghi, avremmo voluto discutere di tutto questo in Assemblea e che i nostri emendamenti fossero esaminati e approvati. Questa è infatti la democrazia, questo è il confronto democratico e il Parlamento dovrebbe servire a questo e non essere ridotto a mero passacarte del Governo, come lo avete ridotto, chiudendo ogni possibilità di dialogo, di confronto e di contributo costruttivo alle norme che, di volta in volta, vengono sottoposte all'esame e alla votazione dell'Assemblea. Anche per questo motivo esprimeremo un deciso voto contrario. (*Applausi*).

[CIRINNA'](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame e, nello svolgere la dichiarazione di voto a nome del Gruppo, vorrei richiamare tre punti del decreto-legge in conversione, che mi sembrano molto importanti.

Essi sono importanti, perché, tra le pieghe di un intervento solo apparentemente molto tecnico, stiamo dando risposte invece davvero importanti a tre domande, che provengono dalle cittadine e dai cittadini del Paese: una domanda di più forte garanzia dei diritti, soprattutto del diritto alla riservatezza, una domanda di partecipazione politica e una domanda di sostegno.

Alla domanda di più forte garanzia dei diritti risponde l'articolo 1 del decreto in conversione, che interviene in una materia molto delicata: la possibilità di acquisire alle indagini e al processo penale dati relativi al traffico telefonico.

La norma che introduciamo conferma la possibilità di acquisire tali dati fino alla scadenza del termine entro il quale il fornitore è tenuto alla loro conservazione. Allo stesso tempo, però, la modifica introdotta dal decreto-legge rafforza la garanzia processuale del diritto alla riservatezza e in che modo? L'acquisizione alle indagini con decreto del pubblico ministero è infatti sostituita da un decreto autorizzato dal giudice che deve essere motivato e può essere adottato su richiesta del pm oppure su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private. Solo quando sussistano ragioni di urgenza o vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che è comunicato entro quarantott'ore al giudice, che dovrà comunque convalidarlo. Se queste modalità non vengono rispettate, i dati acquisiti sono inutilizzabili nel processo, quindi una vera e propria garanzia.

Tra i diritti alla riservatezza e le esigenze legate alle indagini e all'esercizio dell'azione penale, viene così trovato un punto di equilibrio alto pienamente rispettoso delle garanzie costituzionali, con il coinvolgimento del giudice sempre e la sanzione dell'inutilizzabilità. Un miglioramento importante a nostro giudizio che, come detto, va nella direzione di una più intensa garanzia dei diritti delle persone sottoposte alle indagini e al processo penale.

La seconda domanda alla quale il decreto in conversione risponde è una domanda di partecipazione politica. Mi riferisco all'articolo 3, che proroga i termini in materia di *referendum*. Nell'ultimo scorcio dell'estate, colleghi, abbiamo assistito a un fenomeno nuovo, assolutamente inedito: in poche settimane, grazie all'introduzione della possibilità di firmare il *referendum* con lo Spid, due quesiti molto importanti - quello sulla *cannabis* e quello sul fine vita - hanno raggiunto un numero davvero incredibile di firme, talmente tanto alto che si è reso necessario spostare in avanti di un mese eccezionalmente i rigorosi termini che regolano il procedimento referendario. È stato giusto farlo per cogliere questo segnale di attenzione a un movimento spontaneo nella nostra popolazione, che riguarda - non a caso - questioni attinenti ai diritti, quei diritti - perdonatemi, colleghi, la durezza - su cui questo Parlamento - mi fa male ammetterlo - non riesce a toccare palla. Dal fine vita allo *ius soli* ai diritti delle donne ai diritti delle persone LGBT, l'Italia è ferma, procede con una lentezza esasperante. Siamo ormai il fanalino di coda in Europa, addirittura derisi in alcuni contesti per l'oscurantismo nel quale continuiamo a vivere. Per non parlare - questo mi fa ancora più male - di quando diamo di noi come Parlamento, di noi come Senato addirittura uno spettacolo che in tanti hanno definito indegno, come quel vergognoso applauso di sole tre settimane fa sulla cosiddetta tagliola al testo Zan. Qualcuno ha applaudito all'interruzione dei diritti di altre persone che volevano essere difese dall'odio. (*Commenti*).

Applausi).

Quello che è successo comunque con questi *referendum*, colleghi, deve farci riflettere, perché il mondo fuori è molto più avanti di noi, è molto più avanti di tanti di voi. Dal Paese si alza una domanda forte di libertà, autodeterminazione, liberazione da ogni oscurantismo, di uguaglianza di diritti. Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a ignorarla o vogliamo fare in modo che queste richieste, supportate da centinaia di migliaia di firme, entrino in questi Palazzi con un nuovo vento di giustizia? Il Paese sta provando a suonarci la sveglia; abbiamo fatto bene quindi ad allargare le maglie della partecipazione referendaria e abbiamo fatto bene a prorogare i termini del procedimento.

Faremmo ancora meglio però, colleghe e colleghi, ad avere uno scatto d'orgoglio e a dare all'Italia le leggi di libertà che merita e che ci vengono chieste: una legge che tuteli pienamente la dignità del fine vita, perché si possa morire senza rinunciare a se stessi e alla propria dignità, anche nell'ultimo respiro, e una legge che legalizzi e regoli le coltivazioni e l'uso della cannabis, unico vero modo per combattere il narcotraffico e le sacche di illegalità e delinquenza (il cosiddetto bancomat delle cosche). Mi avvio a concludere, signora Presidente. Anche su questo siamo rimasti in silenzio; ci siamo avviluppati in un conflitto, in un'ideologia, in un desiderio di decidere di non decidere, che è la cosa peggiore che un Parlamento può fare. Il Parlamento è un Parlamento e non può rinunciare a discutere e a ragionare; e ragionare su questi temi, colleghi, è ciò che la vita delle persone lì fuori ci chiede. Ci chiedono diritti e io penso che noi dovremmo riflettere.

La terza e ultima domanda a cui risponde questo decreto-legge è una domanda di sostegno. Mi riferisco all'articolo 4, che ha prorogato al 30 ottobre il termine per richiedere l'erogazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, quell'assegno ponte che verrà sostituito, a partire da gennaio 2022, dal nuovo assegno universale. Anche in questo caso il decreto-legge va incontro alle famiglie, prorogando di un mese il termine per la domanda di erogazione dell'assegno stesso. Potrà sembrare solo una tecnicità; è invece un segno di attenzione, anch'esso importante, alla vita delle persone.

Garanzie, partecipazione, diritti, giustizia sociale sono le parole chiave per il rilancio di questo Paese. Questo decreto-legge lo dimostra ed è per questo che convintamente il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi)*.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge prevede alcune proroghe necessarie per poter sopperire alle difficoltà innescate dalla pandemia. Devo purtroppo sottolineare che, pur comprendendo le ragioni del Governo, nutro una forte perplessità sull'uso dello strumento del decreto-legge, che contiene norme certamente disomogenee, talune caratterizzate da una dubbia urgenza.

In particolare, si è intervenuti sulla nomina del Capo di stato maggiore della difesa, sulla riduzione del periodo di comando per l'avanzamento degli ufficiali, sulla proroga di termini in materia di *referendum*, sulle modalità per presentare le domande di assegno temporaneo per i figli minori, sull'estensione della finestra utile, senza sanzioni e interessi, per poter pagare l'IRAP sino al 30 novembre 2011. Caspita che omogeneità di argomenti!

L'articolo 1 invece risponde all'esigenza di allineare la nostra normativa sulla tutela della *privacy* ad alcuni importanti principi recentemente enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Parlamento è chiamato a intervenire su una materia molto delicata, con l'obiettivo di realizzare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la *privacy* dei cittadini e quella di perseguire i reati, fornendo alle procure strumenti efficaci per le indagini. È innegabile che l'acquisizione dei tabulati, così come le intercettazioni telefoniche e ambientali, siano una formidabile risorsa per gli investigatori e che per determinati reati siano il principale, se non l'unico, strumento attraverso il quale possono essere acquisiti prove e riscontri. La necessità di affinarne e perfezionarne l'uso corrisponde all'esigenza dello Stato di essere più efficace nel perseguimento di delitti che hanno un grande impatto nella nostra comunità come quelli di natura eversiva, terroristica o mafiosa.

D'altro canto, quando si fa ricorso all'accesso dei tabulati e dei loro contenuti per fine di indagine si sconfinava, come è logico, nella sfera privata dei cittadini e, alle volte, lo si fa certamente in maniera

invasiva. Ciò impone, quindi, un'approfondita riflessione sul complesso di garanzie nei confronti di chi, in maniera diretta o indiretta, sia oggetto di tali controlli. Non dimentichiamo che il codice della *privacy* fissa già delle limitazioni imponendo ai gestori dei servizi di comunicazione di conservare per soli ventiquattro mesi i dati relativi al traffico telefonico, per dodici mesi i dati relativi al traffico telematico, con una deroga a settantadue mesi per l'accertamento soltanto dei più gravi reati di mafia e terrorismo.

Con il decreto che andiamo a convertire in legge si circoscrive l'accesso ai tabulati, prima consentito per tutti i reati, soltanto ad alcuni di essi e, comunque, non con l'acquisizione diretta da parte del pubblico ministero, ma richiedendo sempre l'autorizzazione al giudice. In questo modo si uniformano le norme del nostro codice della *privacy* ai principi enunciati dal giudice europeo.

Nel realizzare questo adeguamento la Camera ha apportato alcune modifiche rispetto al decreto-legge originario. Si sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione di dati per traffico in violazione di legge e si introduce una disciplina transitoria relativa ai tabulati acquisiti prima del decreto-legge. Questi dati potranno essere usati come prova a carico dell'imputato, ma solo unitamente ad altri elementi di prova e, comunque, sempre per l'accertamento di gravi reati.

Un Paese civile certamente deve fare della ricerca della verità un obiettivo imprescindibile del proprio vivere senza, però, cedere mai alla tentazione di oltrepassare alcuni limiti. Da questo punto di vista credo che il testo che ci accingiamo a votare fissi un ragionevole punto di equilibrio.

Dal punto di vista tecnico ritengo corretta l'individuazione della tipologia dei reati sottoposti a questa disciplina. Si tratta di quelli puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

A differenza di quanto espresso nella sentenza della Corte di giustizia che parla di gravi forme di criminalità, si sono correttamente considerati anche i reati meno gravi rispetto a quelli che mettono in pericolo la pubblica sicurezza, ma per i quali il ricorso all'indagine sui tabulati risulta indispensabile, come quelli di minaccia, molestia, disturbo, ma sempre subordinandoli alla gravità.

Ritengo, inoltre, di particolare rilevanza che in caso di urgenza il pubblico ministero possa acquisire direttamente i tabulati con decreto motivato comunicandolo tempestivamente e, comunque, entro quarantotto ore al giudice per la convalida eventuale nelle successive quarantotto ore. Molto spesso l'intervento è veramente urgente per acquisire questi dati in relazione a determinati reati.

Da ultimo, sull'utilizzo del *trojan*, viene stabilito che il giudice, quando emette il decreto di autorizzazione, deve indicare specifiche ragioni che rendono necessaria questa modalità per andare avanti nelle indagini.

L'attuale intervento normativo è determinato dall'esigenza, come abbiamo visto, di dare seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea attraverso il recepimento nel nostro ordinamento dei principi in quella sede enunciati. Pertanto, concludo annunciando il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali al decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Signora Presidente, la pregherei di rendermi edotto - nei prossimi giorni, non ora - delle ragioni che inducono il Governo a porre la questione di fiducia su un provvedimento di questo tipo. Non riesco a comprenderle. Non sono ragioni legate all'opposizione, come ha detto il collega Balboni; non riesco a comprenderle, perché credo che abbiamo perso più tempo nel porre la questione di fiducia, con la conseguente riunione dei Capigruppo, quando avremmo già approvato il provvedimento.

Non voglio stare qui a discutere di questioni che rientrano nell'abito di coloro che hanno a cuore il diritto che si sposa con la persona: tutte le persone hanno il diritto di essere meno invase da interventi di terzi, fossero anche pubblici ministeri.

Sono cresciuto nella cultura del diritto e del rispetto di determinate regole. Presidente, sono cresciuto leggendo la sentenza scritta dal presidente Grasso e l'istruzione dell'allora giudice Giovanni Falcone che, senza intercettazioni, nella lotta alla mafia, sono arrivati a 450 condanne, che hanno determinato un nuovo modello.

Ci troviamo ora di fronte a una direttiva europea che aveva risentito, anche quella, di una cultura giustizialista, e finalmente la Corte di giustizia europea, in base al diritto dell'Unione, a cui si ispira anche la nostra legislazione costituzionale, ha detto che è sbagliato, e ha introdotto principi sacrosanti, nel senso che la conservazione dei tabulati, tranne che in casi di urgenza - che deve essere motivata - non può essere autorizzata dal pubblico ministero, ma dal giudice. Questa è la logica.

Per qualunque limitazione dei diritti non può essere un pubblico ministero a decidere; deve essere il giudice, con le garanzie del processo e della giurisdizione. Credo che non possiamo non essere d'accordo su questo.

La fiducia è stata posta perché si temeva che probabilmente vi fosse ancora un alone di giustizialismo in quest'Aula del Parlamento? Non credo che un Governo possa arrivare a questa valutazione.

Concludo perché credo sia inutile utilizzare tutto il tempo a mia disposizione solo per dimostrare che si parla. Dobbiamo fare soltanto ciò che ha un senso, ciò che è utile. Non posso, tuttavia, non dire alla collega Cirinnà che non può rivendicare una posizione rispetto al disegno di legge Zan, come se fosse qualcosa oltre i confini della realtà.

Vorrei ricordare alla collega che Forza Italia aveva proposto - proprio con la mia firma - emendamenti chiari e precisi per l'approvazione del disegno di legge Zan; non si sono voluti accogliere; si è voluto per forza distruggere la possibilità dell'approvazione. (*Applausi*). Dopodiché, ci si viene a criticare. Personalmente non ho fatto grandi sceneggiate; avevo però predisposto modifiche al testo per arrivare a un'approvazione concreta e corretta, senza le sbavature di quel disegno di legge.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,15)

(*Segue CALIENDO*). Quindi ognuno renda pane al pane e vino al vino, nel senso del rispetto della verità dei fatti. Si rende il discorso politico più chiaro e più semplice, e questo ci dà la possibilità, come in questo caso, di votare una correzione di una legge che invece era un po' slabbrata.

Mi auguro che per il futuro riusciremo a garantire questi principi di libertà senza ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (*Applausi*).

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro subito il voto favorevole del Gruppo Lega a questo provvedimento e ne riassumo per sommi capi gli aspetti, indicando anche i punti che ci convincono e quelli che ci convincono di meno. Innanzitutto, la prima parte, quella relativa all'accesso ai dati del traffico telefonico e telematico ai fini di indagini penale, ci vede favorevoli nella misura in cui abbiamo finalmente ridimensionato l'accesso indiscriminato a questi dati - che in teoria sarebbero riservati e coperti da *privacy* - e averlo finalmente consentito solo qualora ci siano delle situazioni di indagine che ne prevedono la necessità. In particolare, con questo decreto-legge si è stabilito di consentire tale accesso solo qualora si tratti di lotta contro gravi forme di criminalità o comunque per reati che siano puniti con una pena non inferiore, nel massimo, a tre anni.

Su questo aspetto mi limito però a sottolineare una discrasia, perché oggi l'articolo 266 del codice di procedura penale consente in realtà l'intercettazione telefonica o telematica per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena superiore nel massimo a cinque anni. Quindi, a nostro modo di vedere, è una anomalia il fatto che comunque sia possibile l'accesso alle comunicazioni telematiche per reati con pena pari o superiore a tre anni. Sarebbe stato preferibile allinearci alla normativa sulle intercettazioni, ma è certamente meglio rispetto alla situazione attuale, che prevede di fatto un accesso indiscriminato alle comunicazioni telematiche.

A tale riguardo, c'è un punto che manca completamente in questo decreto-legge e che forse sarebbe il caso di tener presente per il futuro. Mi sto riferendo all'accesso a tutta un'altra serie di dati che quotidianamente, utilizzando il telefono, il *computer* o il *tablet*, consapevolmente o inconsapevolmente mettiamo a disposizione dei gestori delle piattaforme; dati che poi vengono raccolti (in modo tra l'altro incontrollato), ceduti a titolo oneroso ed utilizzati dalle aziende *online* per bersagliare di pubblicità personalizzate ciascuno di noi. Su tutto questo aspetto, che vede ognuno di noi studiato, catalogato, scansionato ed esaminato, non vi è assoluta limpidezza e non vi è minima chiarezza. Tutto questo è lasciato di fatto all'arbitrio e non vi è una normativa che sia stata capace di rendere controllabile da

parte dell'utente tutta questa raccolta di dati che molto spesso, come dicevo, avviene ad insaputa dell'utente della Rete. Su questo credo vada fatta la prima possibile una riflessione.

Questo decreto-legge *omnibus* prevede anche alcune norme relative al mantenimento in servizio dei vertici delle Forze armate e prevede anche la proroga di termini in materia di *referendum*. Segnalo che siamo riusciti - e ringrazio per questo il Governo - a ottenere l'accoglimento di una nostra raccomandazione in ordine alle spese di giustizia. Si tratta di un tema molto sensibile, che in questi giorni è balzato agli onori delle cronache, anche per le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio. Rispetto a questo aspetto abbiamo chiesto che il Governo valuti l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale. Si tratta di una norma di buon senso, che speriamo il Governo vorrà presto inserire in un prossimo decreto-legge.

Vengo all'ultimo aspetto, che è quello che più mi sta a cuore: la proroga del termine per le domande di assegno temporaneo per i figli minori. Su questo non posso che manifestare il fastidio, se non lo sconcerto del Gruppo che sto rappresentando in questo momento. Siamo alla proroga dell'assegno temporaneo, cioè dell'assegno-ponte. Significa che ancora, nonostante le promesse e le rassicurazioni, l'assegno unico per le famiglie non è partito. È vero che abbiamo letto in queste ore che domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri; e aggiungerei: era ora! (*Applausi*). Era ora che finalmente il Governo si prendesse cura delle famiglie italiane, che hanno tenuto botta in questo tempo di Covid-19 e che state per lo più lasciate da sole. Ma, come abbiamo già detto altre volte, il provvedimento che riguarda l'assegno unico non è sufficiente: è un primo passo, ma ancora siamo legati all'ISEE, che è un sistema di calcolo della ricchezza familiare vecchio, inadatto, incapace di misurare davvero il peso dei carichi familiari. Siamo all'assurdo, per cui le famiglie italiane, prima vengono tassate, prima vengono drenate dal fisco e poi, graziosamente, lo Stato restituisce qualche cosa sotto forma di assegno, sotto forma di beneficio. Ma non è questo il sistema che noi vogliamo.

Noi vogliamo una misura strutturale, che intercetti i redditi familiari e li lasci nelle tasche dei contribuenti, nella misura in cui quei redditi servono per andare incontro a obblighi che le famiglie hanno. Quali sono questi obblighi? Ciascuno dei genitori ha l'obbligo, stabilito dalla Costituzione e dal codice civile, di mantenere, istruire ed educare la prole. Come possiamo tassare denaro che viene utilizzato dai genitori per adempiere a un obbligo costituzionale? È un'assurdità, che speriamo sia presto spazzata via dall'approvazione della proposta della Lega, che è il "fattore famiglia" o la *flat tax* calcolata su base familiare. Questa sarebbe la vera giustizia, la vera equità fiscale per le famiglie.

Con l'assegno unico, così come è stato approvato, abbiamo comunque un'altra soluzione ponte, che è stata finanziata, ma non sappiamo per quanto tempo lo sarà ancora, perché ogni anno deve essere rifinanziata. Non è così che si fanno le politiche familiari, lo voglio ribadire. Si deve andare verso una misura strutturale e soprattutto non si deve dimenticare ciò che purtroppo le associazioni di categoria (l'Associazione nazionale famiglie numerose, il Forum delle associazioni familiari, l'Associazione family day e molte altre) quotidianamente ci fanno notare, ossia che con l'assegno unico molte famiglie andranno a prendere meno di quanto prendevano prima con il sistema delle detrazioni, delle deduzioni e degli assegni familiari. Se fare politiche per la famiglia significa togliere risorse per la famiglia non siamo d'accordo.

Voteremo per questa proroga del termine per l'assegno temporaneo per i figli minori, ma speriamo che porti verso l'approvazione di una misura che sia davvero definitiva nell'interesse delle famiglie (*Applausi*) e vada finalmente a fronteggiare, in modo responsabile e attento, la vera emergenza di questi tempi, senatrice Cirinnà, che non è l'emergenza dei diritti civili. La vera emergenza italiana è il calo demografico, l'inverno demografico, le culle vuote, la desertificazione del nostro Paese. Questa è la vera emergenza e, Presidente, sono sicuro che questo Parlamento e questo Governo vorranno farsene carico il prima possibile. Noi vigileremo affinché questo accada. (*Applausi*).

[TONINELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che questo decreto sia stato modificato solo alla Camera non può esimersi e non può esimersi dal raccontare, anche in quest'Aula, ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento e che si è ripetuto pochi minuti fa nelle Commissioni

qui al Senato. Mi riferisco, in particolare, ai due argomenti principali presenti nel testo.

Il primo è la proroga dei termini in materia di *referendum* abrogativi, tra cui quello sulla legalizzazione della *cannabis*. Il secondo argomento è l'acquisizione dei dati telefonici e telematici a fini penali, anch'esso, mi pare, molto molto rilevante. Nel primo caso, la Lega e Fratelli d'Italia, alla Camera alcune settimane fa, hanno cercato di affossare la proroga dei termini necessari per concludere tutte le procedure amministrative a completamento del *referendum*, che tutti sappiamo essere una delle più alte ed importanti espressioni di partecipazione democratica del popolo italiano.

Queste procedure vedevano dei ritardi da parte di molti Comuni nell'invio alla Corte di cassazione dei documenti relativi ai sottoscrittori loro residenti. Ovvio e doveroso, pertanto, concedere a queste amministrazioni un tempo maggiore per sbrigare le loro pratiche amministrative. Ci teniamo lontani dai cattivi pensieri, che porterebbero a supporre che i Comuni in ritardo siano solo e soprattutto quelli di centrodestra. Noi crediamo, infatti, signor Presidente, che, nonostante in politica ci siano ancora personaggi impresentabili, chi ricopre incarichi pubblici non cada in comportamenti palesemente antidemocratici. Qualche cattivo pensiero in più, però, sopraggiunge in noi pensando al contenuto del *referendum* che Lega e Fratelli d'Italia volevano affossare, cioè quello sulla legalizzazione della *cannabis*. Ricordiamo, allora, due semplici cose: oggi la *cannabis* è un *business* illegale di enorme portata, privo di controllo e in mano alla criminalità e alle mafie. Tutti lo sanno. (*Applausi*).

Se ci fosse un po' più di civiltà e di evoluzione sociale, invece, questo *business* potrebbe essere tolto alle mafie e dar vita a un'attività legale, controllata dallo Stato, consentendo la nascita di moltissime nuove imprese italiane. A chi si riempie la bocca di lavoro, meno tasse, nuove imprese, dico che queste imprese pagherebbero le tasse a differenza della mafia, che spaccia la *cannabis*, per produrne una quantità sufficiente per soddisfare le esigenze di uso personale, mentre oggi, purtroppo, l'Italia arranca perfino nella produzione della *cannabis* ad uso terapeutico, con uno Stato - e questo è inaccettabile - che non è neppure in grado di dare risposte piene alle tantissime persone che la utilizzano per curare patologie gravi. (*Applausi*).

Ascoltate, colleghi, perché si parla di evoluzione, sviluppo economico e di tanti nuovi posti di lavoro. Quello della *cannabis* è un settore dove gli altri Paesi, a differenza dell'Italia, stanno facendo passi avanti enormi su una produzione legale e regolamentata. La Germania ci sta bagnando il naso e sta coprendo le fette di mercato rimaste scoperte, ma anche San Marino, la minuscola San Marino, sta bagnando il naso all'Italia e ci sta battendo sul tempo.

Inoltre, lasciata alle spalle, anche grazie a questo *referendum*, la narrazione che criminalizza la canapa e riconquistata un'immagine positiva e corrispondente al vero di questa pianta, si può creare una immensa industria ecologica, che va dai combustibili verdi alla costruzione di case a impatto zero; dagli alimenti ad alto livello nutrizionale, fino ad arrivare alla produzione di indumenti. Ho ricordato solo alcuni dei modi con cui dalla canapa si possono produrre prodotti e alimenti, con chissà quanti posti di lavoro, nel pieno rispetto della transizione ecologica e solidale.

Fortunatamente, dopo tutto questo, c'è una notizia positiva. Anche e soprattutto grazie al MoVimento 5 Stelle, questo emendamento soppressivo, che avrebbe di fatto affossato il *referendum*, è stato respinto. (*Applausi*). Un successo enorme, di cui potremo capire l'importanza soprattutto nei mesi a venire.

Passiamo all'altro argomento principale del provvedimento che riguarda i controlli sui tabulati telefonici. Pensiamo all'inchiesta sulla Fondazione Open, di cui parleremo tra poco. Dopo la Lega e Fratelli d'Italia, è intervenuta in Senato Forza Italia con un emendamento contro i captatori informatici, i cosiddetti *trojan*, che vengono installati sui telefonini di persone indagate per registrarne le conversazioni. Stiamo parlando di delinquenti, o presunti tali, che devono essere scoperti. Inutile dire che i *trojan* sono utilissimi a combattere il crimine. Andiamo a vedere chi vuole combattere questo crimine.

Signor Presidente, questo emendamento - lo dico soprattutto a chi ci segue fuori da quest'Aula - cercava di limitare l'uso di queste cimici fino quasi a cancellarlo. E sapete dove cercava cancellare l'uso di queste cimici che consentivano di ascoltare la conversazione telefonica del presunto criminale? Mica nelle indagini per furti di pollame, bensì per reati ben più gravi come quelli ambientali, di natura sessuale e collegati allo spaccio di stupefacenti. Il centrodestra vuole cancellare il *referendum* sullo

spaccio di stupefacenti e allo stesso tempo impedire l'uso del *trojan* contro gli spacciatori! (*Applausi*).
Ma va bene, li conosciamo.

Ci sono anche altri gravi reati di violenza (ne ho ricordati solo alcuni). Il *trojan* è utile ed efficace per scovare questi tipi di reati perché è uno strumento mobile che segue il presunto criminale nei suoi spostamenti. Se fosse passato l'emendamento di Forza Italia - lo dico piano - al soggetto interessato sarebbe bastato spostarsi in luoghi diversi per rendere inutilizzabili le registrazioni effettuate attraverso la cimice. Infatti, nelle loro intenzioni questa cimice si sarebbe potuta attivare - questo era l'unico modo in cui il pubblico ministero e il gip avrebbero potuto utilizzare il *trojan* - solo in tempi e luoghi indicati al millimetro e al centesimo di secondo. Pertanto, sarebbe diventato inutilizzabile a un millimetro di distanza, con il paradosso che per il sospettato delinquente sarebbe stato sufficiente spostarsi di poco, in un altro ufficio o palazzo, per non essere più intercettato. Questi tentativi sono meravigliosi nella loro bruttezza. Anche questo agguato è stato sventato grazie alla strenua difesa di questo importantissimo strumento di lotta alla criminalità portata avanti dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Ringrazio i colleghi che hanno capito l'importanza di questa vittoria.

Si tratta ancor di più di un successo se lo abbiniamo a quanto emerso in questi giorni all'interno dell'inchiesta sulla Fondazione Open con una *e-mail* - ne abbiamo parlato, ma dobbiamo ripeterlo perché non mi pare che se ne parli a sufficienza - inviata nel 2017 dal giornalista Rondolino all'allora segretario del PD Renzi, in cui si progettava di distruggere la reputazione di alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle e di alcuni giornalisti addirittura attraverso l'uso di un investigatore privato e di profili *fake* che si appoggiavano a *server* stranieri che non potevano essere controllati dall'Italia. Quanto è importante questo *trojan*! Si tratta di fatti clamorosi e gravissimi che sarebbero stati trattati come tali anche dalla politica e dalla stampa tutta se i destinatari fossero stati non esponenti del MoVimento 5 Stelle, ma politici di altri partiti. (*Applausi*). È invece prevalso un silenzio quasi tombale.

Tornando ai *trojan*, è importante ricordare che già oggi il loro utilizzo è sottoposto a condizioni specifiche e che è del tutto chiaro che questo strumento serve a proteggere i cittadini onesti dai criminali. Ciò può essere fatto solo con dispositivi all'avanguardia. Oppure Forza Italia pensa di intercettare i presunti delinquenti con strumenti di venti o trent'anni fa? Cari colleghi, il mondo è cambiato e se vogliamo combattere il crimine dobbiamo fornire mezzi idonei ai nostri operatori di giustizia. (*Applausi*). Lo dobbiamo fare soprattutto oggi perché, con più femminicidi, reati ambientali e maggiori rischi di infiltrazione mafiosa nei tanti cantieri del *Recovery* italiano, il livello dei controlli deve aumentare e non diminuire.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,25)

(Segue TONINELLI). Oggi, signor Presidente, va fermata questa deriva criminogena e questa prima ma importante battaglia in difesa delle intercettazioni l'abbiamo portata a casa. Per questo voteremo favorevolmente alla conversione del decreto-legge in esame, che tutela i *referendum* e protegge la gente onesta dai criminali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. Naturalmente il ripristino delle consuete modalità di votazione non fa venire meno l'esigenza del rispetto delle misure di sicurezza. Ricordo pertanto che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo - mi fermo un attimo per far comprendere ai colleghi al centro dell'emiciclo che non si può - e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Pavanelli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pavanelli.

Onorevoli colleghi, vi chiedo cortesemente di non farvi richiamare durante la votazione e quindi: niente assembramenti nel centro dell'emiciclo e niente assembramenti all'inizio del passaggio sotto il banco della Presidenza.

MARGIOTTA, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	210
Contrari	30

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 18 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,21).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (**1893**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

EMENDAMENTI

1.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza."».

1.2

[Mininno, Ortis, Di Micco](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «con esclusione del personale della riserva e in congedo» con le seguenti: «con esclusione del personale in congedo assoluto».

1.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «esclusivamente per»

1.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «solo per quanto riguarda»

1.5

[Mininno, Ortis, Di Micco](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[De Falco](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari dall'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

EMENDAMENTI

2.1

[De Falco](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo, trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate»;

b) *al comma 2 sopprimere la lettera e).*

2.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «orientate al rafforzamento della» con le seguenti: «volte a sostenere la»

2.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «della partecipazione femminile» con le seguenti: «della presenza delle donne»

2.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «trasparenza del sistema di finanziamento» con le seguenti: «assoluta trasparenza relativamente al sistema di finanziamento»

2.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «alcuno scopo»

2.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «privo di scopo»

2.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «senza scopo»

2.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «volta alla tutela» con le seguenti: «rivolta alla tutela»

2.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «di tutti»

2.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «complessivi degli»

2.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Questa attività»

2.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Tutto questo»

2.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con il lavoro»

2.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con l'adempimento»

2.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «e con»

2.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «o comunque»

2.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «altresì»

2.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «quindi»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i

successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.

EMENDAMENTI

3.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei

contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.».

3.3

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato».

Conseguentemente,

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «accertate»;*

2. *sostituire le parole: «le disposizioni vigenti» con le seguenti: «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;*

3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;*

4. *alla fine del secondo periodo dopo la parola: «finale» aggiungere le seguenti: «di riconoscimento».*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «successiva»;*

2. *dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il

provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

3.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «caso di accertate previsioni» con le seguenti: «caso di confermate previsioni»

3.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «dovrà darne»

3.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «darà»

3.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «giustificata»

3.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «chiara»

3.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «fondata»

3.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «plausibile»

3.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «comprensibile»

3.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre»

3.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «nell'arco di»

3.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «prima di»

3.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero dovrà adottare»

3.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero provvederà ad adottare»

3.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le medesime modalità»

3.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con le stesse modalità»

3.19

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con uguali modalità»

3.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità» con le seguenti: «Con identiche modalità»

3.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno quattro anni»

3.22

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non prima di ogni tre anni»

3.23

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le seguenti: «non passati almeno tre anni»

3.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con le seguenti: «dovranno comunicare»

3.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con la seguente: «comunicheranno»

3.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle qualità prescritte»

3.27

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle caratteristiche previste»

3.28

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «titoli»

3.29

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo accertamento della» con le seguenti: «Se successivamente accertata la»

3.30

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti: «Se dopo l'»

3.31

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti: «In caso di eventuale e successivo»

3.32

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di due»

3.33

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno due»

3.34

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di uno o più»

3.35

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno uno»

3.36

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di qualunque»

3.37

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di eventuale»

3.38

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di soltanto uno»

3.39

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e giustificata»

3.40

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e fondata»

3.41

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma giustificata»

3.42

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma fondata»

3.43

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma motivata»

3.44

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre venti giorni»

3.45

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre diciassette giorni»

3.46

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre sedici giorni»

3.47

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre quindici giorni»

3.48

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non dopo che siano trascorsi quindici giorni»

3.49

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «non oltre quattordici giorni»

3.50

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre dieci giorni»

3.51

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i conseguenti quaranta giorni»

3.52

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi trentuno giorni»

3.53

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti trenta giorni»

3.54

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «il successivo mese»

3.55

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi ventinove giorni»

3.56

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti venticinque giorni»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
- e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
- f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
- g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
- h) stabilire la propria sede legale o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- i) aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

EMENDAMENTI

4.1

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sopprimere la lettera d);*
2. *alla lettera f) sopprimere la parola: «sindacali»;*
3. *alla medesima lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».*

4.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una categoria»

4.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una o anche più di una categoria»

4.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «almeno una categoria»

4.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «non meno di una categoria»

4.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte della medesima»

4.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte almeno della medesima»

4.8

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 80 per cento»

4.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 74 per cento»

4.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 73 per cento»

4.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 70 per cento»

4.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: « degli aventi diritto»

4.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutti gli iscritti»

4.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutte le donne e gli uomini iscritti»

4.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che risultano iscritti»

4.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che effettivamente al momento risultano iscritti»

4.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di quanti sono effettivamente iscritti»

4.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola «legale».

4.19

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per mezzo di»

4.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per tramite esclusivo di»

4.22

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «attraverso l'ausilio di»

4.23

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «anche attraverso il sostegno»

4.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che non siano quelle costituite»

4.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «differenti da quelle costituite»

4.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che si discostino da quelle costituite»

4.27

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «non corrispondenti a quelle costituite»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO

L'ARTICOLO 4

4.0.1

[Rauti, Petrenga](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al

settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

- a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « civile e militare »;
- b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o le licenze »;
- c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o l'aspettativa per infermità e per motivi privati ».

EMENDAMENTI

5.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e pe la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense; n) le condizioni igienico-sanitarie;

n) l'integrazione del personale militare femminile;

o) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

p) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

q) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

r) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.»

5.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle materie di cui al comma 2» con le seguenti: «nelle materie non soggette a classifica di segretezza».

Consequentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «in relazione alle materie di cui al comma 2».

5.3

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983.».

5.4

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere la parola: «comunque».

5.5

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.6

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».

2. sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.
2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
 - a) informazione e consultazione degli iscritti;
 - b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
 - c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

EMENDAMENTI

6.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.2

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La

revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

EMENDAMENTI

7.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «oltre che eventualmente con le attività di assistenza fiscale»

7.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «eventualmente anche con le attività di assistenza fiscale».

7.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « esclusa la devoluzione»

7.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « a meno che non si tratti di devoluzione»

7.6

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli associati» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

EMENDAMENTI

8.1

[De Falco](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto»

8.2

[Gasparri](#)

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.».

8.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Può essere eletto il militare in servizio»

8.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Il militare eletto è necessario che»

8.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: « È eleggibile, in ogni caso, il militare in servizio »

8.6

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.2

Al comma 2 sopprimere le parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica» e le parole: «o sanzioni disciplinari di stato».

8.7

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.8

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola amministrazione, informate le associazioni, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
 - a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
 - b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

6. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di un'unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

7. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

8. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

10. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

11. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

17. Il decreto legislativo di cui al comma 16 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 16 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

18. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 16, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 16 e 17, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

19. Dall'attuazione della delega di cui al comma 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari devono svolgere rigorosamente l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.2

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari potranno svolgere in ogni caso l'attività sindacale fuori dal servizio. »

9.3

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale rigorosamente fuori dal servizio »

9.4

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale esclusivamente fuori dal servizio »

9.5

[Gasparrì](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale quando si trovino fuori dal servizio »

9.6

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.».

9.7

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso senza oneri per l'Amministrazione»;*

b) *sostituire le parole: «dalla singola amministrazione» con le seguenti: «con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3»;*

c) *dopo la parola: «l'uso» sopprimere la parola: «gratuito».*

9.8

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolata ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4».

9.9

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

9.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 3.000 militari»

9.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.500 militari»

9.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.001 militari»

9.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «almeno ogni 2.000 militari»

9.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 1.500 militari»

9.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in 270 minuti annui per ciascun militare»

9.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sei ore annue per ciascun militare»

9.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sette ore annue per ogni militare»

9.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in almeno sette ore annue per ogni militare»

9.19

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in non meno di cinque ore annue per ogni militare»

9.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in non meno di quattro ore annue per ogni militare»

9.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in un numero non inferiore a quattro ore annue per ogni militare»

9.22

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Improponibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.».

9.23 (testo 2)

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

9.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro sei giorni»

9.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro cinque giorni»

9.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro quattro giorni»

9.27

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « nell'arco di tre giorni»

9.28

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro i primi tre giorni»

9.29

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro almeno tre giorni»

9.30

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo aver ricevuto l'acquisizione del parere »

9.31

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « non prima dell'acquisizione del parere »

9.32

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: «comunque dopo aver ricevuto il parere »

9.33

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere» con le seguenti: « salvo acquisizione del parere »

G9.1

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1893 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo,*

premessi che:

l'articolo 9 (*Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni*) prevede che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti;

- con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

- la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

l'articolo 16, comma 4, stabilisce che con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13;

sussiste la necessità che nella fase di prima applicazione venga comunque definito il numero dei distacchi e dei permessi sindacali;

impegna il Governo:

ad adottare successivi provvedimenti legislativi volti, ove possibile in relazione alle disponibilità delle occorrenti risorse, a fissare, in sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti definitivi previsti, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni

2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti nella misura di quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

EMENDAMENTI

10.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « venti ore annue»

10.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « quindici ore annue»

10.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « tredici ore annue»

10.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « dodici ore annue»

10.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « undici ore annue»

10.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « nove ore annue»

10.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « otto ore annue»

10.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « sei ore annue»

10.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno quindici giorni»

10.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « dieci giorni»

10.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « nove giorni»

10.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « otto giorni»

10.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sette giorni»

10.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sei giorni»

10.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno cinque giorni»

10.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « non meno di cinque giorni»

10.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: «restanti cinque giorni»

10.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « quattro giorni»

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

EMENDAMENTI

11.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « La stessa procedura»

11.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Uguale procedura»

11.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Identica procedura»

11.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Una procedura identica»

11.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « per l'insieme del personale»

11.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « Per quanto riguarda tutto il personale»

11.7

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato.»

11.8

[Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.9

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale»;

b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Obblighi informativi)

1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 3 è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

13.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente

legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata.».

13.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 4 per cento»

13.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 3,5 per cento»

13.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore al 2 per cento »

13.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore all'1 per cento »

13.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,9 per cento »

13.7

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,8 per cento »

13.8

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,75 per cento »

13.9

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere annesso»

13.10

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire alle» con le seguenti: « non può essere compreso nelle»

13.11

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere iscritto»

13.12

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3,5 punti percentuali»

13.13

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3 punti percentuali»

13.14

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 2,5 punti percentuali»

13.15

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 1,5 punti percentuali»

13.16

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 2,5 punti»

13.17

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 1,5 punto»

13.18

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 0,75 punti»

13.19

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 0,5 punti»

13.500

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

13.20

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 60 per cento»

13.21

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 55 per cento»

13.22

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 45 per cento»

13.23

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 40 per cento»

13.24

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di almeno il 20 per cento»

13.25

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di non meno del 20 per cento»

13.26

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « perlomeno del 20 per cento»

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

EMENDAMENTI

14.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.2

[Petrenga](#), [Rauti](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

14.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

14.4

[Castiello](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «stato di emergenza;» aggiungere il seguente periodo: «il trasferimento dovrà essere congruamente motivato».

14.5

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari non rappresentative a livello nazionale.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 14

14.0.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con

decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di

appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statuari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.»

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

EMENDAMENTI

15.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le regole previste»

15.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le norme previste»

15.3

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
- c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
- d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.
- e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

16.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sette mesi »

16.2

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro non meno di sei mesi »

16.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «non prima del decorrere di sei mesi »

16.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti: «entro la scadenza di sei mesi »

16.5

[Rauti, Petrenga](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-septies*) è aggiunta la seguente:
« *m-octies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».
4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:
 - a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
 - b) il luogo dove è sorta la controversia;
 - c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere

sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.

EMENDAMENTI

17.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» con le seguenti parole: «non è tenuta ad alcun versamento».

17.3

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è assegnata legittimazione»

17.4

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata legittimazione»

17.5

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « viene assegnata regolarmente la legittimazione»

17.6

[Gasparri](#)

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: « è attribuita legittimazione» con le seguenti: « è stabilita eventuale legittimazione»

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analogo commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

18.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 2».

18.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

EMENDAMENTI

19.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 percento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

19.2

[Petrenga](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16.»

19.3

[De Falco](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della presente legge,» *con le seguenti:* «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

- a)* limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;
- b)* decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica

amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-*quater*.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-*quinquies*.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo ([1542](#))

ARTICOLI DA 1 A 15

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di seguito denominate « associazioni », per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12. Per le associazioni

formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai principi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l'adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.

5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.

6. Le associazioni osservano e rispettano i principi di neutralità e democraticità delle Forze armate.

7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.

8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

9. Le modalità di iscrizione alle associazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 12.

10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Autorità di riferimento delle associazioni)

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.

(Composizione delle associazioni)

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.

2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Rappresentatività delle associazioni)

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.

2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del

Corpo di polizia ad ordinamento militare.

3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento per le associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascuna Forza o Corpo.

Art. 5.

(Cariche direttive)

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.

2. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione.

3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:

a) hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) sono in stato di sospensione dall'impiego.

4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b) e c);

c) dimissioni.

Art. 6.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale;

b) permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell'associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.

5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l'organizzazione con i comandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all'interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

(Tutela e diritti del delegato e delle associazioni)

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli enti locali)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:

- a) formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;
- b) chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c) avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

Art. 9.

(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:

- a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;
- b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;
- c) esercitare attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all'autorità di riferimento;
- d) esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;
- e) avvalersi di consulenti esterni;
- f) richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l'approfondimento delle questioni per le quali è prevista l'espressione del parere;
- g) attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi simili degli Stati membri dell'Unione europea;
- h) audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;
- i) promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall'autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- c) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
- d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;
- e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale,

materiale e morale del personale militare;

f) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) l'introduzione di nuove tecnologie, l'organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;

c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Art. 10.

(Esclusione)

1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

Art. 11.

(Funzionalità gestionale delle associazioni)

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attività a favore del personale, nonché per l'affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.

3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, inoltre, definiti:

a) gli strumenti di divulgazione degli atti delle associazioni, ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;

b) le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l'elezione delle cariche direttive e per assicurare la democraticità dell'organizzazione interna;

c) le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell'associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l'adeguamento dello statuto.

Art. 13.

(Raffreddamento dei conflitti)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Delega al Governo)

per il coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- b) aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;
- c) modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, sono sciolti gli organismi della rappresentanza militare in carica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1893.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ([1950](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono attribuiti i poteri negoziali ai fini della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 3.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa deve avere una rappresentatività in misura non inferiore al 4 per cento della forza sindacalizzata, in ragione di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

b) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni della presente legge;

c) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1893.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP ([2447](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
SETTEMBRE 2021, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: « ai fini della prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accertamento dei fatti » e le parole: « presso il fornitore con decreto motivato del

giudice » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, »;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni" ».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

ARTICOLI DA 1 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a

22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. ».

3-*quater*. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-*bis* non possono essere utilizzati ».

1-*bis*. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-*ter*. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: « indica le ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « indica le specifiche ragioni ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « tra gli ufficiali » sono soppresse le seguenti: « in servizio permanente »;

b) dopo le parole « dell'Aeronautica militare, » sono inserite le seguenti: « in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ».

1-*bis*. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di referendum)

1. Per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2021 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO

DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi».

1.2

[Balboni, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, lett a), capoverso 3., sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi»

1.3

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «giudice con decreto motivato» con le seguenti: «dal Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con decreto motivato».

1.4

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione."

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» sono inserite le seguenti: «e dei contenuti».

1.5

[Vitali, Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater."

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» inserire le seguenti: «e dei contenuti».

G1.1

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere "specifiche";

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nell'anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l'esiguità del numero di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che "per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano": un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle intercettazioni, affinché il ruolo di controllo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, che avrebbe certamente l'effetto di attivare le Amministrazioni sia nel senso del rispetto dell'obbligo di invio degli atti negoziali, che nel senso della completezza e della correttezza dell'istruttoria;

ad adottare il decreto ministeriale, il cui schema è stato trasmesso al Parlamento il 18 febbraio 2021 (Atto del Governo n. 247), che definisca le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, la determinazione delle corrispondenti tariffe e anche gli obblighi per i fornitori delle prestazioni sui livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fornite, nonché sui criteri di conservazione e di gestione dei dati raccolti.

2.1

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 656 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento dei ruoli speciali)";

b) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui alla lettera b) e per gli ufficiali in ferma prefissata, di cui alla lettera c), in misura pari al 5 per cento complessivo."».

2.2

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 682 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b):

1) al numero 2) le parole "ventottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimo anno";

2) al numero 4) le parole "«superiore alla media»" sono sostituite dalle seguenti: "«nella media»";

b) al comma 5:

1) alla lettera a):

1.1) all'alea le parole "nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per due terzi dei posti disponibili";

1.2) al numero 1):

1.2.1) all'alea le parole "nel limite massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il trenta per cento";

1.2.2) il numero 1.1) è soppresso;

1.3) al numero 2), alea, le parole "nel limite minimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento" e le parole ", che non hanno superato il 45° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "e che hanno compiuto quattro anni di servizio nel ruolo";

2) alla lettera b):

2.1) le parole "nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dei posti disponibili";

2.2) le parole "non hanno superato il 45° anno di età," sono soppresse;

2.3) le parole "sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni di servizio nel ruolo";

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 1) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a), numero 2) del medesimo comma. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 2) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera b) del medesimo comma."».

2.3

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è soppresso».

2.4

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 976 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso pubblico è stabilita al termine della fase di formazione, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso interno è

stabilita al termine del concorso, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata. Il militare utilmente collocato in graduatoria che rinuncia all'immissione nel nuovo ruolo permane nel grado e ruolo precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio. I posti non ricoperti dai rinunciatarî sono assegnati ai successivi concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria di merito." »).

2.5

Mininno

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, dopo l'articolo 977 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 977-*bis*

(Trasferimento a domanda)

1. Con cadenza annuale le amministrazioni diramano un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.

Art. 977-*ter*

(Trasferimento d'autorità)

1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell'ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento che non possono essere effettuati presso l'ente di assegnazione;

c) consenso dell'interessato;

d) incompatibilità ambientale;

e) chiusura dell'ente dove il militare è assegnato, ovvero cancellazione della posizione tabellare organica assegnata al militare, in assenza di utile impiego presso la stessa sede.

2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda."

1.1.1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale militare in conformità alle disposizioni dell'articolo 977-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dalla presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:

a) anzianità di servizio;

b) numero di figli appartenenti al nucleo familiare;

c) presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie;

d) coniuge, ovvero l'altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non

superiore a novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;

e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;

f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;

g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.»

2.6

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1273 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "in ordine di ruolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nell'ordine della graduatoria di merito".».

2.7

[Mininno](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2209-*sexies* è aggiunto il seguente articolo:

"2209-*sexies*.1

(Congiungimento familiare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso una delle predette amministrazioni, ovvero a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto, a domanda, al congiungimento familiare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. L'istanza di congiungimento deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza da entrambi i dipendenti e nella stessa è possibile indicare una o più sedi di gradimento.

3. Le amministrazioni coinvolte, tenuto conto delle proprie esigenze di impiego, nonché delle sedi di gradimento indicate dai richiedenti, entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle due istanze, individuano congiuntamente almeno una coppia di sedi di servizio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti all'atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri.

4. Le amministrazioni coinvolte procedono al trasferimento dei dipendenti entro 30 giorni dalla loro accettazione delle sedi proposte. In caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, non si dà luogo ai trasferimenti e rimane preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza di congiungimento prima che siano trascorsi due anni.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali o sottufficiali piloti e navigatori di complemento.

6. I trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non comportano alcun onere a carico delle amministrazioni."».

3.1

[Malan, Balboni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;
- b) al comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;
- c) al comma 3, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre»;
- d) al comma 7, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «15 gennaio dell'anno successivo».

2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «20 febbraio»;
- b) al comma 4, le parole «10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti «10 marzo».

3.3

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «15 settembre».

3.4

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «13 settembre».

3.5

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «10 settembre».

3.6

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 33» con le seguenti: «dall'articolo 32».

3.7

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e» con le seguenti: «dall'articolo».

3.8

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».

3.9

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine per la raccolta delle firme rimane

fissato al 30 settembre 2021.»

3.10

[Malan](#), [Balboni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta» sono soppresse.»

G3.1

[Perilli](#), [De Petris](#), [Maiorino](#), [Toninelli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (AS 2447);

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all'articolo 8, prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta";

l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

l'art. 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'art. 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che - ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione - il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità alla legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.

G3.2

[Corti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi;

la Legge 9 gennaio 2019, n.3 all'articolo 1, ai commi 14 e 15 stabilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in ordine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale, per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata altresì la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in cui questi vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3.

4.1

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».

4.2

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: «di 50 euro» con le seguenti parole: «di 100 euro».

4.3

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

4.4

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: « 30 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

4.5

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».

4.0.1

[Bernini](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art.4-bis

(Proroga in materia di limite dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

4.0.2

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali durante il periodo natalizio)

1. In deroga all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente

articolo, dal 30 novembre all'8 gennaio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

5.1

[Balboni](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" si tiene conto della singola impresa.».

G5.1

[Bernini](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Ghedini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gasparri](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP",

premessi che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novembre 2021 - 8 gennaio 2022.

5.0.1

[Malan, Balboni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. »

X1.1

[Mininno](#)

Precluso

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

1-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

1-sexies. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1893 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito al disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale"; all'articolo 9, il comma 2 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.7; all'articolo 9, il comma 3 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.8; all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (conformemente all'emendamento 9.9); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.7, 11.8, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2447

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Relazione orale del senatore Parrini sul disegno di legge n. 2447

Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli.

Nell'illustrare il contenuto del decreto tralascerò l'articolo 1, di competenza della Commissione giustizia, che verrà illustrato dalla senatrice Evangelista.

L'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di Stato maggiore della difesa. Nello specifico, scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di Stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare al fine di ridurre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 3 proroga di un mese (dal 30 settembre al 31 ottobre 2021) il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori - assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 -. Il termine

oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell' assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1893

sull'emendamento 1.2, la senatrice Gaudio avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.5, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli articoli 1 e 2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Auddino, Battistoni, Bellanova, Berardi, Binetti, Bini, Borgonzoni, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Di Marzio, Fazzone, Florida, Galliani, Ghedini, Licheri, Lomuti, Marinello, Matriciano, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Vaccaro e Verducci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Barachini, per attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Anastasi, Cangini e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Fedeli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Carlo Luca, Rauti Isabella, Malan Lucio

Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati (2455)
(presentato in data 17/11/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/11/2021 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Pillon Simone ed altri "Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio" (2086)

(presentato in data 09/02/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi (COM(2021) 689 definitivo),

alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 487);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 488);

dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 489).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della Regione Lombardia, concernente la proroga della misura ecobonus 110 per cento per l'efficientamento energetico. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (n. 68);

della Regione Veneto, relativo al "sostegno del lavoro nel settore crocieristico veneziano". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (n. 69).

I predetti voti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06263 del senatore Mallegni.

Mozioni

[PILLON](#), [CANDURA](#), [PIANASSO](#), [PISANI Pietro](#), [ZULIANI](#), [BERGESIO](#), [PIZZOL](#), [DE VECCHIS](#), [CORTI](#), [MARIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un bambino concepito negli Stati Uniti mediante la pratica di surrogazione di maternità;

il caso si riferisce a una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, che già risultano genitori del bambino negli Stati Uniti e che hanno richiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano;

a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune ha trascritto l'atto di nascita;

considerato che:

le sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 12193 del 2019, hanno stabilito che "Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione";

nella medesima sentenza si afferma, inoltre, che "la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)";

la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2021 ha stabilito che "il compito di adeguare il diritto

vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata - nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati - non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco";

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque "in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità";

le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 9006 del 2021 hanno stabilito che, anche nel caso di riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile è necessario che sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione;

la Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore, stabilendo che essa "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane",

impegna il Governo:

1) ad assumere provvedimenti per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione di minori nati all'estero mediante surrogazione di maternità, nonché per prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004;

2) ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un Paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

(1-00436)

Interrogazioni

[ALESSANDRINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza, individua i requisiti necessari per accedere al beneficio;

con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per richiedere il reddito un soggetto deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare del beneficiario non deve superare i limiti previsti dal medesimo articolo 2, definiti ai sensi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

l'articolo 2 precisa altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di consentire la verifica della composizione del nucleo familiare e della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali;

la certificazione non è richiesta esclusivamente: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le medesime certificazioni, così come definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il decreto ministeriale 21 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2019,

in attuazione della disposizione, anziché individuare con esattezza i Paesi per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni, ha indicato i soli Paesi i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza, sono tenuti a produrre la certificazione, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE; il decreto ministeriale ha quindi seguito un criterio diametralmente opposto rispetto a quello indicato nella fonte primaria, giungendo al paradosso di svuotare di contenuto la norma, avendo di fatto esentato i cittadini di quasi tutti i Paesi del mondo dall'obbligo di produrre la documentazione richiesta,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale, affinché le norme di attuazione si pongano in stretta continuità con la norma primaria di riferimento, senza violarne lo spirito.

(3-02943)

[STEFANO](#), [MARCUCCI](#), [ASTORRE](#), [MANCA](#), [COLLINA](#), [LAUS](#), [FEDELI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [CERNO](#), [BOLDRINI](#), [PITTELLA](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [ROJC](#), [TARICCO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

al fine di mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19 a livello occupazionale, l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento ("decontribuzione Sud");

l'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha disposto la proroga della norma, in misura pari al 30 per cento dei contributi fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, e al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029, mentre il comma 162 ha previsto che la disposizione non si applica ad alcune tipologie di enti;

la circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33, ha previsto che "per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 *final* del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario", come indicate "nella classificazione NACE al settore "K" - Financial and insurance activities";

il settore "K", al sotto-codice K-66 (corrispondente al codice ATECO 66 "attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative"), include gli agenti di assicurazione, che non rientrano tra le categorie di cui al menzionato comma 162 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2021, e la cui esclusione operata dall'INPS, secondo quanto riportato dal Sindacato nazionale agenti di assicurazione, sarebbe dovuta a un'indebita confusione tra gli agenti e le imprese assicurative;

considerato che la previsione della circolare INPS ha escluso ingiustamente una categoria che consta, secondo i dati IVASS, di centinaia di migliaia di agenti, messi alla prova non meno di altri soggetti dalla pandemia da COVID-19,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, al fine di garantire che la misura di decontribuzione citata sia erogata secondo lo spirito della norma, adottare le iniziative necessarie affinché gli agenti di assicurazione siano inclusi tra i beneficiari di tale misura, superando l'attuale limite che indebitamente equipara gli agenti alle imprese assicurative.

(3-02944)

[LANNUTTI](#), [GRANATO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il sottosegretario per l'economia e le finanze professoressa Maria Cecilia Guerra ha risposto all'interrogazione 4-06229, presentata dagli interroganti e concernente l'assegnazione della delega al gioco al sottosegretario, avvocato Federico Freni. In particolare, si contesta quanto sostenuto dagli interroganti, i quali chiedevano se "al momento della nomina a Sottosegretario e al momento dell'assegnazione della delega al gioco, si fosse a conoscenza delle informazioni sui trascorsi legali dell'avvocato Federico Freni e se per questo sia ravvisabile un conflitto di interessi". Il sottosegretario Guerra precisa che l'avvocato Freni non è mai stato socio degli avvocati Luigi Medugno e Annalisa

Lauteri e dichiara "di aver lasciato lo studio Medugno sin dal 2016"; il "carattere associativo" è riscontrabile quando lo stesso avvocato Freni si definisce, in uno dei suoi *curriculum vitae* rintracciabile sul *web*, "socio dello studio legale MeA", sito in via Panama 58 nel quartiere Parioli a Roma (facente sempre capo all'avvocato Luigi Medugno), dove lo stesso Freni "si occupa di diritto amministrativo, diritto sportivo e di responsabilità erariale", e dove il sottosegretario aggiunge che "collabora, sin dal 2004, alla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC in sede esofederale", contraddicendo quanto sostenuto nella risposta, che sull'avvocato Freni specifica peraltro che lo stesso "non si è mai occupato di gioco"; allo studio legale MeA appartiene, oltre al socio fondatore avvocato Luigi Medugno anche la collega Annalisa Lauteri, la quale utilizza per la propria *e-mail* professionale lo stesso dominio "mealex" che fa capo appunto allo studio; l'avvocato Medugno e la collega Lauteri si occupano di gioco da molti anni. Difendevano la Sisal S.p.A., ad esempio, quando l'avvocato Freni operava già presso lo studio dell'avvocato Medugno, assieme alla collega Annalisa Lauteri. Lo testimonia una sentenza (n. 214/2012) sul gioco d'azzardo: "Con atti di citazione emessi il 3 e il 4 dicembre 2007, il Procuratore Regionale per il Lazio ha citato in giudizio l'Atlantis World Giocolegale limited, la Snai spa, la Sisal spa, la Gmatica srl e la Cogetech spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.b.G. Srl e Codere spa concessionarie ex art. 14 bis, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni, per l'A.A.M.S. del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni, nonché i signori Giorgio Tino, Antonio Tagliaferri ed Anna Maria Barbarito dirigenti responsabili dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, per sentirli condannare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, in via principale a titolo dolo e in solido (le società concessionarie con i dirigenti pubblici)" e "La società Atlantis World Giocolegale Limited spa, ora Bplus Giocolegale ltd., Snai spa, Sisal spa, Gmatica srl, Cogetech spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.b.G. Srl e Codere spa, nonché dei signori Giorgio Tino, Antonio Tagliaferri e la signora Anna Maria Barbarito, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Scuderi, Barreca, Carbone, Lorenzoni, Sanino, Medugno, Lauteri, Lattanzi, Pucci, Mirabile D'Amelio, Palasciano, Di Lullo, Cardia, Lubrano Filippo e Lubrano Enrico, Clarizia, Vaccari e Varone", per cui risulta alquanto improbabile che, pur condividendo come "socio" lo studio legale assieme ai colleghi Medugno e Lauteri, non fosse a conoscenza della attività dei colleghi, soprattutto se riguardanti cause così importanti; l'avvocato Medugno, peraltro, ha continuato a difendere la Sisal anche nel 2021, come testimonia la "sentenza sul ricorso in appello (iscritto al numero di registro generale 4159 del 2018), proposto da FIGC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Panama n. 58" (Consiglio di Stato, sezione V, 15 luglio 2021 n. 5348). Nel 2019 sono entrambi gli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi Medugno ad assistere ancora una volta Sisal nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (il "gratta e vinci"), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2019. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'appello con sentenza non definitiva n. 6080 pubblicata il 3 settembre 2019. Il sottosegretario Freni ha sì, lasciato lo studio di cui si definisce "socio" nel 2016. Ma i suoi ex colleghi (e forse sarebbe più corretto definirli "soci") hanno continuato a difendere società che si occupano di gioco; considerando inoltre che: in riferimento alla risposta sullo studio "MVL avvocati associati" in cui si sostiene che "non era un'associazione professionale, ma solo un *brand* con carattere pubblicitario", è bene ricordare innanzitutto che costituire uno studio associato non vuol dire semplicemente condividere uno studio, bensì condividere un progetto professionale, tanto che la costituzione avviene tramite una scrittura

privata con firma autenticata o con atto pubblico (il documento deve riportare nome, cognome e titoli professionali degli associati e deve essere trasmesso a tutti gli ordini professionali competenti), ed è prevista l'apertura di una partita IVA intestata allo studio;
quando lo studio "MVL avvocati associati" è stato fondato ad aprile 2014, fu annunciato in questo modo: "Nasce Mvl avvocati associati, frutto della sinergia tra una compagine già collaudata e di lunga esperienza, fondata da Luigi Medugno nel 1980, e Francesco Vetrò, professore di diritto amministrativo con rilevanti esperienze professionali nel settore della regolazione (...). La nuova struttura coinvolge, unitamente a Medugno e Vetrò, professionisti da sempre operanti nel settore del diritto amministrativo e del diritto civile: Claudia Molino, Letizia Mazzarelli, Annalisa Lauteri e Federico Freni, e i più giovani Matteo Annunziata e Simona Barchiesi. Mvl opererà negli ambiti più classici degli appalti e delle concessioni (anzitutto in tema di giochi e scommesse) (...) lo studio ha sede in Roma, nel quartiere Parioli". Definizione che ribadisce un "coinvolgimento" professionale degli appartenenti allo studio e non un semplice "brand con carattere pubblicitario";
in base a quanto dichiarato nel *curriculum vitae* in riferimento al lavoro svolto presso lo "studio legale MeA (2004-2016). Avvocato associato", pubblicato sul sito del Ministero dell'economia, e in uno più ampio rintracciabile sul *web*, in cui l'avvocato Freni si autodefinisce "socio dello studio legale MeA", gli interroganti ritengono che non sia possibile ribattere, come fatto dal sottosegretario Guerra, che "non è quindi mai esistito alcun rapporto di carattere associativo professionale che abbia legato l'Avvocato Freni all'Avvocato Medugno, ovvero all'Avvocato Lauteri". In caso invece non fosse mai esistito un rapporto di carattere associativo, bisognerebbe dedurre che quanto dichiarato da Freni nel suo *curriculum vitae* più ampio ("socio dello studio MeA") non corrisponda al vero, si chiede di sapere se alla luce degli ulteriori elementi esposti sia ravvisabile quel conflitto di interessi che si era ipotizzato con l'atto di sindacato ispettivo 4-06229.

(3-02945)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LUPO](#), [DONNO](#), [CAMPAGNA](#), [MATRISCIANO](#), [VANIN](#), [COLTORTI](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: fonti di stampa riportano una vicenda accaduta su un volo ITA Airways Roma-Palermo del 29 ottobre 2021;

secondo le ricostruzioni, a fronte della richiesta del personale di volo di stivare un bagaglio a mano di un passeggero, poiché i posti delle cappelliere erano esauriti, lo stesso avrebbe avuto da ridire, minacciando il personale di avvisare l'alto *management* di ITA Airways dell'accaduto;

a quanto risulta agli interroganti, la prima reazione del *management* di ITA sarebbe stata quella di un provvedimento disciplinare estremo, fino ad arrivare al licenziamento, per l'intero equipaggio. Poi, si sarebbe giunti alla sospensione per 5 giorni di due assistenti di volo ma, interpellata da "il Fatto Quotidiano", la compagnia smentisce sostenendo che: "Non è stato adottato nessun provvedimento disciplinare";

il quotidiano riporta che, a seguito dell'episodio, il *management* di ITA Airway avrebbe inviato una lettera al personale navigante in cui si dice che: "I comportamenti scorretti, poco professionali, arroganti o ineducati di un singolo rischiano di compromettere la raggiungibilità degli obiettivi di NPS dell'azienda con conseguente negativo impatto sul pagamento del premio di risultato di tutti". La lettera si conclude con un avvertimento "comportamenti individuali saranno sempre puniti secondo la disciplina del nostro regolamento aziendale" ("ilfattoquotidiano", 10 novembre 2021);

l'EASA (European aviation safety agency, Agenzia europea per la sicurezza dei voli) nelle sue linee guida del 30 giugno 2020 ("Guidance on the management of crew members in relation to the Covid-19 pandemic") ha stabilito che i membri dell'equipaggio devono essere istruiti a evitare sistematicamente di toccare ciò che appartiene ai passeggeri, bagagli compresi;

inoltre, tra gli svariati compiti di un assistente di volo, risultano: accogliere ed assistere i passeggeri mentre salgono a bordo; verificare le procedure di sicurezza; servire pasti e bevande ai passeggeri; eseguire gli annunci di volo; garantire la sicurezza a bordo; assistere i passeggeri con necessità particolari, ma non rientra quello di sistemare i bagagli. Assicurarsi che i bagagli a mano siano

correttamente disposti nelle cappelliere, non significa che l'assistente di volo debba occuparsi del loro posizionamento;

ritenendo non applicabile l'art. 2112 del codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, una parte di lavoratori di Alitalia è stata assunta senza mantenere la propria anzianità lavorativa e, soprattutto, alle condizioni definite non dal contratto collettivo nazionale di settore, ma da un regolamento aziendale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto rappresentato e se intendano accertare l'effettivo accaduto, soprattutto con riferimento agli eventuali ammonimenti o sanzioni rivolte al personale;

quali iniziative intendano assumere per garantire i legittimi diritti dei lavoratori, tenuto conto anche delle disposizioni EASA in materia di contenimento del COVID-19 e più in generale di sicurezza;

se non ritengano un pericoloso precedente quello di consentire che un'azienda interamente partecipata dallo Stato possa applicare un regolamento aziendale e non il contratto collettivo nazionale di settore.

(4-06287)

[GRASSI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da fonti giornalistiche si apprende che l'azienda ospedaliera "Moscato" di Avellino reitererebbe un suo *modus operandi*, prevedendo ancora una volta la proroga di appena 30 giorni, fino a fine anno, dei contratti di 125 infermieri in servizio. I paramedici, dunque, resteranno in corsia per un'altra trentina di giorni e poi si vedrà;

la proroga a breve termine disattende, ancora una volta, le attese delle parti sociali. Invero, la proroga dei contratti a 36 mesi per il personale precario era stato uno degli impegni assunti a febbraio scorso dalla direzione generale al tavolo di confronto con i segretari generali di categoria;

questi rinnovi continuamente reiterati e per periodi stringati si pongono in sostanziale divergenza rispetto a quanto accade negli altri ospedali campani e nel resto del Paese. Infatti, per gli operatori sanitari irpini, ancora una volta viene negata la proroga triennale a differenza di ciò che la Regione Campania aveva suggerito di fare ai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere in base a quanto previsto dal DEF, il documento economico e finanziario approvato dalla Giunta;

in Campania la gratitudine nei confronti del personale sanitario sembra essere un lontano miraggio. Nonostante l'emergenza per i nuovi contagi, la direzione strategica della ASL e del plesso ospedaliero rinnova il contratto di lavoro solo fino alla fine del 2021;

questi precari sono dipendenti che, a vario titolo, da anni e con riconosciuto spirito di sacrificio ed abnegazione forniscono la loro preziosa attività e meritano il consolidamento della loro posizione;

dare solidità al rapporto di lavoro significa dare solidità al sistema, poiché ciò si riflette positivamente sull'intero ambiente, consentendo una maggiore tranquillità lavorativa e permettendo, inoltre, di evitare la migrazione del personale già formato, inserito ed integrato nelle attività assistenziali;

l'unica vera risposta che dovrebbe dare l'istituzione regionale è quella di prendere in considerazione proroghe più lunghe ed avviare il più celermente possibile la stabilizzazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali vicende e se non ritenga opportuno predisporre gli opportuni accertamenti e individuare delle idonee soluzioni, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione in tema di poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, per evitare delle gravi conseguenze, affinché siano tutelate le condizioni lavorative dei dipendenti e di tutti i fruitori dei servizi della città ospedaliera.

(4-06288)

[IWOBI](#), [RIVOLTA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, sarebbe prossima la chiusura della sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) di Kabul;

tale chiusura, unita a quella dell'ambasciata italiana nella capitale afghana, rischia di rendere difficoltoso il processo di gestione dei finanziamenti che l'Italia, secondo quanto deciso durante l'ultimo G20, ha stabilito di destinare alle diverse agenzie ONU per l'emergenza umanitaria in Afghanistan;

secondo quanto si apprende, l'Italia potrebbe decidere di potenziare le attività delle sedi dell'AICS di Islamabad (Pakistan) o di Teheran (Iran), nonostante gli uffici diplomatici italiani in entrambi i Paesi siano fortemente sovraccaricati dalla gestione delle richieste di asilo;

considerato che:

la chiusura di tutte le reti diplomatiche italiane in Afghanistan sta comportando notevoli difficoltà nel completare il processo di evacuazione dei richiedenti asilo realmente a rischio, come i cittadini afgani che hanno collaborato con i militari italiani o i nostri diplomatici nel corso degli ultimi 20 anni, e le rispettive famiglie; al contempo la mancata presenza sul campo comporta difficoltà anche nella capacità di fare filtro tra le varie richieste di asilo, e conseguentemente nel riconoscere chi ha diritto alla tutela umanitaria nel nostro Paese;

l'Italia, di concerto con la comunità internazionale, non ha riconosciuto il nuovo Governo *ad interim* del Talebani; stessa situazione accaduta in seguito al *golpe* militare in Myanmar, e al mancato riconoscimento della giunta militare golpista;

nonostante il mancato riconoscimento del nuovo Esecutivo, l'ambasciata italiana a Yangon continua ad operare, al contrario di quella a Kabul;

valutato infine che, secondo quanto risulta agli interroganti, la gestione sul territorio italiano dei cittadini afgani evacuati è fortemente deficitaria; oltre alle non adeguate condizioni di accoglienza, risultano ritardi nei programmi di integrazione al lavoro per i rifugiati afgani, che vantano notevoli *curricula* professionali nel settore amministrativo, ingegneristico o nell'ambito della mediazione linguistica e culturale, e che potrebbero essere preziosi nella realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR,

si chiede di sapere a che punto sia il processo di evacuazione dei cittadini afgani che hanno collaborato con il nostro Paese nel corso degli ultimi 20 anni, quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ultimare tale processo, e quali azioni saranno poste in essere per dare il via ai programmi di integrazione lavorativa dei rifugiati afgani.

(4-06289)

[BARBARO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'università di Roma "Tor Vergata" è inserita, per l'anno 2021, nel "Best global universities ranking", redatto da US News & world report L.P., al 243° posto nel mondo, al 106° in Europa e al 12° in Italia fra le università censite;

dallo scorso 1° settembre 2021 l'ufficio di direttore generale dell'ateneo risulta scoperto a seguito delle dimissioni del precedente titolare;

attualmente, in via provvisoria, le funzioni di "facente funzioni" di direttore generale sono ricoperte da un dirigente interno, prassi che si deve intendere eccezionale, limitata, assolutamente temporanea ed il cui impiego deve riguardare in prevalenza atti strettamente necessari, e ciò a prescindere da una valutazione del grado di adeguata competenza, rispetto al rango dell'università, del dirigente individuato;

a distanza di quasi 3 mesi non è stata ancora attivata alcuna procedura ad evidenza pubblica per la copertura dell'importante posto di funzione;

dalla situazione potrebbero derivare pesanti disfunzioni per la prestigiosa università italiana oltre che, ipoteticamente, danni per l'erario,

si chiede di sapere se, pur nel riconoscimento dell'autonomia del sistema universitario italiano, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con ogni urgenza al fine di assicurare l'attivazione delle procedure di legge per la copertura dell'incarico di direttore generale dell'università di Roma Tor Vergata.

(4-06290)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante secondo l'organizzazione sindacale della Polizia di Stato "Italia Celere" il 6 novembre 2021, alle ore 16.00 circa, è stato assegnato alla nave ONG "Seaeeye 4" lo scalo marittimo di Trapani quale "porto sicuro";

sulla nave erano presenti 847 cittadini stranieri prelevati in mare dall'organizzazione non governativa

di fronte alle coste libiche. La medesima nave, nonostante fosse giunta nelle prime ore della mattina nei pressi di Trapani, ha fatto ingresso in porto solo alle ore 14:15 circa di domenica 7 novembre; all'interno dell'area portuale mancano ancora strutture idonee ove si possa operare, proteggendo dagli agenti atmosferici avversi sia le forze dell'ordine operanti, sia gli stranieri già provati dal viaggio (alcune strutture sono comparse solo all'arrivo delle telecamere dei *media* locali e nazionali); numerosi soggetti sono stati trasferiti a bordo della nave quarantena GNV "Azzurra", senza che venissero identificati e fotosegnalati dalla Questura, e circa 140 stranieri, tra cui diversi affetti da scabbia e minori non accompagnati sono stati trasportati per l'ennesima volta presso il centro di permanenza per il rimpatrio di contrada Milo per le procedure di identificazione, dove sono stati costretti a dormire a terra con giacigli di fortuna, divisi tra la *hall*, l'ex mensa, ed altri spazi della struttura (tutti privi di servizi igienici in numero adeguato ed alcuni anche di adeguata ventilazione) e consumare i pasti a terra nei medesimi locali;

in merito appare opportuno evidenziare che alcuni degli spazi del CPR di contrada Milo, ove hanno pernottato gli stranieri, sono dei luoghi di transito per raggiungere i vari uffici della commissione territoriale, dell'ente gestore del CPR e dell'ufficio immigrazione ed in data 9 novembre, al termine delle operazioni, si presentavano con materiale potenzialmente infetto abbandonato e liquami sui pavimenti fuoriusciti dai servizi igienici;

solo alle ore 9:30 del 9 novembre è stata effettuata una sanificazione degli ambienti da personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco, quando ormai diverse persone erano transitate nei predetti locali non precedentemente inibiti al passaggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi carenze di personale e mezzi della Questura di Trapani;

su quali basi sia stato scelto proprio il porto di Trapani, città priva di un *hotspot* attivo e con una Questura avente gravi carenze di organico, in particolare proprio l'ufficio immigrazione, in una giornata festiva in cui si è reso necessario revocare il riposo settimanale e disporre il cambio turno a diversi operatori, sottoponendo il personale a turni estenuanti;

per quale motivo dei minorenni vengano fatti accedere e pernottare all'interno di un CPR;

per quali motivi un CPR non sia ancora consegnato *in toto*;

per quale motivo la Questura di Trapani abbia deciso di delegare l'attività di polizia (identificazione degli stranieri sbarcati) alla Croce rossa, che gestisce le navi quarantena "Azzurra" ed "Adriatico", come già accaduto con gli stranieri trasportati a Trapani dalla nave "Aita Mari" per un totale di circa 150 soggetti, con grave pregiudizio alla sicurezza nazionale;

per quale motivo non venga nuovamente chiuso il CPR e non venga riattivato l'*hotspot*, come accaduto a dicembre 2015.

(4-06291)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02945 del senatore Lannutti e della senatrice Granato, sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Freni;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02943 della senatrice Alessandrini, sulle certificazioni per il reddito di cittadinanza di Paesi extra UE;

3-02944 del senatore Stefano ed altri, sulla possibilità di usufruire della misura di decontribuzione prevista dalla legge di bilancio per il 2021 per gli agenti assicurativi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 378ª seduta pubblica dell'11 novembre 2021, a pagina 163:

alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "entro 20 giorni" con le seguenti: "entro 30 giorni";

alla quarta riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "entro 20 giorni" con le seguenti: "entro 30 giorni".

Nel Resoconto stenografico della 379^a seduta pubblica del 16 novembre 2021, a pagina 58, alla seconda riga del terzultimo capoverso, sostituire la parola: "Report" con le seguenti: "Presa diretta".

